

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	23
GIUSTIZIA (II)	»	42
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	62
DIFESA (IV)	»	71
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	74
FINANZE (VI)	»	89
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	94
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	142

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	148
AFFARI SOCIALI (XII)	»	162
AGRICOLTURA (XIII)	»	169
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	192
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	200
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IM- MIGRAZIONE	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	205
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	208

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta	3
Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).	
Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Sui lavori della Giunta	5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.20.

Sui lavori della Giunta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che in data 9 giugno 2022 è pervenuta alla Presidenza della Camera una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità presentata dalla deputata Giorgia Meloni, che scaturisce da un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso l'autorità giudiziaria di Roma (n. 51070/19 RG PM).

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile

pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 25 maggio 2022.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG, pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini). I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame è congiunto.

Ricorda che nella seduta del 19 maggio scorso la relatrice, deputata Lucia Annibaldi, ha illustrato la vicenda alla Giunta.

Avverte inoltre che l'on. Giorgio Mulè e Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, ritualmente invitati a fornire i chia-

rimenti ritenuti opportuni, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, in data 24 maggio 2022 hanno inviato memorie scritte. Chiede, quindi, alla relatrice di intervenire per formulare, se ritiene, una proposta di deliberazione.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, riferisce che nelle memorie trasmesse alla Giunta ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, l'on. Mulè e l'ex deputato Occhiuto riassumono la vicenda che li vede contrapposti, in sede civile, alla dottoressa Manzini per un atto di citazione di questa nei loro confronti. In particolare, gli interessati, contestano – assolutamente con ragione, a suo giudizio – la motivazione con la quale il giudice di Salerno ha rigettato la loro eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione. Nell'ordinanza di rigetto, infatti, è scritto che le disposizioni dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 – che prevedono la trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare quando il giudice non ritenga applicabile la prerogativa di cui all'art. 68 della Costituzione – sarebbero applicabili a discrezione del giudice.

Osserva che la semplice lettura del testo normativo in questione consente di rendersi conto che tale affermazione è del tutto erranea: la legge prevede infatti l'obbligo per il giudice di procedere, senza ritardo, alla sospensione del procedimento e alla trasmissione degli atti alla Camera competente.

Rileva che nelle memorie difensive gli interessati ribadiscono che la conferenza stampa del 13 maggio 2019 – a seguito della quale essi, insieme alla compianta on. Santelli, sono stati citati in giudizio – fu convocata per divulgare il contenuto dell'interpellanza urgente n. 2/00433, presentata ufficialmente il 25 giugno 2019 e svolta in Assemblea il 5 luglio 2019, al quale si fece chiaramente riferimento nel corso della conferenza stampa stessa. Ricorda che la conferenza stampa fu convocata presso la sala stampa della Camera dei deputati e trasmessa sulla *web-tv* della Camera e riferisce che, secondo gli interessati, essa costituisce un atto *intra moenia*, per il luogo in cui si svolse, per l'intervento di parlamentari, per la necessaria autorizza-

zione richiesta ai competenti uffici della Camera e, infine, per la dichiarata finalità divulgativa di un atto tipico come l'interpellanza.

Sottolinea che la finalità divulgativa della conferenza stampa appare evidente alla luce dell'ulteriore elemento, rappresentato dalla data effettiva di presentazione dell'interpellanza. Rileva che, come è stato ricordato nella seduta dello scorso 19 maggio, gli atti di sindacato ispettivo, dopo la presentazione, sono sottoposti al vaglio di ammissibilità dalla Presidenza, all'esito del quale sono definitivamente pubblicati. Riferisce che, nel caso all'esame, l'interlocuzione con i competenti uffici della Camera ha permesso di accertare che l'atto fu presentato dagli onorevoli Santelli e Occhiuto in data 12 maggio 2019, dunque il giorno precedente alla data in cui si tenne la conferenza stampa che, come è scritto nelle memorie degli interessati, fu convocata proprio per divulgarne i contenuti con l'immediatezza richiesta alla comunicazione politica per essere realmente efficace. Osserva che la sottoscrizione successiva da parte dell'on. Mulè è la ratifica di un'adesione alle tesi contenute nell'atto di sindacato ispettivo che, nei fatti, è riscontrabile sin dall'inizio, come testimoniato proprio dalla partecipazione del deputato alla conferenza stampa, dove furono evidentemente divulgate opinioni condivise dai tre parlamentari. Sottolinea che, alla luce delle circostanze testé illustrate, non residua alcun dubbio sul nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate ai parlamentari e il contenuto dell'interpellanza, che era già stata presentata ed era al vaglio di ammissibilità della Presidenza. Osserva che non è quindi necessario approfondire la questione dell'assimilabilità della conferenza stampa a un atto *intra moenia*, contenuta nelle memorie difensive, e, alla luce dei più recenti orientamenti della Giunta, probabilmente fondata.

Fa notare che la possibilità di ravvisare il nesso funzionale con un atto già presentato ma non ancora definitivamente formalizzato non può essere messa in discussione, dal momento che la Corte costituzionale ha già chiarito (con la sentenza

n. 379 del 2003) che – nelle more del vaglio di ammissibilità – la divulgazione dei contenuti di un'interrogazione depositata costituisce espressione di opinioni nell'esercizio delle funzioni parlamentari, persino nel caso in cui l'interrogazione non risulti poi formalmente presentata perché giudicata inammissibile dal Presidente della Camera.

Per le ragioni sopra esposte formula una proposta nel senso della insindacabilità, sia per l'on. Mulè sia per l'ex deputato Occhiuto.

Carlo SARRO (FI) sottolinea l'esigenza, compatibilmente con l'organizzazione dei lavori della Giunta, di una rapida definizione della vicenda in esame, essendo in corso il procedimento giudiziario. Rimarca la gravità dell'erronea argomentazione usata dal giudice per disattendere le disposizioni della legge n. 140 del 2003, nella quale si pretende di ascrivere ad una valutazione discrezionale del giudice l'apprezzamento in ordine alla insindacabilità, spingendosi persino a prefigurare una sorta di valore prognostico delle valutazioni dell'autorità giudiziaria rispetto alle decisioni del Parlamento.

Osserva che quello in esame non è il primo caso di erronea applicazione della legge n. 140 del 2003 che giunge all'attenzione della Giunta. Prospetta pertanto la necessità di una valutazione complessiva di tali casi, per segnalare nelle opportune sedi istituzionali, in particolare al Consiglio superiore della magistratura, quanto sta accadendo circa la mancata o l'erronea applicazione della predetta legge. Esprime infine apprezzamento e condivisione nel merito della proposta della relatrice.

Eugenio SAITTA (M5S) osserva che è necessario interrogarsi sulla possibilità di considerare o meno la conferenza stampa alla stregua di un'attività *intra moenia*. Chiede precisazioni alla relatrice sull'assimilabilità della posizione del deputato Mulè a quella degli originari firmatari dell'atto, in considerazione del fatto che il deputato Mulè risulta avere sottoscritto l'interpellanza urgente solo in un secondo momento, successivamente all'atto di citazione.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, ritiene di avere già chiarito le questioni poste dall'on. Saitta. In particolare, sottolinea che la partecipazione alla conferenza stampa congiunta da parte dell'onorevole Mulè dimostra la sua piena condivisione, sin dall'inizio, dei contenuti dell'interpellanza, al di là del dato formale della sottoscrizione dell'atto materialmente avvenuta in un momento successivo.

Alfredo BAZOLI (PD) precisa che l'atto di citazione è successivo di alcuni mesi rispetto sia alla data di sottoscrizione sia a quella di illustrazione in Aula dell'interpellanza urgente da parte dell'on. Mulè.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame e la votazione della domanda in titolo ad una prossima seduta, che sarà convocata verosimilmente per mercoledì 22 giugno prossimo.

Contestualmente, si avvierà l'esame dei documenti in materia di insindacabilità che riguardano le deputate Giorgia Meloni (Doc. IV-ter, n. 26) e Alessia Morani (Doc. IV-ter n. 28) per i quali intende conferire gli incarichi di relatore rispettivamente ai deputati Bazoli e Sarro. Con riferimento a quanto prospettato dall'on. Sarro in merito all'opportunità di una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura, delle anomalie riscontrate nell'applicazione delle norme della legge n. 140 del 2003 da parte di alcuni tribunali, si riserva altresì di sottoporre prossimamente la questione all'attenzione della Giunta, ai fini dei successivi passaggi istituzionali.

Sui lavori della Giunta.

Eugenio SAITTA (M5S) chiede notizie sulla programmazione dei lavori relativa alle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità relative a procedimenti riguardanti il deputato Sgarbi, il cui esame da parte della Giunta è già da tempo iniziato.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, precisa che l'esame dei docu-

menti riguardanti l'on. Sgarbi, in considerazione anche delle relative scadenze giudiziarie, potrà essere ripreso, parallelamente a quello dei sopra richiamati Doc. IV-ter, n. 26 e Doc. IV-ter n. 28, dopo la

conclusione dell'esame dell'istanza degli onorevoli Mulè e Occhiuto, programmata per la prossima settimana.

La seduta termina alle 9.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza; di rappresentanti di Edison e SNAM nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00821 Formentini, 7-00827 Zucconi, 7-00837 Olgiati e 7-00850 Quartapelle Procopio, sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed 7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 giugno 2022.

Audizione, in videoconferenza; di rappresentanti di Edison e SNAM nell'ambito della discussione con-

giunta delle risoluzioni 7-00821 Formentini, 7-00827 Zucconi, 7-00837 Olgiati e 7-00850 Quartapelle Procopio, sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea della Verkhovna Rada ucraina, guidata dalla Presidente Ivanna Klympush-Tsintsadze

8

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 giugno 2022.

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea della Verkhovna Rada ucraina, guidata dalla Presidente Ivanna Klympush-Tsintsadze.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.50.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.50 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato e C. 2885 Racchella (<i>Esame e rinvio</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

C. 3625 Governo, approvato dal Senato e C. 2885 Racchella.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente* comunica che l'ordine del giorno delle Commissioni riunite VII e XI reca l'esame del disegno di legge collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, C. 3625, del Governo, già approvato dal Senato, recante Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.

Avverte che – come risulta anche dalla convocazione – secondo le forme stabilite dalla Giunta per il Regolamento, non essendo previste votazioni, è consentita la partecipazione da remoto.

Avverte inoltre che la proposta di legge C. 2885 Racchella, recante Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, assegnata anch'essa alle Commissioni riunite, è stata abbinata al disegno di legge C. 3625, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertente sulla medesima materia.

Comunica che – su richiesta dei primi firmatari e se non vi sono obiezioni – verranno abbinate anche la proposta C. 2658 Gribaudo, assegnata alla sola Commissione Lavoro, e la proposta di legge C. 1985 Mollicone, assegnata alla sola Commissione Cultura, previa richiesta di riassegnazione da avanzare al Presidente della Camera. Resta inteso che – come del resto già comunicato ai gruppi parlamentari durante la scorsa settimana – se fossero avanzate altre richieste di riassegnazione alle Commissioni riunite ai soli fini dell'abbinamento, si procederà in tal senso, in mancanza di obiezioni e previa valutazione del contenuto delle proposte di legge, tenendo conto che si tratta di un disegno di legge collegato alla legge di bilancio e, in quanto tale, sottopo-

sto a particolari restrizioni ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relattrice per la VII Commissione*, premette che il provvedimento – che definisce un nuovo assetto normativo del lavoro dello spettacolo ponendo le fondamenta per una vera riforma strutturale – è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Documento di economia e finanza 2022.

Sottolinea che il testo è frutto non solo della proficua collaborazione delle diverse forze politiche che hanno contribuito al suo arricchimento, ma anche dell'ascolto delle numerose voci dei rappresentanti del settore che sono intervenuti in audizione nel corso dell'indagine conoscitiva che le Commissioni riunite VII e XI hanno condotto nel corso dell'attuale legislatura, al termine della quale è stato approvato un Documento conclusivo (Doc. XVII, n. 8) che evidenzia le principali criticità riscontrate nel settore e alcune possibili proposte di soluzione.

Aggiunge che il testo, trasmesso alla Camera dei deputati e assegnato alle Commissioni riunite VII e XI (in analogia con quanto avvenuto al Senato per le Commissioni 7^a e 11^a), è stato abbinato alla proposta di legge C. 2885, recante « Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo ». Quest'ultima presenta un perimetro meno ampio, ma nel suo nucleo essenziale coincidente, con quello del disegno di legge approvato dal Senato. Si riserva di riferire in merito al termine della relazione sul disegno di legge C. 3625.

Passando ad analizzare le parti di competenza della VII Commissione del disegno di legge C. 3625, richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 1, comma 1, lett. a) che interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017. In particolare, viene integrato il quadro dei principi nel-

l'ambito dei quali la Repubblica è chiamata ad esercitare le proprie azioni in materia di spettacolo, aggiungendo ai riferimenti normativi presenti nel testo vigente la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

L'articolo 2 reca deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni che regolano il settore. Per quanto di competenza della VII Commissione, segnalo, che il comma 1 delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi sia per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 31, sia per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Il Governo, nell'esercizio della delega, è chiamato alla redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo » al fine di conferire al settore dello spettacolo « un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa », di migliorare la qualità artistico-culturale delle attività e di promuovere il riequilibrio di genere. Ciò favorendo « la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente », in conformità alla raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C189/01), relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente. Nel dare attuazione alla delega, il Governo dovrà tenere in considerazione i principi sanciti all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Tra questi: promozione e sostegno dello spettacolo, nella pluralità delle sue diverse

espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell'imprenditoria culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale; riconoscimento del valore formativo ed educativo dello spettacolo e della sua utilità sociale; riconoscimento delle peculiarità del settore; promozione e sostegno dei lavoratori dello spettacolo; riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo; promozione e sostegno dello spettacolo in tutte le sue forme. Quanto ai principi e ai criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, il comma 1 rinvia all'articolo 2, commi 2 (con esclusione della lettera *b*), numero 5), 3 e 4 della medesima legge n. 175 del 2017:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato;

c) con specifico riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, anche tramite scorporo delle risorse ad esse destinate dal FUS, in coerenza con le disposizioni adottate ai sensi del citato articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 113 del 2006 e con i principi di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, nonché sulla base di ulteriori parametri. Si tratta dei seguenti:

rafforzamento della responsabilità del sovrintendente sulla gestione economico-finanziaria delle singole fondazioni;

revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni re-

lative alla gestione economico-finanziaria, che al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo o ruoli affini, anche in altre fondazioni;

realizzazione di coproduzioni nazionali e internazionali;

promozione e diffusione della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate;

risultati artistici e gestionali del triennio precedente;

d) con specifico riguardo ai settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche:

ottimizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore o nell'ambito di settori diversi, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

riconoscimento del ruolo dell'associazionismo nell'ambito della promozione delle attività di spettacolo;

miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

previsione, ai fini del riparto del FUS, che i decreti non aventi natura regolamentare diretti alla determinazione dei

criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi a valere sul medesimo FUS definiscano determinati criteri

e) in relazione al settore delle attività musicali, revisione e riassetto della disciplina al fine di assicurare:

l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestrale e ai complessi strumentali;

l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, nonché quali elementi di coesione sociale e di aggregazione e strumenti centrali per lo sviluppo dell'offerta turistico-culturale;

la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività;

la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;

il progressivo superamento dello strumento del contrassegno SIAE per quanto concerne la registrazione di opere musicali;

f) in relazione al settore della danza:

revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica e alla sperimentazione;

introduzione di una normativa relativa all'istituzione delle scuole di danza e

al controllo e vigilanza sulle medesime nonché, al fine di regolamentare e garantire le professionalità specifiche nell'insegnamento della danza in questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all'abilitazione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale;

g) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

h) introduzione di norme, nonché revisione di quelle vigenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni, con riserva di un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del FUS per la promozione di programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado;

i) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell'articolo 36 della Costituzione 18 e dell'articolo 2099 del codice civile 19, tenuto conto anche del carattere intermittente delle prestazioni lavorative con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, anche previdenziali e assicurative. Al riguardo, si tratta di una tematica che per alcuni aspetti ha elementi di contatto con la delega legislativa al Governo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori a tempo determinato (dipendenti o autonomi) dello spettacolo, conferita ai sensi di quanto disposto ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame;

l) introduzione di disposizioni volte a semplificare gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo, ivi inclusa l'autorizzazione di pubblica sicurezza;

m) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

n) sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea, anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni intersettoriali.

Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali e previo parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Queste sono tenute ad esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Il comma 2 introduce, con riferimento all'esercizio della delega in relazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, specifici principi e criteri direttivi, ulteriori rispetto a quelli richiamati al comma 1. I decreti

legislativi sono tenuti a rivedere i « requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico » attraverso nuove procedure che prevedano in particolare: a) l'assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all'interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, « nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni »; b) la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti al medesimo bando.

Il comma 3 stabilisce che i decreti legislativi introducano disposizioni per il riconoscimento dei *Live Club* quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività.

Ricorda che il tema del riconoscimento giuridico dei *Live Club* era stato oggetto, fra l'altro, di un atto di indirizzo presentato in sede di esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 202145 (A.C. 3045). In quell'occasione il Governo accolse l'ordine del giorno 9/03045-A/079, volto ad impegnare l'Esecutivo a « valutare [...] l'opportunità di disporre misure per il riconoscimento giuridico dei *live-club* sul modello degli esistenti esempi europei e della fattispecie del cinema *d'essai*, anche attraverso l'istituzione di un'apposita commissione ministeriale che individui i criteri identificativi e i requisiti di accesso per il riconoscimento giuridico delle singole realtà ».

L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, con la finalità di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo. L'Osservatorio è tenuto a raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet istituzionale dati e informazioni relativi: all'andamento delle attività di spettacolo; alla spesa annua complessiva in Italia destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo; alla normativa in materia di settore; alle procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero; informa-

zioni riguardanti l'andamento del mercato del lavoro. L'Osservatorio ha inoltre la funzione di elaborare documenti di raccolta e analisi dei dati suddetti. Presso l'Osservatorio è istituita una Commissione tecnica, alla quale è attribuito il compito di provvedere alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo, di cui all'articolo 3. Sono demandati a uno o più decreti del Ministro della cultura, adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – per i quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia – la definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio; l'individuazione delle modalità di raccolta e pubblicazione dei dati e delle informazioni; la definizione delle modalità di tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo; l'indicazione delle modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo; la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica. Il comma 7 prevede che l'Osservatorio possa avvalersi di un numero massimo di 10 esperti, a ciascuno dei quali è corrisposto un compenso annuo complessivo pari a 7.000 euro, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione. L'Osservatorio può stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con le Università e le istituzioni AFAM finalizzate allo svolgimento presso l'Osservatorio di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni sono poste a carico del Fondo unico per lo spettacolo. L'Osservatorio sullo spettacolo attualmente esistente, di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, resta operante fino all'entrata in funzione del nuovo organo.

L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spetta-

colo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7. La definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale è demandata ad un decreto del Ministro della cultura che dovrà stabilire, altresì, *a*) le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, nel territorio di rispettiva competenza; *b*) le modalità, gli strumenti e i criteri per il monitoraggio delle attività dello spettacolo, nonché per la raccolta, la valutazione e l'analisi dei relativi dati, anche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi; *c*) le modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale. Sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale sarà predisposta dall'Osservatorio dello spettacolo, previo parere del Consiglio superiore dello spettacolo, una relazione annuale che sarà trasmessa alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 7 disciplina il concorso delle regioni all'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017. In particolare, si prevede che le Regioni concorrano all'attuazione dei suddetti principi nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché in conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia. Alle Regioni è attribuita la promozione dell'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo; la verifica, anche mediante gli osservatori regionali dello spettacolo, dell'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio alla luce dei risultati conseguiti, anche mediante attività di monitoraggio e valutazione in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo; la promozione e il sostegno, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la parteci-

pazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, delle attività dello spettacolo dal vivo.

L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo. Per l'attivazione dei suddetti tirocini formativi e di orientamento si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo. A tal fine prevede che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul FUS tengano conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell'equilibrio di genere e il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

Passando alla proposta di legge Raccchella C. 2885, riferisce che è composta da 9 articoli e che si propone di introdurre il riconoscimento giuridico della professione di attore, in quanto indispensabile per assicurare qualsiasi tipo di tutela previdenziale, lavorativa, assicurativa o di altro genere. A tal fine, gli articoli da 1 a 6 intervengono sul regime lavoristico, previdenziale e assistenziale, in una logica di riconoscimento e tutela tendenzialmente convergente con quella del disegno di legge C. 3625. In particolare, l'articolo 1 reca una definizione di attore professionista, riconoscendo tale qualifica a coloro i cui redditi derivanti dall'esercizio di tale professione o di altre professioni del settore dello spettacolo (comprese attività di consulenza, di direzione artistica o di insegnamento della recitazione), costituiscono, per

l'intero periodo della vita lavorativa, più del 50 per cento del reddito complessivo di lavoro e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale e che rispettano gli orari scolastici nazionali o regionali; il versamento di un determinato numero di contributi previdenziali effettuati nel corso della vita lavorativa almeno pari a 150 versamenti se attori di prosa o a 50 se attori cinematografici. Conseguentemente, il successivo articolo 2 del medesimo A.C. 2885 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Registro nazionale degli attori professionisti, l'iscrizione al quale non costituisce requisito necessario per l'esercizio della professione di attore. La definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione e per la cancellazione è demandata ad apposito decreto ministeriale. Vengono inoltre disciplinati il numero dei contributi giornalieri necessari all'assolvimento del requisito dell'annualità di contribuzione (articolo 3), l'indennità di malattia (articolo 4), l'indennità di disoccupazione (articolo 5) e il bonus previdenziale (articolo 6). La proposta C. 2885 non contiene previsioni in materia di *governance*, ma reca due disposizioni peculiari non presenti nel disegno di legge C. 3625: da un lato, prevede, all'articolo 7, un credito d'imposta per le produzioni teatrali, per il solo anno 2021; dall'altro lato, istituisce il liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo. L'articolo 8, infatti, interviene in materia di formazione di giovani nel campo dello spettacolo attraverso la previsione di una misura specifica quale l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, del Liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo, di durata quinquennale. La definizione delle finalità specifiche, degli obiettivi di apprendimento, dell'articolazione del curriculum e del quadro orario del liceo è demandata ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. L'articolo 9 della proposta reca le disposizioni finanziarie.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice per la XI Commissione*, intende soffermarsi sulle parti del provvedimento che sono più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Lavoro. Tornando, quindi, all'articolo 1, che dispone l'integrazione dei principi della disciplina in materia di spettacolo, recata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 e attribuisce alla Repubblica ulteriori nuovi compiti in materia, richiama, in particolare: la promozione e il sostegno dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive (comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *c-bis*); il riconoscimento del ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell'arte italiane (comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *c-ter*); il riconoscimento della flessibilità, mobilità e discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo e l'adeguamento a tali condizioni delle tutele per i lavoratori del settore al fine di renderle effettive (comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *c-quater*); il riconoscimento della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, ancorché rese in un breve intervallo di tempo, in quanto esigono tempi di formazione e preparazione di norma superiori alla durata della singola prestazione o alla successione di prestazioni analoghe (comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *c-quinquies*); il riconoscimento della rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo (comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *c-sexies*). Come risulta da tale elenco, si tratta di aspetti salienti del lavoro nel settore dello spettacolo, evidenziati anche dall'indagine conoscitiva citata, che non avevano ricevuto fino ad oggi alcun riconoscimento normativo e la cui irrilevanza, anzi, costituisce un fattore di discriminazione e ingiustizia per i lavoratori del settore, inquadrati in cornici normative del tutto sgancciate dalla peculiarità del lavoro e alla base

di condizioni di lavoro punitive e prive di prospettive, anche dal punto di vista previdenziale e pensionistico, restando mortificati così i valori degli articoli 4, 36 e 33 della Costituzione.

L'articolo 2 reca deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni che regolano il settore. Per quanto di competenza della XI Commissione, segnala, in particolare, che il comma 4 delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo ed elenca i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega medesima: riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti (lettera *a*); riconoscimento di un'indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva (lettera *b*); specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro (lettera *c*); tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica (lettera *d*). Ai sensi del successivo comma 8 del medesimo articolo 2, dall'attuazione della delega non devono derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica e, ove eventuali nuovi o maggiori oneri non trovino compensazione all'interno del decreto legislativo, esso è adottato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 5 reca la delega al Governo per la disciplina dell'equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, elencando i principi e i criteri direttivi per il suo esercizio: determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare un equo compenso proporzionato alla quantità e

alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione (lettera *a*)); obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive (lettera *b*). Anche in questo caso, la norma richiama il comma 8 dell'articolo 2 medesimo per quanto riguarda gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esercizio della delega.

Passa al comma 6, che reca la delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, fondati su un limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente, su un limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente, nonché sul reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo (lettera *a*)); determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al successivo comma 7 (lettera *b*)); incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti (lettera *c*)); misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni (lettera *d*)); determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di

solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale (lettera *e*). Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega, si provvede, come disposto dal comma 7, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021, incrementate dalle risorse del contributo di solidarietà, previsto dal criterio di delega di cui alla lettera *e*) del comma 6 e da quelle rinvenienti dal riordino degli strumenti di sostegno esistenti.

Fa presente che le previsioni del comma 6 si affiancano a quelle recate dall'articolo 66 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, che ha operato varie modifiche e integrazioni alle norme in materia di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con particolare riferimento all'indennità di malattia, ai trattamenti di paternità e di maternità, al trattamento di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e alla relativa aliquota contributiva. Ricorda che, per quanto riguarda la disoccupazione involontaria, ai lavoratori dipendenti si applica la disciplina della NASpI, che prevede il possesso di requisiti di difficile maturazione nel settore dello spettacolo.

L'articolo 3 dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le categorie professionali degli iscritti. L'individuazione dei requisiti e delle modalità di iscrizioni è rinviata a uno specifico decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore. Come disposto dalla norma, l'iscrizione al registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali (comma 4)

e da registro possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche per individuare i professionisti per il supporto ad attività extra-curricolari (comma 5).

L'articolo 5 riconosce e disciplina la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, la cui attività è definita, al comma 1, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli. Come disposto dal comma 2, l'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di: promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali (lettera *a*)); sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso (lettera *b*)); prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica (lettera *c*)); ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale (lettera *d*)); organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente (lettera *e*). La norma, inoltre, dispone l'incompatibilità dell'attività di agente con cariche apicali in enti del settore artistico destinatari di finanziamenti pubblici superiori a 100.000 euro (comma 3). Infine, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, rinviando ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione (commi 4 e 5).

L'articolo 8 dispone l'attivazione da parte dell'INPS di specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività

svolte all'estero (comma 1). In particolare, la norma prevede l'attivazione in forma telematica di un canale, denominato « Sportello unico per lo spettacolo », anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti che non hanno come scopo istituzionale o sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o lo svolgimento di attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori a tempo determinato (comma 2).

L'articolo 9 dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Tavolo permanente per lo spettacolo, che persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro (comma 2, lettera *a*)); il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative concernenti i lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle prestazioni (comma 2, lettera *b*)); il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo (comma 2, lettera *c*)).

L'articolo 10 dispone l'aumento, dal 1° luglio 2022, da 100 euro a 120 euro del limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità, ivi compresi quelli per congedo parentale, dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	20
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	22

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 381.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Ricorda che nella seduta del 18 maggio è stato avviato l'esame del provvedimento in titolo, relativamente al quale è stato svolto un articolato ciclo di audizioni.

Ricorda, altresì, che il Governo ha trasmesso la richiesta di parere su tale schema di decreto legislativo in considerazione dell'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. A tale riguardo, informa le Commissioni che la predetta Conferenza, nella riunione dell'8 giugno scorso, ha espresso il parere di competenza, trasmesso nella giornata di ieri. Avverte, inoltre, che anche la V Commissione non ha ancora espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Ciò premesso, ritiene opportuno chiedere al rappresentante del Governo, anche alla luce della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in ordine al contenuto dello schema di decreto legislativo, che le Commissioni possano disporre di tempo congruo e ulteriore, considerato che il termine per l'espressione del parere è in scadenza nella giornata di domani, giovedì 16 giugno.

Il sottosegretario Andrea COSTA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza entro la fine del mese corrente.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) ringrazia il Governo per la disponibilità, auspicando che i relatori, anche con riferimento agli atti del Governo n. 382 e 383, possano condividere in tempo utile le proposte di parere che saranno predisposte, al fine di consentire ai componenti delle Commissioni di poter dare il proprio contributo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),

n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 382.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Ricorda che nella seduta del 18 maggio è stato avviato l'esame del provvedimento in titolo, relativamente al quale è stato svolto un articolato ciclo di audizioni.

Ricorda, altresì, che il Governo ha trasmesso la richiesta di parere su tale schema di decreto legislativo in considerazione dell'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. A tale riguardo, informa le Commissioni che la predetta Conferenza non ha ancora espresso il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo in esame e che anche la V Commissione non ha ancora espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Precisando che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente prima che il Governo non abbia provveduto ad integrare, nel senso indicato, la richiesta di parere, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità a concedere alle Commissioni un tempo di esame congruo, a partire dal momento in cui sarà effettivamente trasmesso il parere mancante.

Il sottosegretario Andrea COSTA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza entro la fine del

mese corrente, riservandosi di rivalutare la situazione in relazione ai tempi di trasmissione del parere della Conferenza.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Atto n. 383.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.

Ricorda che nella seduta del 18 maggio è stato avviato l'esame del provvedimento in titolo, relativamente al quale è stato svolto un articolato ciclo di audizioni.

Ricorda, altresì, che il Governo ha trasmesso la richiesta di parere su tale schema di decreto legislativo in considerazione dell'imminente scadenza della delega, anche se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. A tale riguardo, informa le Commissioni che la predetta Conferenza, nella riunione dell'8 giugno scorso, ha espresso il parere di competenza, trasmesso nella giornata di ieri. Avverte, inoltre, che la V Commissione non ha ancora espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Ciò premesso, ritiene opportuno chiedere al rappresentante del Governo, anche alla luce della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in ordine al contenuto dello schema di decreto legislativo, che le Commissioni possano disporre di tempo congruo e ulteriore, considerato che il termine per l'espressione del parere è in scadenza nella giornata di domani, giovedì 16 giugno.

Il sottosegretario Andrea COSTA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il parere di competenza entro la fine del mese corrente.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	37

SEDE REFERENTE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di correzioni di forma approvata</i>)	39
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	41
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge C. 3343, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, rileva, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, che si compone di 10 articoli, come l'articolo 1, comma 1, rechi la delega al Governo ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. Se-

gnala altresì come il medesimo comma stabilisca che i decreti siano adottati nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare quelli di cui agli articoli 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale) e 53 (principio della tassazione in ragione della capacità contributiva e principio di progressività del sistema tributario) della Costituzione.

Il medesimo comma 1 reca i seguenti principi e criteri direttivi:

a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;

b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario, anche con riferimento agli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale; rispetto a tale principio, nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato il dovere, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un rigoroso rispetto del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche, estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica (n. 1); oltre all'obiettivo di procedere all'individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa legge (n. 2) sono stati altresì fissati i seguenti obiettivi: assicurare il pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio (n. 1-*bis*) e pervenire ad un utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione fi-

nanziaria dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni (n. 1-*ter*);

c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale (come precisato nel corso dell'esame in sede referente);

d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscali anche attraverso – come precisato nel corso dell'esame in sede referente – la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

d-bis) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali (principio aggiunto nel corso dell'esame in sede referente);

d-ter) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali (principio aggiunto nel corso dell'esame in sede referente).

I commi 2 e 3 disciplinano le modalità e i termini dell'esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi.

In particolare, il comma 3 prevede che, nel caso in cui il Governo non si conformi ai pareri parlamentari, gli schemi dei decreti legislativi siano inviati per un nuovo parere delle Commissioni parlamentari competenti, corredati di elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il secondo parere deve essere reso nel termine di dieci giorni, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Il comma 4 prevede che, se il termine per l'espressione dei pareri da parte delle

Commissioni parlamentari viene a scadenza nei trenta giorni antecedenti i termini di delega ovvero successivamente allo scadere di tali termini, i medesimi termini di delega sono prorogati di novanta giorni.

I commi 5 e 6 stabiliscono le modalità di integrazione, coordinamento (formale e sostanziale) e abrogazione espressa della normativa vigente da parte dei decreti legislativi di attuazione della legge.

Il comma 7 prevede in particolare che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla « data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati » in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

In proposito, segnala l'opportunità di fare riferimento alla « data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati » anziché alla « data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi », al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

L'articolo 2, che è stato profondamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato in particolare disposto che nell'esercizio della delega:

sia effettuata una progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare (lettera *a*);

venga mantenuto il cosiddetto regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di « uscita » dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta (lettera *a-bis*).

Rispetto al testo originario del disegno di legge, viene eliminato il riferimento alla progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello duale.

Alla lettera *b*) resta fermo che la revisione dell'IRPEF deve avvenire nel rispetto del principio di progressività e che la riforma preveda la riduzione graduale delle aliquote medie effettive ma, come specificato in sede referente, ciò deve avvenire a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi.

Nel corso dell'esame in sede referente inoltre è stato precisato, alla lettera *c*), che – fermo restando il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti – tale riordino deve avvenire con particolare riguardo alla tutela del bene casa, e in considerazione dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta.

È stato inoltre precisato sempre alla lettera *c*), che le risorse derivanti dall'eventuale eliminazione o rimodulazione di deduzioni e detrazioni sia destinato ai contribuenti Irpef, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi.

Si è specificato altresì, alla lettera *c-bis*), che l'opera di riordino delle predette agevolazioni deve prevedere la graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi, delle detrazioni al 19 per cento – con priorità a quelle di natura socio-sanitaria – in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi delle norme UE.

Le modifiche apportate in sede referente hanno specificato alla lettera *d*), che, in seno alla progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, debba in ogni caso prevedersi che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.

Inoltre, è richiesto, alla lettera *d-bis*), che sia attuata una semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, nonché per tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di

affidabilità fiscale. Ciò mantenendo l'attuale sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, ma prevedendo una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva « mensilizzazione degli acconti e dei saldi » e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.

L'articolo 3, comma 1, reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa. In particolare, i predetti principi e criteri direttivi sono i seguenti:

alla lettera *a*), semplificare e razionalizzare l'IRES dal punto di vista degli oneri amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare riferimento alla disciplina degli ammortamenti e – come previsto da una modifica introdotta in sede referente – alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

alla lettera *b*), revisionare la disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile;

alla lettera *c*), promuovere la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese rispetto alle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriali.

L'articolo 4, comma 1, reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise).

In dettaglio, il citato comma 1 dispone:

alla lettera *a*), la razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo;

alla lettera *b*), come modificata nel corso dell'esame in sede referente, l'ade-

guamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, nonché con l'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltre che di promuovere uno sviluppo sostenibile.

L'articolo 5 delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Nel corso dell'esame in sede referente si è introdotta, al comma 1, una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato, al comma 2, che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime.

È stato altresì specificato, al comma 3, che detti interventi normativi non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi da lavoro dipendente o da pensione.

L'articolo 6 reca, al comma 1, la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili.

Il comma 2 indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026).

Ai sensi della lettera *a*) del comma 2, tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali, né, conseguentemente, a seguito di una modifica introdotta in sede

referente, per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.

In particolare, alla lettera *b*) del medesimo comma, ai fini dell'integrazione dei dati, secondo le modifiche introdotte in sede referente, si dovrà prevedere che venga indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane. Tale rendita, ove risultasse necessario – sempre secondo quanto precisato nel corso dell'esame in sede referente – viene determinata anche tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario.

Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, la lettera *d*) prevede che siano introdotte adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione.

Al comma *2-bis* è stato specificato inoltre che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di nuova rilevazione catastale sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati.

Il comma *2-ter* delega il Governo a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

L'articolo 7 prevede i principi e i criteri direttivi per la riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare.

In particolare, alla lettera *a*) si prevede che il Governo attui una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovrainposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non alla base imponibile del tributo erariale).

In tale ambito sono concessi alle regioni margini di manovrabilità, che, a seguito degli interventi formulati in sede referente, sono definiti, alla lettera *b*), in modo da garantire alle regioni nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF con l'obiettivo di garantire un gettito corrispondente all'attuale, con specifiche regole per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari.

Con riferimento alla sovrainposta comunale, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, alla lettera *c*) si dispone che la manovrabilità dell'aliquota di base possa assicurare lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF.

In sede referente è stato inoltre introdotto, alla lettera *c-bis*), il principio secondo il quale una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario al regime ordinario sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.

Con riferimento alla fiscalità immobiliare il comma 2 prevede che venga rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione.

La norma prevede la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria.

Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi per la codificazione dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario.

Il comma 2 stabilisce specifici principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico – evitando rinvii superflui e assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, nonché prevedendo come specificato in sede referente – il monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione.

I commi 3, 4 e 5 stabiliscono che gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri.

Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega.

Il comma 7 definisce termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

Nel corso dell'esame in sede referente al comma 1 è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito delle materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie », riser-

vate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.

Ricorda inoltre come l'articolo 53 della Costituzione individua i due principi fondamentali che ispirano il nostro sistema di imposizione fiscale.

Tale disposizione prevede, al primo comma, che « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » e, al secondo comma, che « Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ».

Questi principi, nel corso degli anni, hanno formato oggetto di ampia elaborazione da parte della Corte costituzionale, che ne ha delineato la caratterizzazione.

La Corte ha anche indicato le caratteristiche delle prestazioni tributarie. Da ultimo, la sentenza 263 del 2020 ha precisato che: « La prestazione tributaria annovera – tra i suoi requisiti indefettibili – una disciplina legale finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico » (sentenza n. 178 del 2015) e che « Le risorse derivanti dal prelievo, connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva, devono essere poi destinate a sovvenire pubbliche spese » (sentenze n. 240 del 2019 e n. 89 del 2018).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Augusta MONTARULI (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Federico FORNARO (LEU) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Inter-

vengono il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.

C. 3591 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda innanzitutto che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, inizialmente prevista a partire da lunedì 13 giugno, è stata posticipata, dapprima a mercoledì 15 e poi a lunedì 20 giugno.

Comunica che il deputato Zanichelli sottoscrive gli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 e 6.13.

Avverte quindi che, prima della seduta, i gruppi M5S, PD, Forza Italia e Coraggio Italia, nonché il deputato Magi, hanno ritirato tutte le proposte emendative rispettivamente presentate al provvedimento, ad eccezione delle proposte emendative Brescia 6.11, Magi 6.016 e Baldino 7.04.

Chiede quindi alla relatrice, De Carlo, e al rappresentante del Governo di esprimere i pareri sulle restanti proposte emendative ammissibili.

Sabrina DE CARLO (M5S), *relatrice*, invita al ritiro degli emendamenti Montaruli 3.1, limitatamente alla parte ammissibile, Prisco 4.2, 4.3, 4.4, Colletti 6.1, Prisco 6.2, Lupi 6.4 e 6.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Brescia 6.11, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre invita al ritiro degli emendamenti Lupi 6.14, 6.15, 6.16 e 6.18, degli articoli aggiuntivi Colletti 6.03, 6.05, 6.06 e 6.07.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Baldino 6.020, invitando invece al ritiro degli emendamenti Siragusa 7.4, limitatamente alla parte ammissibile, e 7.7. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Baldino 7.04.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Baldino 7.04, sul quale il Governo si rimette alla Commissione, recando tale proposta emendativa una norma di carattere ordinamentale.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara di ritirare l'emendamento Prisco 6.2, di cui è cofirmataria.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto del ritiro di tutte le proposte emendative a prima firma Lupi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montaruli 3.1, limitatamente alla parte ammissibile, Prisco 4.2, 4.3 e 4.4, nonché Colletti 6.1.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'emendamento Brescia 6.11, sul quale è stata proposta una riformulazione, ritiene assurdo e inconcepibile che si utilizzi lo strumento del disegno di legge di conversione di un decreto-legge, peraltro recante disposizioni urgenti che riguardano elezioni amministrative e referendum già svolti, per incidere sulle prossime elezioni politiche e sulla relativa normativa.

Vittoria BALDINO (M5S), in risposta alla deputata Montaruli, fa notare che l'emendamento Brescia 6.11, di cui si propone una riformulazione, non intende di certo incidere sulle prossime elezioni politiche, modificando la relativa normativa elettorale, ma è volto a specificare l'ambito di applicazione temporale di una norma – già prevista nella legge di bilancio 2020 – in

relazione all'avvio di una sperimentazione senza valore legale del voto elettronico, che si propone di applicare già a partire dalle elezioni politiche del 2023. Dichiarò, in conclusione di accettare la riformulazione proposta sull'emendamento Brescia 6.11, di cui è cofirmataria, che ritiene contempli una soluzione pienamente condivisibile.

La Commissione approva l'emendamento Brescia 6.11, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Colletti 6.03.

Francesco FORCINITI (MISTO-A) giudica vergognoso che la relatrice esprima un orientamento contrario sull'articolo aggiuntivo Colletti 6.05, volto a garantire tutti gli schieramenti politici in materia di dichiarazione di presentazione delle liste elettorali, e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.016, di cui si propone una riformulazione, che mira a favorire, nel medesimo ambito materiale, solamente i gruppi di maggioranza. Ritiene inaccettabile che la maggioranza, per l'ennesima volta, utilizzi lo strumento della conversione di provvedimenti di urgenza per i propri interessi particolari, dimostrando di non avere alcun rispetto per le istituzioni democratiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Colletti 6.05, 6.06 e 6.07.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016.

Francesco FORCINITI (MISTO-A), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato, chiede che la relatrice o i proponenti ne illustrino la *ratio*, chiarendo sulla base di quale valutazione politica abbiano scelto di favorire certi gruppi parlamentari, in materia della dichiarazione di presentazione delle liste elettorali. Si chiede infatti come sia possibile escludere da tale intervento normativo, ad

esempio, quei gruppi che si siano costituiti immediatamente dopo la data del 31 dicembre 2021 prevista dall'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato. Ritiene grave che la maggioranza utilizzi lo strumento del disegno di legge di conversione di un decreto-legge per crearsi norme su misura, garantendo in tal modo una sorta di salvacondotto per i gruppi di maggioranza.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) non comprende la ragione per la quale l'articolo aggiuntivo Magi 6.016 sia stato giudicato ammissibile, pur incidendo sulla materia delle elezioni politiche, mentre è stato dichiarato inammissibile il suo emendamento 2.1, che era volto a favorire lo svolgimento del *referendum*, garantendo la diffusione di opuscoli informativi al fine di agevolare la comprensione dei quesiti e la conoscenza delle posizioni in gioco, ambito ritenuto fondamentale, considerato l'andamento dell'ultimo *referendum*, nel quale si è registrato un elevato tasso di astensione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in risposta alla deputata Siragusa, fa presente di essersi attenuto, come sempre, in sede di valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, al rispetto della prassi e del regolamento, facendo notare che sono state dichiarate inammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto-legge in esame, il quale reca anche previsioni relative alla disciplina delle firme per la presentazione delle candidature, nonché norme che non si riferiscono alle consultazioni elettorali del 2022.

Vittoria BALDINO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, nel testo riformulato, pur sottolineando come si possa intervenire in materia elettorale attraverso un emendamento su un disegno di legge di

conversione di un decreto-legge – pratica che giudica non condivisibile – solo in presenza di un ampio consenso tra i gruppi di maggioranza. Auspica, dunque, che, in vista della discussione in Assemblea del provvedimento, possa registrarsi una condivisione ancora più ampia su tale tematica.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) dichiara il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Magi 6.016, come riformulato (*vedi allegato 2*), e l'articolo aggiuntivo Baldino 6.020.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), illustrando il suo emendamento 7.4, osserva come esso miri ad affrontare le problematiche del voto degli italiani all'estero, garantendone la trasparenza, sulla scia delle soluzioni proposte, in materia, dalla Giunta delle elezioni e da essa illustrate nel documento conclusivo, approvato dai gruppi all'unanimità, elaborato al termine di una indagine conoscitiva svolta sul tema.

Evidenzia, in particolare, come la parte dichiarata ammissibile di tale proposta emendativa, da un lato, favorisca la tracciabilità dei plichi elettorali, dall'altro intervenga sui meccanismi di identificazione elettorale, ritenendosi inadeguato che tale identificazione abbia luogo con il mero invio del certificato elettorale. Chiede quantomeno l'accantonamento del suo emendamento 7.4, anche in vista di una sua eventuale riformulazione.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI) apprezza che la deputata Siragusa abbia richiamato l'attenzione sul lavoro svolto dalla Giunta delle elezioni. Rileva come il Governo si sia impegnato ad accogliere un ordine del giorno, sottoscritto dai deputati membri della Giunta, al fine di individuare un percorso che affronti contestualmente gli aspetti relativi alle modalità di espressione del voto e all'identificazione certa degli elettori.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA rileva come il tema affrontato dalla proposta emendativa in esame sia molto delicato e dibattuto e assicura che il parere del Governo non deriva da una contrarietà di principio, bensì dall'esigenza di individuare gli strumenti adeguati per conseguire l'obiettivo di un sistema di voto più trasparente. Ribadisce, al riguardo, la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno in tal senso.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) esprime perplessità circa l'efficacia di uno strumento quale l'ordine del giorno e rileva come si sarebbe in ogni caso potuta considerare una riformulazione della proposta emendativa in esame, volta eventualmente a posticipare l'efficacia dell'intervento normativo da essa previsto. Riservandosi di porre nuovamente la questione nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, rileva come si sia persa un'altra occasione per intervenire sulla disciplina, a suo avviso del tutto inadeguata, del voto degli italiani all'estero.

La Commissione respinge l'emendamento Siragusa 7.4, limitatamente alla parte ammissibile.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), illustrando il suo emendamento 7.7, rileva come esso sia volto a garantire la tracciabilità del plico elettorale, attraverso un apposito codice a barre o altri sistemi analoghi.

La Commissione respinge l'emendamento Siragusa 7.4.

Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Baldino 7.04, chiede al rappresentante del Governo se la decisione di rimettersi alla Commissione sia stata assunta dopo aver esaminato i possibili profili problematici derivanti dall'eventuale approvazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento ai piccoli comuni.

Federico FORNARO (LEU) ritiene necessario un approfondimento sull'articolo aggiuntivo Baldino 7.04 ed esprime stupore per il fatto che il Governo non abbia ritenuto di esprimere il parere su di esso.

Sottolinea infatti come la proposta emendativa in esame sia diretta ad aumentare da 500 a 700 il numero minimo degli elettori iscritti a ciascuna sezione e a ridurre, quindi, il numero delle sezioni elettorali, con il conseguente aumento, soprattutto nei piccoli comuni, delle distanze che gli elettori sono chiamati a percorrere per recarsi nel luogo della votazione. Osserva come in tal modo si vada nella direzione opposta rispetto a quella del contrasto all'astensionismo, in quanto è di tutta evidenza che la riduzione delle sezioni comporterà il rischio di un aumento dell'astensionismo. Ritiene, peraltro, che l'incremento del numero di elettori delle sezioni da 500 a 700 non rechi alcun significativo vantaggio sotto il profilo della tutela della segretezza del voto, che costituisce, ovviamente, un obiettivo del tutto condivisibile.

Sulla base di tali considerazioni, invita a un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come sia necessario temperare diverse esigenze, fra le quali, alla luce delle difficoltà verificatesi, in particolare a Palermo, nelle consultazioni dello scorso 12 giugno, quella di garantire l'ordinata costituzione degli uffici elettorali di sezione, che sarebbe agevolata dalla riduzione del numero delle sezioni.

Il sottosegretario Carlo SIBILIA, con riferimento alle considerazioni svolte dai deputati Ceccanti e Fornaro, osserva come la proposta emendativa in esame non intervenga sul terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, il quale prevede, laddove vi siano particolari condizioni di lontananza e di mobilità tali da rendere difficile l'esercizio del voto, la possibilità di costituire sezioni elettorali con un numero di elettori non inferiori a 50.

Federico FORNARO (LEU) rileva, con riferimento alla precisazione resa dal Sot-

tosegretario Sibilìa, come la riduzione del numero delle sezioni comporti comunque inevitabilmente l'aumento delle distanze.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede una breve sospensione della seduta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.45.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che la deputata Baldino insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 7.04

Carlo SARRO (FI) richiama l'attenzione sulla delicatezza della proposta emendativa in esame, sia per i profili di criticità evidenziati dal deputato Fornaro sia in considerazione delle difficoltà, che si registrano sempre più frequentemente, nel completamento delle operazioni da parte degli uffici elettorali di sezione. Osserva come sotto tale ultimo profilo si delinei, anche sulla base di quanto emerge in sede di contenzioso, un quadro allarmante circa la correttezza del procedimento elettorale. Esprime, pertanto, la contrarietà del suo gruppo alla proposta emendativa in esame.

Augusta MONTARULI (FDI), associandosi alle considerazioni del deputato Fornaro, dichiara il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Baldino 7.04. Condivide l'esigenza di assicurare l'effettiva segretezza del voto, ma ritiene che tale questione debba essere risolta in altro modo.

Andrea GIORGIS (PD) sottolinea come si tratti di un tema meritevole di un ulteriore approfondimento, al fine di individuare una soluzione che tuteli le esigenze, parimenti rilevanti, di garantire l'effettiva segretezza del voto e di evitare le difficoltà prospettate dal deputato Fornaro. Ritiene che si potrebbe, al riguardo, ipotizzare di non intervenire sui luoghi fisici in cui gli elettori possono esprimere il voto, che dunque resterebbero invariati, e di ridurre invece le sedi nelle quali svolgere le ope-

razioni di scrutinio, prevedendo in sostanza delle sezioni distaccate in cui gli elettori esercitano il voto, salvo poi trasportare le relative schede nella sede in cui si svolge lo scrutinio.

Vittoria BALDINO (M5S) rileva come il suo articolo aggiuntivo 7.04 sia mutuato dal testo della proposta di legge cosiddetta « elezioni pulite » a prima firma della deputata Nesci, su cui si è già registrata un'ampia convergenza parlamentare ed approvata dalla Camera. Sottolinea, altresì, come la *ratio* della proposta emendativa sia quella di impedire la riconoscibilità del voto nelle sezioni più piccole. Ciò premesso, osserva come tale questione possa essere compiutamente affrontata con l'introduzione del voto anticipato presidiato, secondo le indicazioni contenute nel Libro bianco per la riduzione dell'astensionismo, e, anche in considerazione delle riserve che sono state formulate nel corso della discussione, ritira l'articolo aggiuntivo 7.04, riservandosi di presentare in Assemblea una proposta emendativa che tenga conto di tutte le esigenze prospettate.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Baldino 6.020 è stato erroneamente posto in votazione, laddove esso era stato invece precedentemente ritirato: annulla, pertanto, la relativa votazione.

Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, ed essendo pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, nonché del Comitato per la legislazione, avverte che si passerà alla votazione sulla proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Informa inoltre che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*), volta ad apportare al testo alcune modifiche di carattere esclusivamente lessicale, la quale sarà ora posta in votazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento.

La Commissione approva la proposta di correzione di forma.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, Sabrina De Carlo, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere le votazioni sugli emendamenti, esaminando i subemendamenti Nobili 0.1.100.5 e Francesco Silvestri 0.1.100.1 e l'emendamento 1.100 dei relatori, accantonati nella seduta di ieri.

Annagrazia CALABRIA (FI), *relatrice*, anche a nome del relatore Ceccanti, propone di riformulare i subemendamenti Nobili 0.1.100.5 e Francesco Silvestri 0.1.100.1 nel medesimo testo riportato in allegato (*vedi allegato 4*). Fa notare come tale proposta di riformulazione sia stata elaborata a seguito di un lungo e approfondito confronto con i proponenti e con i gruppi.

Luciano NOBILI (IV) dichiara di accettare la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 0.1.100.5, condividendone lo spi-

rito, volto a promuovere il decentramento amministrativo di Roma Capitale.

Vittoria BALDINO (M5S), nel precisare che il nuovo testo unificato, adottato come testo base della Commissione, già prevedeva una disposizione condivisibile in materia di decentramento amministrativo, apprezza il tentativo di sintesi dei relatori, accettando la proposta di riformulazione del subemendamento Francesco Silvestri 0.1.100.1, di cui è cofirmataria. Ritiene infatti che il tema del decentramento delle funzioni amministrative di Roma capitale sia di assoluta rilevanza e vada affrontato seriamente.

La Commissione approva gli identici subemendamenti Nobili 0.1.100.5 e Francesco Silvestri 0.1.100.1, come riformulati nel medesimo testo (*vedi allegato 4*). Approva, quindi, l'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato 4*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative; non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 maggio 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, ricorda che, alla luce di quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Com-

missione, ai sensi dell'articolo 85, comma 7, del Regolamento, su ciascun emendamento posto in votazione è consentito un intervento per gruppo, per una durata non superiore a 5 minuti per intervento, fermo restando che la Presidenza si riserva, alla luce del successivo andamento dei lavori, di valutare se rivedere eventualmente tale tempistica.

Avverta quindi che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Forciniti 1.153.

Edoardo ZIELLO (LEGA) condivide lo spirito dell'emendamento Forciniti 1.153, che va nella direzione di garantire la legalità e il rigore nell'ambito del procedimento di riconoscimento della cittadinanza. Fa notare che i recenti gravi fatti di cronaca avvenuti a Peschiera del Garda dimostrano come sia necessario verificare che la cittadinanza sia concessa al termine di un percorso di effettiva integrazione degli immigrati.

Si meraviglia quindi che un gruppo come il PD, il quale vanta esperienze di amministrazione locale, a differenza del gruppo del M5S, non comprenda come la questione della cittadinanza vada affrontata con serietà, considerati i molti problemi che potrebbero ricadere sui sindaci, anche a livello di sicurezza.

Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Forciniti 1.153, ritenendo che le priorità del Paese siano altre rispetto alla tematica affrontata dal provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Forciniti 1.153.

Simona BORDONALI (LEGA) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Forciniti 1.154, il quale prevede che il minore straniero abbia superato un apposito esame finale. Pur precisando che sarebbe stato meglio specificare da subito le modalità di svolgimento di tale esame, ritiene giusto prevedere che il riconoscimento della cittadinanza avvenga, non automaticamente, ma al termine di un effettivo percorso di integrazione.

Augusta MONTARULI (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Forciniti 1.154, ritenendo condivisibili le finalità perseguite da tale proposta emendativa, al pari di quelle del precedente emendamento Forciniti 1.153.

La Commissione respinge l'emendamento Forciniti 1.154.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Corneli 1.155.

Simona BORDONALI (LEGA), illustrando il suo emendamento 1.156, ne raccomanda l'approvazione, dal momento che chiarisce le procedure di riconoscimento della cittadinanza, che, allo stato, secondo l'attuale formulazione del provvedimento in esame, appaiono vaghe e poco chiare.

Ritiene infatti necessario subordinare il riconoscimento della cittadinanza al completamento di un percorso di integrazione degli immigrati, facendo notare che già la normativa vigente prevede per i genitori la possibilità di acquisirla dopo 10 anni di residenza, qualora realmente la vogliano conseguire.

La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.156.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Stefani 1.157, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, dal momento che chiarisce le fasi della procedura di riconoscimento della cittadinanza.

Fa infatti notare come, in base all'attuale formulazione del provvedimento, che prevede automatismi nel riconoscimento della cittadinanza, oggi sarebbe possibile riconoscerla anche a quegli immigrati di seconda generazione che sono stati di recente protagonisti di atti di devastazione della città di Peschiera del Garda, molestando donne e arrivando persino ad impedire agli italiani e ai soggetti di pelle bianca di salire su un treno.

Auspica dunque che la cittadinanza sia riconosciuta previa verifica delle effettive

condizioni di integrazione degli immigrati, consentendo di distinguere tra chi la merita e chi non la merita.

La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.157.

Cristian INVERNIZZI (LEGA), anche a nome dei deputati Iezzi, Bordonali e Tonelli, chiede la verifica del numero legale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, constata che la Commissione è in numero legale per deliberare.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.158.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento Ziello 1.161, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a prevedere che alla domanda di riconoscimento della cittadinanza siano allegati l'atto di nascita e il certificato penale, nell'ottica di consentire, ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, la valutazione degli eventuali precedenti e, in generale, della condotta del richiedente.

Ribadisce la contrarietà del suo gruppo al riconoscimento della cittadinanza prima del compimento del diciottesimo anno di età, che costituisce una fattispecie non prevista dalla vigente legge sulla cittadinanza.

Richiama, inoltre, nuovamente l'attenzione sui fatti di Peschiera del Garda, osservando come sia imprescindibile dotarsi di strumenti che consentano di rifiutare la cittadinanza a chi abbia compiuto atti di molestia nei confronti di ragazze o di devastazione di una città, tali da richiedere addirittura l'intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa.

Sottolinea come debbano essere previsti criteri e limiti rigorosi e come sia del tutto illusorio ritenere che la mera frequenza scolastica possa di per sé costituire una garanzia di avvenuta integrazione.

Rileva quindi come la cittadinanza non possa costituire uno strumento di integrazione, bensì, semmai, l'attestazione dell'avvenuta integrazione, e come non sia ammissibile alcun automatismo nel riconosci-

mento della cittadinanza basato sulla mera frequenza di un ciclo scolastico.

Vittoria BALDINO (M5S) esprime, a nome del suo gruppo, la ferma condanna dei fatti di Peschiera del Garda ma rileva come tale vicenda non possa essere strumentalizzata per attaccare la proposta sullo *ius scholae*. Ritiene infatti che i fatti di Peschiera del Garda non abbiano alcuna attinenza con il provvedimento in esame e rileva come, utilizzando le argomentazioni sostenute dalla Lega, si dovrebbe revocare la cittadinanza italiana ai cittadini italiani che si rendano responsabili di atti di discriminazione.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Ziello 1.161, associandosi alle considerazioni del deputato Iezzi.

Con riferimento alle considerazioni della deputata Baldino, osserva come l'urgenza del provvedimento in esame sia stata motivata con la necessità di includere i minori stranieri, ma sottolinea come i fatti di Peschiera del Garda dimostrino l'inconsistenza di tale posizione, in quanto la concessione della cittadinanza non può in alcun modo determinare di per sé l'inclusione dello straniero. Rileva come, dunque, il provvedimento in esame appaia del tutto ingiustificato, atteso che ai minori stranieri sono comunque garantiti nel nostro ordinamento i diritti fondamentali, fra cui quelli all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

Emanuele FIANO (PD) esprime netta condanna per i fatti di Peschiera del Garda, che giudica orribili, ma rileva come essi non attengano, a suo avviso, al tema della cittadinanza né a quello dell'inclusione. Rileva come i provvedimenti legislativi siano

per loro natura generali e astratti e come i fatti di Peschiera del Garda, pur certamente gravi, non inficino l'opportunità di un provvedimento legislativo che preveda che il percorso di scolarizzazione sia discriminante per la concessione della cittadinanza.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), dopo aver ricordato come i gruppi del centrodestra abbiano presentato proposte emendative volte a correggere e migliorare il testo in esame, nega che i fatti di Peschiera del Garda non abbiano attinenza con il provvedimento in esame. Rileva infatti come qualsiasi ordinamento non possa prescindere, ai fini del riconoscimento della cittadinanza, dalla valutazione del comportamento tenuto dal soggetto sia prima sia dopo la richiesta di cittadinanza e come, dunque, ai fini di tale riconoscimento non possa certamente essere ritenuta sufficiente la mera frequenza di un percorso formativo senza alcuna valutazione della condotta del soggetto.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.161.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3343, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la delega legislativa prevista dal disegno di legge investa le materie « sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie », riservate alla competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

richiamato come l'articolo 53 della Costituzione, individuando i due principi fondamentali che ispirano il nostro sistema di imposizione fiscale, preveda, al primo comma, che « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva » e, al secondo comma, che « Il sistema tributario è informato a criteri di progressività »;

segnalato come tali principi, nel corso degli anni, abbiano formato oggetto di ampia elaborazione da parte della Corte costituzionale, che ne ha delineato la caratterizzazione, indicando anche le caratteristiche delle prestazioni tributarie;

rilevato come il comma 7 preveda che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla « data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati » in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fare riferimento alla « data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati » anziché alla « data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi », al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

ALLEGATO 2

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: alle elezioni politiche.

6.11. (Nuova formulazione) Brescia, Alaimo, Azzolina, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Zanichelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di elezioni politiche) – 1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si appli-

cano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

6.016. Magi, Costa

ALLEGATO 3

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo.

PROPOSTA DI CORREZIONI DI FORMA APPROVATA

All'articolo 2:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: in cui si svolgono anche le sono inserite le seguenti: votazioni per le;

al quarto periodo, le parole: , dando la precedenza alle sono sostituite dalle seguenti: ed è effettuato iniziando dalle schede per le e le parole: e poi a quelle sono sostituite dalle seguenti: e passando poi a quelle per le elezioni;

al quinto periodo, le parole: rispettive consultazioni sono sostituite dalle seguenti: consultazioni di rispettiva pertinenza.

All'articolo 3:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: impossibilità alla sono sostituite dalle seguenti: impossibilità di;

al quarto periodo, le parole: di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune sono sostituite dalle seguenti: di propri delegati, compresi nelle liste elettorali del comune, quali presidente e componenti del seggio;

al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: del presente articolo;

al comma 5, le parole: impossibilità alla sono sostituite dalle seguenti: impossibilità di e la parola: comunque è soppressa;

al comma 6, dopo le parole: comma 1-sexies, sono inserite le seguenti: primo periodo,.

All'articolo 4:

al comma 4, alinea, le parole: e non oltre sono soppresse.

All'articolo 5:

al comma 2, secondo periodo, le parole: contrasto alla pandemia sono sostituite dalle seguenti: contrasto della pandemia e sono aggiunte, in fine, le parole: , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.

All'articolo 6:

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: nei comuni sono inserite le seguenti: con popolazione;

al terzo periodo, le parole: che non esercitano sono sostituite dalle seguenti: che non abbiano esercitato.

All'articolo 7:

al comma 1:

al capoverso 1-ter, la parola: individuati è sostituita dalla seguente: individuato;

al capoverso 1-quinquies, primo periodo, le parole: e il Ministro sono sostituite dalle seguenti: e con il Ministro;

al comma 6, lettera b):

al numero 2), le parole da: dopo le parole: « Ufficio territoriale fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: le parole: « all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi comuni;

al numero 5), le parole: le parole « di Roma » sono soppresse, sono sostituite dalle seguenti: le parole: « , da parte del Comune di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « da parte del competente comune »;

al comma 8, secondo periodo, la parola: provvedimento è sostituita dalla seguente: decreto e le parole: presente decreto sono sostituite dalle seguenti: presente articolo.

All'articolo 8:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

al comma 3, le parole: pari euro sono sostituite dalle seguenti: pari a euro e le parole: Programma Fondi di riserva e speciali sono sostituite dalle seguenti: programma « Fondi di riserva e speciali ».

ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'emendamento 1.110 dei Relatori, alla lettera b), dopo le parole: Regione Lazio inserire il seguente periodo: Roma Capitale, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, assicura forme di decentramento.

* **0.1.100.5.** Nobili (*Nuova formulazione*).

* **0.1.100.1.** Francesco Silvestri (*Nuova formulazione*).

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *premettere il seguente periodo: La legge dello Stato disciplina l'ordinamento*

di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni.

b) *sostituire le parole da: e le altre materie fino alla fine del comma con le seguenti: , individuati con statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la Regione Lazio.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.100. I Relatori.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione del relatore</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta sono proseguite le votazioni sulle proposte emendative, che continueranno nella seduta odierna a partire dagli identici emendamenti 2.8 Sodano e 2.9 Bellucci, sui quali in qualità di relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso alla decisione della Commissione.

Prima di passare all'esame delle citate proposte emendative, avverte che, in qualità di relatore, ha presentato la proposta di riformulazione dell'emendamento Paolini

1.19 (*vedi allegato 1*), sul quale aveva inizialmente espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si era rimesso alla decisione della Commissione e che successivamente era stato accantonato, nonché l'identica proposta di riformulazione degli emendamenti Magi 3.4, sul quale aveva inizialmente espresso parere favorevole, e Turri 3.5, sul quale aveva inizialmente espresso parere contrario (*vedi allegato 1*). Avverte infine che ha presentato la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Potenti 5.01 (*vedi allegato 1*), sul quale aveva inizialmente espresso parere contrario, mentre formula un parere contrario sugli altri articoli aggiuntivi Carnevali 5.08 e 5.09 e Lattanzio 5.010, anch'essi accantonati.

Roberto TURRI (LEGA) chiede che sia concesso ai membri della Commissione un po' di tempo affinché possano prendere visione delle riformulazioni testé presentate dal relatore.

Gianluca VINCI (FDI) si associa alla richiesta del collega Turri.

Alessia MORANI (PD) associandosi alle richieste dei colleghi, chiede una breve sospensione per poter prendere visione delle proposte di riformulazione presentate.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta per consentire a tutti i membri della Commissione di consultare le proposte di riformulazione testé presentate.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 13.40.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 2.8; si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VINCI (FDI), facendo presente che l'emendamento 2.9 Bellucci, in quanto soppressivo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in discussione, va nella direzione di limitare la portata del-

l'intervento normativo finalizzato alla legalizzazione della produzione in proprio della *cannabis*, ritiene che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 73 del T.U. in materia di stupefacenti sia corretta e, pertanto, non ritiene opportuna alcuna modifica al testo vigente.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.9 e approva l'emendamento 2.387 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Turri 2.10 deve ritenersi precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.387 del relatore. Costata, inoltre, l'assenza dei presentatori degli emendamenti Cunial 2.11 e 2.12; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Annibaldi 2.14.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 2.15; si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.16 e approva l'emendamento Bellucci 2.17 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che l'approvazione dell'emendamento Bellucci 2.17 determina la preclusione delle votazioni dall'emendamento Bellucci 2.18 all'emendamento Varchi 2.295. Avverte quindi che la Commissione passerà all'esame delle identiche proposte emendative Bellucci 2.296 e Turri 2.297.

Gianluca VINCI (FDI), ritenendo che il testo in discussione intervenga in una materia delicatissima, come quella degli stupefacenti, in maniera blanda e con disposizioni dalla scarsa portata normativa, fa presente che il Gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato diverse proposte emendative soppressive, tra cui quella in discussione, soppressiva della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in discussione, che a suo avviso costituisce parte centrale del-

l'intervento normativo. Pertanto, invita tutti i gruppi contrari a tale proposta legislativa a votare l'emendamento in discussione, anche nella convinzione che tale proposta non abbia il sostegno della maggioranza dei cittadini italiani.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 2.296 e Turri 2.297.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.298 formulata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Magi 2.298 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che l'approvazione dell'emendamento Magi 2.298, come riformulato, determina la preclusione delle votazioni dall'emendamento Bellucci 2.299 all'emendamento Bellucci 2.371. Avverte quindi che la Commissione passerà all'esame dall'emendamento Annibali 2.372.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Annibali 2.372 e l'emendamento 2.388 del relatore (*vedi allegato 2*).

Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare il contenuto dell'emendamento Bellucci 2.373 soppressivo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame, ritiene che la normativa attualmente prevista dal comma 3 dell'articolo 73 sia adeguata. Pertanto, esorta tutti i gruppi contrari alla finalità della presente proposta di legge di legalizzare la coltivazione e la detenzione della *cannabis*, a votare tale proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.373 e approva l'emendamento 2.389 del relatore (*vedi allegato 2*).

Gianluca VINCI (FDI), nell'illustrare il contenuto degli identici emendamenti Bellucci 2.374, Turri 2.375 e Magi 2.376, sop-

pressivi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo in esame, rammenta la contrarietà del gruppo di Fratelli d'Italia alla legalizzazione della *cannabis*, che sarebbe invece l'intento dei presentatori della proposta di legge in esame. Ritiene che il Governo e il Parlamento non possano consentire l'approvazione di una siffatta disciplina di depenalizzazione e liberalizzazione della coltivazione e della detenzione di stupefacenti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo in generale sull'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che l'emendamento 2.389 del relatore testé approvato prevede le sole condotte della coltivazione, della produzione e della fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III, nulla prevedendo in riferimento all'importazione o, comunque, alla distribuzione di tali sostanze. Pertanto, ritiene che la proposta in discussione sia carente rispetto alla disciplina di alcune condotte penalmente rilevanti che nella realtà rappresentano la casistica nettamente prevalente, come l'importazione di sostanze stupefacenti da altri Paesi.

Manfredi POTENTI (LEGA), facendo presente che il Gruppo della Lega è nettamente contrario alla formulazione dell'articolo 2 del testo base, auspica l'approvazione degli emendamenti soppressivi in discussione. Stigmatizzando lo scambio proposto dal testo in esame volto, da un lato, a modificare la reclusione da due a sei anni prevista dall'attuale comma 4 dell'articolo 73, aumentando il massimo edittale a dieci anni e, dall'altro, a limitare l'applicazione di tale norma alle sole condotte che riguardano le sostanze di cui alla Tabella II, ritiene una forzatura l'eliminazione da parte del testo in esame delle condotte minori, in virtù della quale, fino ad oggi, per le modalità e circostanze dell'azione la condotta viene dequalificata in virtù della sua portata lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma. Difatti, ritiene si tratti di uno stravolgimento di un sistema normativo già ritenuto inadeguato dal proprio gruppo,

che, difatti, ha presentato la proposta a prima firma Molinari, definita « droga zero », volta a eliminare la differenziazione tra le condotte ordinarie e quelle ritenute di lieve entità. Ritenendo che il testo in discussione elimini condotte assolutamente pericolose, fa presente che dietro a condotte ritenute di lieve entità possono nascondersi reti di spaccio ben più strutturate rispetto al singolo soggetto che pone in essere concretamente l'attività delittuosa, spesso riconducibili alla criminalità organizzata, la quale ha imparato a sfruttare tali norme proprio al fine di incrementare le proprie attività illecite, senza incorrere in sanzioni penali gravi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 2.374, Turri 2.375 e Magi 2.376.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, in riferimento all'intervento dell'onorevole Paolini, apprezzando la sollecitazione pervenuta e rammentando che è sempre disponibile ad accettare miglioramenti al testo provenienti da tutte le forze politiche, fa presente che l'emendamento 2.389 del relatore riguarda una specificazione in merito ai soggetti titolari di autorizzazioni.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.377, formulata dal relatore.

Lucia ANNIBALI (IV) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.378, formulata dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Magi 2.377 (*nuova formulazione*) e Annibali 2.378 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Gianluca VINCI (FDI) domandandosi il motivo della formulazione della proposta di legge che prevede la soppressione dei commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 73 del T.U. in materia di stupefacenti e poi l'introduzione, con l'articolo 3 del testo in discussione, della medesima tematica nel nuovo

articolo 73-*bis*, ritiene che tale formulazione sarà fonte di poca chiarezza e pertanto chiede che venga approvato l'emendamento in discussione Bellucci 2.379 volto a sopprimere la lettera *f*) dell'articolo 2 del testo in esame.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo in generale sulle modifiche all'articolo 73, ritiene che la mancanza nella fattispecie illecita della condotta dell'importazione possa essere fonte di una scappatoia normativa per soggetti che vorranno importare sostanze stupefacenti, tra cui i cosiddetti « precursori », da altri Paesi. Si chiede, pertanto, se il relatore abbia approfondito tali aspetti, anche in considerazione del fatto che le innovazioni che si stanno apportando, pur non così rilevanti se singolarmente considerate, anche attraverso l'intervento della giurisprudenza e l'applicazione del principio del *favor rei*, possono determinare la moltiplicazione, con la scusa della coltivazione in proprio di *cannabis*, di centri artigianali di produzione di sostanze stupefacenti, pericolosi per la salute pubblica e che si sottraggono a qualsiasi tipo di imposizione tributaria. Rammenta, inoltre, la possibilità che con tale normativa si possano verificare casi di spaccio « di necessità », per cui un soggetto che coltiva per uso personale la sostanza stupefacente inizi a venderla in caso di necessità economica, sottraendo inoltre tali proventi a qualsiasi tipo di tassazione. Ritenendo che la formulazione dell'articolo 73 sia particolarmente complessa e affronti temi assai rilevanti, auspica che tutti i colleghi siano assolutamente consapevoli delle modifiche che la Commissione sta apportando e invita nuovamente il relatore ad approfondire le tematiche trattate. Rammenta inoltre, come fatto nelle scorse sedute, che alcuni studi hanno dimostrato che negli Stati americani in cui è stata legalizzata la *cannabis*, a fronte di conseguenze economiche positive, sono aumentati gli incidenti stradali causati da soggetti che hanno assunto sostanze stupefacenti e i soggetti con disturbi psicologici dovuti all'abuso di sostanze stupefacenti. Inoltre, fa presente che la legalizzazione della condotta della coltivazione e della detenzione

di *cannabis* avrà l'effetto di abbassare la soglia di percezione del pericolo di tali condotte e che chi inizia ad assumere droghe leggere probabilmente prima o poi passerà non solo ad assumere droghe pesanti, ma finirà anche per spacciarle.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.379.

Roberto TURRI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.380 che sostituisce le lettere *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato in esame. Sottolinea come tali lettere siano volte a sopprimere i commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti che dispongono per il caso in cui, per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, il fatto sia di lieve entità. Rammenta quindi che la disciplina dei fatti di lieve entità è stata ora prevista all'articolo 3 del testo unificato in esame e che sulla formulazione di tale disposizione anche il collega Vazio, in una precedente seduta, aveva sollevato delle perplessità. Evidenzia come la proposta emendativa in esame sia volta ad innalzare la pena della reclusione e le multe nei casi di lieve entità e ritiene che essa, coerente con la posizione del suo gruppo sul tema, dimostri come la Lega sia critica nei confronti di un provvedimento che legalizza la possibilità di produrre sostanze stupefacenti e che riduce le pene per tali reati. Ritenendo che il testo unificato in esame possa introdurre nell'ordinamento conseguenze deleterie e che le sostanze stupefacenti siano particolarmente dannose, ribadisce che il suo gruppo considera necessario contrastarne il consumo con rigore.

Gianluca VINCI (FDI) sottolinea come a suo avviso il testo unificato in esame introduca nell'ordinamento un vuoto normativo di difficile comprensione. Evidenzia infatti che attualmente i piccoli spacciatori sono arrestati in forza del disposto di cui al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli

stupefacenti che il testo unificato in esame, con la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 2, intende sopprimere, salvo poi disciplinare i fatti di lieve entità all'articolo 3, introducendo un nuovo articolo 73-*bis* del citato testo unico. A suo avviso sarebbe stato più corretto, per una questione di coerenza normativa, modificare il citato comma 5 dell'articolo 73 senza introdurre il nuovo articolo 73-*bis*.

Manfredi POTENTI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Turri 2.380, del quale è cofirmatario. Sottolinea come tale proposta emendativa, tra l'altro, sia volta ad abrogare il comma 5-*bis* dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti che attualmente rappresenta un espediente utilizzato dagli avvocati per sottrarre l'imputato alla pena detentiva, attraverso l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. A suo avviso tale disposizione rappresenta una scorciatoia per consentire una legittimazione del sistema verso una condotta che il suo gruppo ritiene pericolosa.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, evidenzia come l'emendamento Turri 2.380 non possa essere accolto o riformulato in quanto la scelta effettuata è stata quella di creare una fattispecie autonoma per quanto riguarda il reato di spaccio di lieve entità. Sottolinea quindi come riportare all'interno dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti le sanzioni per i fatti di lieve entità sarebbe in contrasto con il provvedimento.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) concorda con i colleghi che sono intervenuti prima di lei e che hanno evidenziato i rischi che un intervento parziale sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti potrebbe determinare. Rammenta che il citato testo unico ha avuto dei lavori preparatori molto lunghi e che la *ratio* dello stesso è quella di porre le istituzioni al centro rispetto ad una norma che affronta le problematiche relative alla droga e alla tossicodipendenza a 360 gradi.

Evidenzia come, sebbene in ragione della sua vetustà la disposizione debba essere aggiornata, la stessa, per gli anni in cui è stata adottata, ha rappresentato un'ottima legge. Sottolinea quindi come alla base di tale testo unico vi sia un filo conduttore che congiunge tutte le sue parti e ritiene che, qualora se ne modificasse una parte, ciò determinerebbe ripercussioni su tutto il provvedimento. Per tale ragione, evidenzia come, eliminando alcuni passaggi fondamentali dall'articolo 73 del testo unico, rimarrebbe un combinato disposto non più in equilibrio nei suoi principi portanti. Rammenta come nel corso delle audizioni svolte sia stato evidenziato che il problema della droga attualmente non necessita di essere affrontato sotto il profilo penalistico e come in tale sede sia emerso chiaramente che è importante intervenire sul testo unico per quanto attiene al sistema dei servizi – a partire dallo Stato centrale per arrivare alla capillarità delle organizzazioni – valutando invece attentamente gli interventi da effettuare relativamente alle questioni penali. Per tali ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia si dichiara critico sul provvedimento e stigmatizza la mancanza di consapevolezza in merito a quanto un correttivo non sia utile se non tiene conto di tutti gli aspetti. Ritiene da ultimo particolarmente grave che la Commissione intervenga sulla materia senza tenere in considerazione le osservazioni degli auditi e dimostrando scarsa consapevolezza in merito agli effetti che dai tagli avventati sul testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti possano discendere.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritiene che l'impostazione di fondo della collega Bellucci sia condivisibile e sottolinea come nessuno voglia dare neanche l'impressione che le questioni legate all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti possano essere trattate soltanto da un punto di vista penalistico. Sottolinea infatti come sia necessario un approccio alla questione che tenga conto di tutti gli aspetti ad esso connessi, tuttavia evidenzia come il provvedimento in esame sia mosso da una indicazione che è arrivata al Parlamento dall'Esecutivo attraverso la Conferenza nazio-

nale sulle droghe che si è svolta a Genova lo scorso ottobre. Rileva infatti che tale Conferenza, nei suoi vari tavoli, ha fornito al Parlamento un'indicazione che attraverso il provvedimento in esame il legislatore sta cogliendo, in base alla quale i reati di lieve entità non devono necessariamente condurre in carcere, specie se questi si accompagnano a situazioni di uso o di abuso di sostanze stupefacenti da parte di chi li commette. Evidenzia come nel corso delle audizioni svolte, il Servizio centrale antidroga del Ministero dell'Interno ha fatto presente che in sette casi su dieci si finisce in carcere per reati di lieve entità segnalando tale circostanza come un dato di incoerenza della normativa. Sottolinea quindi che il testo unificato in esame prevede le pene anche per i reati di lieve entità che riguardano le sostanze pesanti e riduce la sanzione penale per quanto riguarda la *cannabis* portandola a un massimo di pena che coincide con il minimo di pena per il fatto non di lieve entità. Ritenendo che l'intervento in discussione sia moderato e ragionevole, ribadisce infine che nessuno vuole ridurre una questione così importante soltanto all'aspetto penalistico.

Pierantonio ZANETTIN (FI) condivide le preoccupazioni dei colleghi in merito al provvedimento che appare come un intervento spot che si inserisce in un testo unico che aveva una sua coerenza. Ritiene che il testo unificato in esame presenti delle smagliature che potrebbero generare dei vuoti normativi. Nel comprendere la necessità di un intervento parlamentare sulla materia, manifesta la preoccupazione del suo gruppo in ordine al rischio che un intervento spot possa determinare un'incoerenza del sistema.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Turri 2.380 e Bologna 2.381.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 2.382, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato in esame e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.382.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 2.383, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 in esame, a suo avviso poco chiara in quanto riproduce il comma 7 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti aggiungendo soltanto al termine di tale disposizione la locuzione « ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti ». Ritenendo che tale introduzione non sia convincente, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in discussione.

Manfredi POTENTI (LEGA) sottolinea anche come la Lega manifesti perplessità in merito all'opportunità di introdurre al comma 7 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti la locuzione « ovvero nell'individuazione o la cattura dei concorrenti ». A suo avviso sarebbe stato più corretto utilizzare la locuzione « nel far individuare » per non far pensare ad una azione diretta all'individuazione del complice e quindi per non lasciar dubbi sulla possibilità che si voglia introdurre una taglia sugli autori dei reati.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) chiede chiarimenti in merito alla portata della norma introdotta dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 in esame. Sottolinea infatti che l'attuale comma 7 dell'articolo 73 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti diminuisce dalla metà a due terzi le pene previste dai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 73 per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Rileva come la nuova formulazione del citato comma 7 prevista dalla lettera *h*) in esame faccia riferimento invece alle pene previste « ai sensi del presente articolo ». Sottolineando come i commi riferiti alla

parte sanzionatoria nel citato articolo 73 siano soltanto quelli da 1 a 6, ritiene che l'innovazione introdotta dalla predetta lettera *h*) sia puramente lessicale.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore* evidenzia come nella predisposizione del testo unificato in esame si sia optato per una sostituzione integrale del comma 7 dell'articolo 73 del testo unico, sia per una questione di coordinamento, visto che i commi 5, 5-*bis* e 5 -*ter* del citato articolo 73 sono stati soppressi rispettivamente dalla lettera *f*) e dalla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 2 in esame, sia perché si è ampliato il campo della collaborazione. Sottolinea infatti che mentre nel testo originario la collaborazione si concretizzava « aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti », con la nuova disposizione essa si allarga anche « alla individuazione o alla cattura dei concorrenti », di fatto prevedendo un ulteriore aspetto che potrebbe essere di aiuto per le forze dell'ordine.

Catello VITIELLO (IV), precisando di aver compreso, a seguito della spiegazione testé fornita dal presidente e relatore, le ragioni che lo hanno indotto a proporre le modifiche di cui alla lettera *h*) in discussione, evidenzia come lo stesso abbia proposto una nuova formulazione dell'emendamento Magi 3.136, con la quale si sopprimono le parole: « o la cattura » dal comma 2 del nuovo articolo 73-*bis* del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame. A suo avviso trattandosi di condotte sovrapponibili, sarebbe opportuno adeguare ad un'unica formulazione le ipotesi previste nelle due disposizioni.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento 3.136 del collega Magi, fa presente che, trattandosi della fattispecie di spaccio di lieve entità, il riferimento al termine « cattura » risulterebbe superfluo. Precisa a tale proposito che, se si fosse in presenza di un'i-

potesi di cattura dei concorrenti, ciò vorrebbe dire che ci si troverebbe di fronte ad una fattispecie diversa. Assicura comunque che alla questione verrà dedicato il necessario approfondimento.

Catello VITIELLO (IV), nel rimettersi alle valutazioni del presidente e relatore, sottolinea la necessità di intervenire sulle disposizioni in questione per motivi di coordinamento, al fine di evitare di introdurre ingiustificate disparità di trattamento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, assicura che un ulteriore approfondimento della questione potrà essere svolto anche nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), con riferimento alla considerazione del collega Vitiello, ritiene che, se ha ben compreso, l'aver collaborato alla cattura degli eventuali complici non è più una condizione *sine qua non* per l'accesso all'attenuante.

Catello VITIELLO (IV) chiarisce al collega Paolini che in questo caso ci si sta riferendo esclusivamente alla fattispecie dello spaccio di lieve entità.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), riallacciandosi alle considerazioni del collega Vitiello, interviene per precisare che sia la Cassazione sia diversi Corti di appello hanno riconosciuto il reato di associazione anche nei casi di spaccio di piccole quantità di sostanza stupefacente. Nel sottolineare, pertanto, che la fattispecie dello spaccio di lieve entità non esclude in assoluto il reato di associazione, evidenzia la necessità di garantire il necessario coordinamento tra le norme richiamato dal collega Vitiello. Auspica in conclusione un ripensamento sulla questione.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, assicura che al tema verrà dedicata la necessaria attenzione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bellucci 2.383 e Annibaldi 2.384.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritira l'emendamento a sua firma 2.385.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 2.386, volto a sopprimere la lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 2 che a suo parere rappresenta un intervento del tutto pleonastico, dal momento che il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico sulle sostanze stupefacenti viene soppresso dal provvedimento in esame. Ribadisce pertanto che, se il provvedimento in esame verrà approvato, l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390 del 1990 risulterà privo del citato comma 5, inducendo tra l'altro i lettori a ritenere che vi sia stato un'omissione nella composizione del testo. Chiede quindi che, almeno per una questione di decoro legislativo, venga ripristinato il contenuto del comma 5.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), riferendosi all'intervento recato con la lettera *i*) sul comma *7-bis* dell'articolo 73 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti, si domanda quale sia la logica sistematica alla base delle modifiche introdotte con il provvedimento in esame.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che, essendo soppresso dal provvedimento in esame il comma 5 dell'articolo 73, per ragioni di coordinamento è necessario conseguentemente eliminare dal comma *7-bis* del medesimo articolo il riferimento al comma 5. Precisa altresì che il contenuto dei commi *5-bis* e *5-ter* dell'articolo 73 sono stati trasferiti nel successivo articolo *73-bis*.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 2.386.

Gianluca VINCI (FDI) fa presente che l'emendamento Bellucci 3.2 intende sopprimere l'intero articolo 3 del provvedimento in esame che stravolge il contenuto del testo unico in materia di sostanze stupefa-

centi. Ritiene infatti che non si possa procedere in tal modo, reintroducendo in un nuovo articolo 73-bis il contenuto dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 73, di fatto operandone un riassunto depenalizzato. Considera, in conclusione, che ci si trovi di fronte ad una produzione normativa assolutamente impropria.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Parisse 3.1 e Bellucci 3.2.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.3, fa presente che, in maniera analoga alle successive proposte emendative, esso è volto ad evitare interventi confusi sul testo unico in materia di sostanze stupefacenti. A tale proposito precisa che il provvedimento in esame, da un lato, sopprime alcuni commi dell'articolo 73 e, dall'altro, li reintroduce in un nuovo articolo 73-bis, che nella sostanza ritorna sul medesimo tema come se si fosse consapevoli del « pasticcio » realizzato. Nel sottolineare come l'introduzione dell'articolo 73-bis sia causa di ulteriore confusione, rileva che le nuove leggi dovrebbero al contrario garantire miglioramenti nel merito oltre che una maggiore leggibilità del testo, al fine di consentire ai cittadini di comprendere le previsioni senza difficoltà. Al contrario ritiene che l'intervento recato dal provvedimento in esame ottenga il risultato di rendere ancor più opaca e contraddittoria la volontà del legislatore. Volendo mettere da parte il merito delle previsioni introdotte, che Fratelli d'Italia non ritiene condivisibile dal momento che si intende depenalizzare la coltivazione domiciliare della *cannabis* e di conseguenza l'uso di una sostanza stupefacente nociva, censura anche la forma dell'intervento che avrebbe dovuto essere operato in maniera migliore. In conclusione ritiene che il provvedimento in esame costituisca l'ennesimo esempio della difficoltà della maggioranza a scrivere norme che siano aderenti al dettato normativo almeno nella forma.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), rifacendosi all'intervento della collega Bellucci,

pur considerando lodevole il dichiarato intento di voler ridurre lo spazio di commercio della criminalità organizzata, si dichiara convinto che la malavita, una volta approvato il provvedimento in esame, si adeguerà alla situazione, trasformandosi in un vivaio di piantine di *cannabis* per giovani coltivatori inesperti. Anticipando la questione, fa presente che se non si introdurrà l'obbligo di notifica del luogo in cui avviene la coltivazione, un soggetto eventualmente proprietario di 4 immobili potrà liberamente coltivare ben 16 piantine di *cannabis*. Quanto al contenuto dell'articolo 73-bis, ritiene che l'introduzione di una difformità di trattamento avrà come conseguenza che le pene più lievi saranno estese anche ad altre fattispecie, determinando come conseguenza l'ampliamento dell'area di commercio delle sostanze stupefacenti. Si riallaccia quindi alle considerazioni del collega Magi, il quale ha rilevato come molti dei detenuti in carcere siano responsabili di reati minori, sottolineando in primo luogo che tali cosiddetti reati minori in molti casi, soprattutto se reiterati, possono provocare seri danni alle vittime. Fa presente inoltre che a suo parere il vero problema risiede piuttosto nell'eccessiva lunghezza dei nostri processi che si concludono soltanto dopo molti anni con una sentenza definitiva, comportando inevitabilmente la presenza in carcere di un numero elevato di presunti innocenti.

Gianluca VINCI (FDI), nel far presente che l'emendamento Bellucci 3.3 riporta l'attenzione sulle carenze formali del testo in esame, ritiene che il contenuto del nuovo articolo 73-bis avrebbe potuto, in maniera più organica, essere inserito nell'articolo 73, con una opportuna riformulazione del soppresso comma 5. Nel rilevare, inoltre, che il nuovo articolo 73-bis di fatto introduce una pena ridotta per lo spaccio di lieve entità, configurando addirittura le condizioni per la sua esecuzione esterna, chiede la soppressione del comma 1 dell'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.3.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che la riformulazione in

identico testo degli emendamenti Magi 3.4 e Turri 3.5 tiene conto delle sollecitazioni avanzate da diversi colleghi in ordine alla necessità di ricalibrare le sanzioni penali in materia di produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti.

Roberto TURRI (LEGA) dichiara di non accettare la riformulazione avanzata dal relatore dal momento che l'emendamento a sua prima firma 3.5 si muove nella direzione opposta. Nel riconoscere che la riformulazione proposta corregge il tiro rispetto al testo originario, che introduce di fatto pene insignificanti, fa presente tuttavia di non condividere l'intenzione di ridurre le pene per lo spaccio di lieve entità. Nel rilevare a tale proposito la volontà della Lega di incrementare le sanzioni che, come previsto dall'emendamento a sua prima firma 3.5, sono innalzate da un minimo di 3 ad un massimo di 6 anni di reclusione, ribadisce di non poter accogliere la riformulazione proposta dal relatore. In conclusione fa presente come, con la precedente approvazione degli emendamenti Magi 2.377 e Annibaldi 2.378, come riformulati, si sia sostanzialmente messa in salvo la coltivazione della *cannabis*.

Catello VITIELLO (IV) approfitta dell'occasione offerta dagli emendamenti Magi 3.4 e Turri 3.5 per svolgere alcune riflessioni brevi ma fondamentali per argomentare la posizione del suo gruppo. Nel far presente che il testo base non vedeva d'accordo il gruppo di Italia Viva, precisa che in questa, come in altre precedenti occasioni, non si sta operando un vero processo riformatore in materia di canapa, dal momento che il provvedimento in esame si limita a richiamare una giurisprudenza consolidata in materia di coltivazione domestica della *cannabis*. Dichiara pertanto l'intenzione di rammentare tale assenza di novità del provvedimento sia a chi vorrà fregiarsi del merito di averlo fatto approvare sia nei confronti di chi griderà allo scandalo. Fa inoltre presente che sarebbe stato d'accordo se si fosse trattato di una riforma seria che puntasse anche ad uno

spazio di liberalizzazione, ritenendo maturi i tempi per un intervento in tal senso. A suo parere tuttavia la riforma avrebbe dovuto prendere le mosse dalla legge n. 242 del 2016, affrontando la questione unitamente ai colleghi delle Commissioni Agricoltura e Attività produttive. Evidenzia a tale proposito il ritardo dell'Italia in materia di canapa industriale, richiamando inoltre le difficoltà di molti imprenditori i quali hanno visto bloccate le attività che avevano avviato alla luce della legge richiamata. Nel rilevare come nel sistema attuale le eventuali distinzioni siano delegate all'autonoma valutazione del magistrato, si aspetta dal provvedimento in esame una differenziazione dei trattamenti alla luce dell'esistente differenza delle fattispecie. Dichiara pertanto che voterà in senso favorevole alla riformulazione proposta dell'emendamento Magi 3.4 perché introduce una differenza di trattamento a fronte di due distinte fattispecie. Preannuncia, infine, una problematica che ritiene insormontabile e che ha a che fare anche con la tenuta della maggioranza, relativa all'emendamento 3.139 del collega Magi sul quale è stato espresso un parere favorevole. Nell'esprimersi a titolo personale, preannuncia a tale proposito l'intenzione di votare in senso contrario sul provvedimento in esame, qualora l'emendamento venisse approvato, non potendo condividere la soppressione della misura che esclude la tenuità del fatto in caso di cessione verso un minore.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, assicura il collega Vitiello che la questione verrà tenuta nella massima considerazione, augurandosi che i chiarimenti futuri potranno essere risolutivi.

Catello VITIELLO (IV) fa presente di aver posto la questione anticipatamente per consentire le opportune riflessioni.

Alfredo BAZOLI (PD) interviene per esprimere l'apprezzamento del Partito Democratico sulla riformulazione dell'emendamento Magi 3.4 che accoglie alcune preoccupazioni avanzate dal suo gruppo nel corso di sedute precedenti. Ritiene infatti

che rispetto al testo base, che riduceva significativamente le pene per lo spaccio di lieve entità anche per le droghe pesanti, la riformulazione proposta ripristini il corretto equilibrio, mantenendo la pena attualmente prevista per le droghe pesanti e riducendo la pena per la *cannabis*. Ringrazia pertanto il proponente dell'emendamento ed il relatore per la nuova riformulazione che a suo parere risolve la questione in modo corretto e condivisibile.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) a sostegno delle considerazioni del collega Turri fa presente che la fissazione di una pena elevata consente il ricorso ad intercettazioni telefoniche o a mezzo di captatore informatico. Precisa poi che l'emendamento 3.5 del collega Turri non può essere considerato draconiano, essendo volto semplicemente a garantire la serietà delle sanzioni penali. Ritiene infatti che fissare una pena inferiore ai 2 anni di reclusione equivalga nella sostanza a escludere la sanzione penale. A suo avviso sarebbe dunque più coerente dichiarare apertamente la volontà di depenalizzare l'uso delle sostanze stupefacenti leggere, invece di raggiungere tale obiettivo nei fatti, senza ammetterlo preventivamente. Fa presente quindi che ad avviso della Lega spacciare droga è un reato e che dalla commissione di tale reato devono derivare conseguenze serie.

Gianluca VINCI (FDI), riferendosi alle considerazioni del collega Vitiello con riguardo all'emendamento Magi 3.139, chiede se nella sostanza tale proposta emendativa sia volta ad introdurre uno sconto di pena per chi cede sostanze stupefacenti a minorenni precisando come la disposizione non sia di facile lettura.

Catello VITIELLO (IV) precisa che l'emendamento Magi 3.139 è volto a sopprimere l'esclusione della tenuità del fatto in caso di cessione a minore.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ribadisce che la questione verrà affrontata al momento opportuno.

Avverte quindi che il collega Magi ha accolto la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.4.

Alessandro PAGANO (LEGA) interviene per spiegare le ragioni della contrarietà della Lega alla riformulazione dell'emendamento Turri 3.5 che non è in alcun modo frutto di una volontà punitiva. Ritiene che ci si trovi di fronte ad un fatto insieme sociologico e politico, rilevando come il senso della giustizia non sia più riconosciuto dal momento che qualsiasi delinquente, a qualsiasi livello, può ignorare le leggi del nostro ordinamento ben sapendo che dalla loro violazione non deriverà alcuna conseguenza. Nel precisare come ciò non avvenga certamente a causa del lassismo delle forze dell'ordine, ritiene che tale situazione sia piuttosto imputabile al legislatore, che deve assumersi la responsabilità di aver determinato l'attuale degrado culturale, sociale e morale, perpetuando la logica della banalizzazione dei reati. Rileva come tale impostazione tragga le sue origini dai *campus* statunitensi del 1965 e dal maggio francese del 1968, creando le condizioni in base alle quali le leggi non vengono osservate. Richiamandosi alle considerazioni svolte dal collega Paolini, fa presente che i radicali hanno almeno il merito di aver chiarito platealmente la loro visione, che si richiama a valori libertari della società. A suo avviso ben più gravi sono le responsabilità dei cosiddetti partiti moderati dell'area *liberal* di sinistra, che non hanno il coraggio di dichiarare le proprie intenzioni e che si limitano ad annullare ogni tentativo di introdurre elementi di ordine nel caos desiderato. È consapevole di rivolgere accuse gravi ai moderati di sinistra, che hanno consentito ciò che vediamo quotidianamente sotto i nostri occhi, sottolineando nel contempo come la tranquillità e l'ordine siano la preconditione per la pace non soltanto tra le nazioni ma anche all'interno delle comunità e nell'intimo di ciascuna persona. Nell'appellarsi a coloro che, anche all'interno della maggioranza, la pensano in maniera diversa, sottolinea che con la riformulazione proposta si sono ridotte le pene per le sostanze stupefacenti pesanti, eliminandole nella so-

stanza per le droghe leggere. Fa presente a tale proposito che non esistono droghe leggere dal momento che un livello di THC pari a 0.6 comporta gravi danni agli assuntori, anche in termini di quoziente di intelligenza, trasformandoli tra l'altro in una « bomba sociale » dal momento che possono determinare con i loro comportamenti anche la morte di altre persone. Nel ritenere che tale deriva debba finire, si rivolge al presidente che sa essere una persona perbene ma che appartiene ad un filone culturale che lo induce a sbagliare. Rileva, in conclusione, che il provvedimento in esame non ha motivo di esistere e non potrà procedere nel suo *iter* dal momento che non c'è un Parlamento disposto nella sua interezza ad accettare tale impostazione.

La Commissione approva l'emendamento Magi 3.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che l'approvazione dell'emendamento Magi 3.4 come riformulato preclude la votazione degli emendamenti a partire dall'emendamento Turri 3.5 fino all'emendamento Varchi 3.135.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, del disegno di legge C. 3343 Governo recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative presso la Commissione di settore. Avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna, considerato che la VI Commissione dovrà deliberare il mandato al relatore a riferire in Assemblea entro le ore 16.

In qualità di relatore, sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento in esame, che si compone di 10 articoli, gli obiettivi fondamentali della delega al Governo per la revisione del sistema fiscale sono: la crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei cosiddetti « micro-tributi »; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Rileva quindi che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa, disciplinando tra l'altro le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo, il coordinamento con la normativa vigente e i termini per l'adozione degli eventuali decreti correttivi. Segnala tra i principi e criteri direttivi dettati dal disegno di legge, con riferimento all'ambito di competenza della Commissione Giustizia, la razionalizzazione delle sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

Evidenzia che l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui

redditi, prevedendo tra l'altro la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, la revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire il rispetto del principio di progressività e la riduzione graduale delle aliquote medie effettive nonché delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive, il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti, la progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio. L'articolo 3 si occupa della riforma dell'imposizione sul reddito d'impresa, secondo i principi e criteri direttivi della tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese nonché della semplificazione e razionalizzazione dell'imposta dal punto di vista amministrativo, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali. L'articolo 4 riguarda la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise sulla scorta dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza per quanto riguarda l'IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili per quanto riguarda le accise. L'articolo 5 delega il Governo a operare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive – Irap, con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario nonché gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro.

Rammenta che l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri

direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali. L'articolo 7 reca principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo. L'articolo 8 prevede modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'incremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

Sottolinea che l'articolo 9, che investe profili di interesse della Commissione Giustizia, reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria. Come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento, la disposizione risponde all'esigenza di giungere a una codificazione della normativa fiscale vigente, al fine di semplificare e razionalizzare il quadro normativo, per garantire certezza nell'applicazione delle norme e coerenza dell'impianto impositivo, nonché per assicurare che il sistema tributario sia percepito come equo, affidabile e trasparente e, infine, per ridurre l'elevato contenzioso. Rammenta che tale esigenza, già riscontrabile in uno scritto di Ezio Vanoni del 1938, è stata evidenziata anche dalla Commissione europea e ripresa dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni riunite 6^a (Finanze) del Senato e VI (Finanze) della Camera sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, approvato il 30 giu-

gno 2021, secondo cui l'obiettivo di semplificazione e di chiara formulazione della normativa fiscale non può essere realizzato fintanto che innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.

Nel dettaglio, fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 in esame prevede che il Governo, entro dodici mesi dall'ultimo dei decreti legislativi correttivi previsti dal comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento, adotti uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ivi inclusi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria. Il comma 2 stabilisce specifici principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore; coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; unicità, contestualità, completezza, chiarezza e semplicità dei codici di settore; aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata; abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione. Il comma 3 dispone le modalità di adozione dei decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri secondo quanto disposto dai commi 4 e 5. Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega mentre il comma 7 stabilisce che, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo in esame, il Governo possa adottare ulteriori decreti legislativi correttivi dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, entro un anno dalla loro adozione.

Da ultimo, ricorda che l'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivante dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie.

Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Gianluca VINCI (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 19.10.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che nella precedente seduta sono proseguite le votazioni sulle proposte emendative, che continueranno a partire dall'emendamento Bellucci 3.137, in quanto l'emendamento Magi 3.136 è stato ritirato prima della seduta dal proponente.

La Commissione approva l'emendamento Bellucci 3.137 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bologna 3.138; si intende che vi abbiano rinunciato.

Con riferimento all'emendamento Magi 3.139, sottolinea che, in considerazione anche di alcune sollecitazioni pervenute nella seduta precedente dal collega Vitiello, a seguito di ulteriori approfondimenti, ha ritenuto di proporre una formulazione. Modificando quindi il parere precedentemente espresso, esprime su tale proposta emendativa parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Rammenta che l'emendamento prevedeva la soppressione di un comma nel quale si stabiliva che non poteva mai essere considerato fatto di lieve entità la cessione di sostanze stupefacenti a minori di età. Sottolinea che tale previsione era stata introdotta nel testo unificato al fine di rimarcare la contrarietà allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Ricorda inoltre che si era evidenziato come tale formulazione avrebbe tuttavia comportato il fatto che non si sarebbero mai potuti per legge riconoscere sussistenti i fatti di lieve entità, neanche quando la cessione fosse avvenuta tra minorenni e che pertanto il giudice non avrebbe mai potuto valutare se fatti di questo genere commessi da minorenni potessero rientrare nella fattispecie di lieve entità. Per tale ragione aveva ritenuto opportuno sopprimere la disposizione, e conseguentemente formulare un parere favorevole sull'emendamento Magi 3.139. Fa presente quindi che la riformulazione dell'emendamento testé proposta reintroduce la disciplina, prevedendo tuttavia che l'esclusione della lieve entità sia prevista per legge esclusivamente nei confronti di persone maggiorenni che cedano sostanze stupefacenti a minorenni.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.139 proposta dal presidente e relatore.

Gianluca VINCI (FDI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla nuova

formulazione dell'emendamento Magi 3.139 proposta da relatore sottolineando come, sebbene il testo di tale riformulazione sia migliorativo rispetto a quello dell'emendamento originario, l'obiettivo del suo gruppo sia quello di punire in ogni caso chi cede ad altri sostanze stupefacenti.

Alfredo BAZOLI (PD) condivide la proposta di riformulazione presentata dal presidente e relatore, sottolineando come il tema oggetto della stessa sia particolarmente sentito dal suo gruppo. Sottolineando come il fenomeno della droga costituisca una vera emergenza per quella fascia d'età, ritiene opportuno non applicare sconti di pena a chi cede sostanze stupefacenti a minorenni.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, precisa che anche il gruppo del Partito democratico aveva interloquuto con il relatore sulla questione.

Roberto TURRI (LEGA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Magi 3.139, come riformulato dal presidente e relatore, sebbene apprezzi che con la riformulazione proposta si sia tentato di migliorare la questione.

Lucia ANNIBALI (IV) ringrazia il presidente e relatore per aver effettuato il supplemento di riflessione richiesto dal collega Vitiello su una parte del provvedimento particolarmente delicata rispetto ai minori e la cui soppressione avrebbe potuto costituire un problema.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ribadisce la sua piena disponibilità a prendere in esame tutte le sollecitazioni che pervengono dai gruppi ed evidenzia che alcuni profili potranno essere ulteriormente definiti nel corso dell'esame in Assemblea.

Eugenio SAITTA (M5S), preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova formulazione dell'emendamento Magi 3.139, ringrazia il presidente e relatore per il faticoso lavoro che sta svolgendo.

La sottosegretaria Anna MACINA si rimette alla Commissione sulla nuova formulazione dell'emendamento Magi 3.139 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Magi 3.139 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 3.140, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato in esame, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.140.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Parisse 4.1; si intende che vi abbiano rinunciato.

Gianluca VINCI (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellucci 4.2, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere l'articolo 4 del testo unificato in esame. A suo avviso, infatti, il citato articolo 4, ampliando la possibilità di ottenere benefici e limitando le conseguenze negative, introduce delle modifiche che il suo gruppo non condivide e che intende contrastare.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.2.

Gianluca VINCI (FDI) illustra l'emendamento Bellucci 4.3, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 del testo unificato in esame. Sottolinea come la citata lettera *a*), prevedendo che chi partecipa ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da 10 a 15 anni, di fatto limiti la portata della norma già esistente, senza peraltro specificarne le ragioni. Non comprendendo per quale motivo si debba assumere un atteggiamento favorevole nei confronti di chi delinque, invita pertanto i colleghi a votare a favore dell'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.3. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Annibaldi 4.4 e 4.7 del relatore (vedi allegato 2).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 4.5; si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VINCI (FDI), illustrando l'emendamento Bellucci 4.6, manifesta la contrarietà del suo gruppo ad introdurre nel nostro ordinamento un'ulteriore scriminante nei confronti di chi si sia adoperato per l'identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati. Ritenendo che non vi siano ragioni sufficienti a giustificare l'ulteriore allargamento delle maglie della norma recata dal comma 7 dell'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, chiede la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 del provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 4.6.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Sodano 4.02; si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che gli articoli aggiuntivi Carnevali 4.05 e 4.06 sono stati ritirati dai presentatori.

Alfredo BAZOLI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07, sottoscritto da numerosi esponenti del Partito democratico, ne sottolinea l'importanza dal momento che tale proposta emendativa è volta a completare il testo del provvedimento in esame anche sotto il profilo dell'educazione alla consapevolezza, soprattutto nei confronti dei soggetti minorenni, dei danni provocati dall'uso di sostanze stupefacenti. Ritiene che si tratti di un completamento utile ed opportuno volto ad evitare di alimentare una cultura alla quale nessuno può dare il proprio consenso e a fornire ai ragazzi elementi di conoscenza sui danni derivanti dall'alcolismo, dal ta-

bagismo e dall'uso di sostanze psicotrope o stupefacenti. Annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo.

Ingrid BISA (LEGA) si dichiara scontenta per il fatto che con il testo in esame una parte della maggioranza voglia, da un lato, legalizzare la coltivazione di quattro piante femmine di cannabis e, dall'altro, promuovere nelle scuole, con un'iniziativa di per sé condivisibile, azioni di sensibilizzazione sui danni provocati dall'uso di sostanze stupefacenti. Si domanda pertanto se i promotori e i sostenitori del provvedimento stiano dalla parte di chi vuole promuovere l'uso delle sostanze stupefacenti o dalla parte di chi evidenzia i danni che ne derivano. Nel ritenere che l'una posizione escluda necessariamente l'altra, manifesta la volontà di lasciare agli atti della Commissione tale palese contraddizione.

Alessandro PAGANO (LEGA) dichiara in primo luogo di non essere benevolo come la collega BISA la quale sembra quasi giustificare i colleghi della maggioranza che con questo articolo aggiuntivo dimostrano di avere poche idee, e pure confuse. A suo parere al contrario si tratta di un vero e proprio atto di ipocrisia, ritenendo inaccettabile l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07 che rappresenta una « foglia di fico » sul provvedimento in esame. Richiama le conclusioni di una pubblicazione realizzata in Sicilia, nel 2005 all'epoca in cui ricopriva il ruolo di assessore regionale alla pubblica

istruzione, secondo la quale il 34 per cento dei ragazzi faceva uso di droghe leggere. Nel ritenere che tale dato, benché relativo a una singola regione, rappresenti comunque un campione significativo, fa presente che, secondo quanto rilevato recentemente da tutti gli organismi che si occupano di recupero dei tossicodipendenti, al giorno d'oggi in tema di uso di sostanze stupefacenti si è arrivati ad un rapporto di 2 soggetti su 3. Sottolineando ancora una volta come le cosiddette droghe leggere in realtà tali non siano, ribadisce che ci troviamo di fronte ad un fatto grave, dal momento che con l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07 non si vuole risolvere il problema ma piuttosto mettere a posto la coscienza. In conclusione, ritiene inaccettabile un provvedimento caratterizzato da una macroscopica contraddizione, in una logica scevra da qualsiasi buona fede.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.07 (*vedi allegato 2*).

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, avverte che l'articolo aggiuntivo Di Giorgi 4.08 è stato ritirato dai presentatori.

Essendo concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, secondo le intese raggiunte per le vie brevi con i colleghi, rinvia il seguito dell'esame alla giornata di martedì 21 giugno.

La seduta termina alle 19.40.

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 1

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis Chiunque intenda coltivare le piante e detenerne il prodotto secondo quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 26, comunica preventivamente al Ministero della Salute, a mezzo posta elettronica certificata ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le proprie generalità e il luogo di coltivazione delle piante e di detenzione del relativo prodotto ottenuto. L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250. ».

1.19. (nuova formulazione) Paolini.

ART. 3

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: fino a due anni fino alla fine del comma con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nei casi di cui ai commi 2-bis e 4 dell'articolo precedente.

* **3.4.** (nuova formulazione) Magi.

* **3.5.** (nuova formulazione) Turri.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate da persona di maggiore età a persona di minore età.

3.139. (Nuova formulazione) Magi.

ART. 5

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 è raddoppiata se il fatto è commesso nei luoghi di cui alla lettera g) dell'articolo 80. ».

5.01. (nuova formulazione) Potenti.

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nella tabella I con le seguenti: nelle tabelle I e III.

2.387. Il relatore.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 30.000 a euro 300.000. con le seguenti: da euro 31.000 a 301.000.

2.17. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da 3 a 12 anni e della multa da euro 20.000 a 250.000 euro con le seguenti: da 3 a 8 anni e della multa da euro 15.000 a 150.000

2.298. (nuova formulazione) Magi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: se le attività illecite inserire le seguenti: di cui al comma precedente,.

2.372. Annibali

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nella tabella II con le seguenti: nelle tabelle II e IV.

2.388. Il relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le pene previste dal comma 2 si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Le pene previste dal comma 2-bis si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14 diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione ».

2.389. Il relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« Se taluno dei fatti previsti dal comma 1 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 5.000,00 a euro 80.000,00, fatta salva la detenzione, ad uso esclusivamente personale, del prodotto derivante dalla coltivazione di quattro piante femmine di cannabis idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente ».

* **2.377.** (nuova formulazione) Magi.

* **2.378.** (nuova formulazione) Annibali.

ART. 3

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 1, sostituire le parole da: fino a due anni fino alla fine del comma con le seguenti: da sei mesi a quattro anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione da due mesi a due anni e della multa fino a euro 2.000 nei casi di cui ai commi 2-bis e 4 dell'articolo 73.

3.4. *(nuova formulazione)* Magi.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: ivi previste aggiungere le seguenti: congiuntamente alla frequentazione di un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 del presente testo unico.

3.137. Bellucci, Varchi, Maschio, Vinci.

Al comma 1, capoverso Art. 73-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate da persona di maggiore età a persona di minore età.

3.139. *(nuova formulazione)* Magi.

ART. 4

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 10 a 15 anni con le seguenti: da 8 a 15 anni.

4.4. Annibaldi.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) sopprimere il comma 6.

4.7. Il relatore.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Ministero dell'istruzione in collaborazione con gli uffici scolastici regionali e gli Enti locali e con il dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del Consiglio promuove, all'inizio di ogni anno scolastico, nelle istituzioni di primo e secondo grado, una giornata nazionale sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope ».

4.07. Di Giorgi, Carnevali, Piccoli Nardelli, Siani, Lepri, Prestipino, Ciampi, Rossi, Nitti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica. Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, adottata come testo base, e abb. C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

RISOLUZIONI:

7-00835 Delmastro delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità (<i>Discussione e rinvio</i>)	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

C. 3539 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavoro, mentre la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso un *nulla osta*.

Alberto RIBOLLA (LEGA), preannunciando il voto favorevole del gruppo Lega, segnala di aver avuto modo di apprezzare, nel corso di una recente missione da lui svolta in Moldova come componente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, l'enorme

impegno di Chisinau nell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Auspica, pertanto, che il nostro Paese assicuri pieno sostegno agli sforzi delle autorità moldave, a partire dall'approvazione dell'Accordo in esame.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità dei presenti di conferire il mandato alla relatrice, deputata Quartapelle Procopio, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica.

Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, adottata come testo base, e abb. C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire da lunedì 20 giugno e che la I Commissione non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti.

Graziano DELRIO (PD), *relatore*, in via generale, rileva che il provvedimento mira conferire a Roma Capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, valorizzando il ruolo nel quadro delle previsioni costituzionali e anche per promuovere la vocazione cosmopolita di Roma mediante nuove relazioni internazionali nella cultura, nell'economia e nella cooperazione euromediterranea.

A tal fine, il nuovo testo in esame novella, all'articolo 1, comma 1, il secondo periodo del terzo comma l'articolo 114 della Costituzione.

Ricorda che il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione per l'ordinamento di Roma Capitale attualmente rinvia alla legge dello Stato disponendo che « La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento ».

Segnala che, anche alla luce degli emendamenti presentati dai relatori presso la I Commissione e delle proposte emendative allo stato approvate dalla Commissione di merito, la nuova formulazione del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione reciterebbe che « La legge dello Stato disciplina l'ordinamento di Roma Capitale, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria e assicurando adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni. Roma Capitale dispone di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute, individuati con statuto speciale adottato da Roma capitale a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina, sentita la regione Lazio ».

Ricorda che, per quanto riguarda la potestà legislativa, l'articolo 117 della Costituzione dispone, al primo comma, che lo Stato e le regioni esercitano le rispettive competenze nel rispetto della Costituzione

e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni si basa sulla elencazione delle materie recata dai successivi secondo e terzo comma del medesimo articolo 117 e su una clausola residuale in favore delle regioni. In particolare, al secondo comma sono enumerate le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, tra cui figurano la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato, nonché i rapporti dello Stato con l'Unione europea, e al terzo comma quelle oggetto di potestà legislativa concorrente, riservando alla potestà legislativa regionale tutte le altre non comprese nei due precedenti elenchi (quarto comma).

Con riferimento alle materie di competenza della III Commissione, evidenzia che tra le materie di competenza concorrente, di cui al comma 3 dell'articolo 117, sarebbe riconosciuta a Roma Capitale quella sul commercio con l'estero, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Inoltre, in forza del quarto comma dell'articolo 117, spetterebbe a Roma Capitale la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Passando all'articolo 2 del testo base in esame, osserva che esso dispone, al comma 1, in ordine alla entrata in vigore, stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, al comma 2, che « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, Roma Capitale adotta lo Statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Con legge dello Stato, sentite Roma Capitale e la regione Lazio, saranno definite le relative norme di attuazione. A seguito dell'entrata in vigore dello statuto speciale si applicano a Roma Capitale le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione ». Al riguardo, rileva che si tratta degli articoli concernenti il controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale, che può essere promosso direttamente dal Governo o da una Regione o per via incidentale ove si ritenesse

che lo Statuto ecceda la competenza di Roma Capitale.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

La viceministra Marina SERENI si associa alle considerazioni testé svolte dal relatore.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia l'astensione di Fratelli d'Italia.

Pino CABRAS (MISTO-A) preannuncia a sua volta l'astensione della componente Alternativa del gruppo Misto.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, segnala che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea a partire da venerdì 24 giugno prossimo e che è tuttora in corso presso la I Commissione l'esame dei numerosi emendamenti presentati.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, in via preliminare, sottolinea che, a trent'anni di distanza dall'approvazione della legge n. 91 del 1992, appare opportuno prendere atto delle profonde trasformazioni avvenute nella società italiana e aggiornare le norme in materia di cittadinanza secondo una prospettiva onnicomprensiva che ponga al centro la finalità dell'integrazione, soprattutto di bambini e minori. A suo avviso, è un necessario salto di qualità teso ad assicurare il rispetto del principio di ugua-

gianza per coloro che sono cresciuti in Italia e anche come parte di un percorso di prevenzione di marginalità e conflitti sociali, che rappresentano il miglior terreno di coltura per fenomeni di insicurezza, come l'esperienza maturata da altri Paesi europei ha tragicamente dimostrato in anni recenti.

Ricorda che la disciplina vigente prevede che la cittadinanza italiana si acquisti *iure sanguinis*, cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Esiste una possibilità residuale di acquisto *iure soli*, se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

Rileva che la cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti. In particolare, il richiedente deve dimostrare di avere redditi sufficienti al sostentamento, di non avere precedenti penali e di non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Osserva che si può diventare cittadini italiani anche per matrimonio: in tal caso, la cittadinanza è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Sulla materia della cittadinanza, rileva che, in questa legislatura, il decreto-legge n. 113 del 2018, all'articolo 114, ha introdotto nell'ordinamento un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione. Tale misura può essere disposta solo nei confronti dei cittadini che abbiano acquistato lo *status civitatis* per matrimonio ovvero per concessione ovvero per residenza legale fino alla maggiore età.

Precisa che il decreto-legge n. 113 del 2018 ha, inoltre, abrogato la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza; ha innalzato l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza; ha richiesto per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di

legge anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; ha esteso da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per cosiddetta naturalizzazione e ha individuato il termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.

Riferisce alla Commissione alcuni dati statistici significativi sul tema dell'acquisizione della cittadinanza, anche nel confronto con i maggiori Paesi dell'UE.

In base agli ultimi dati disponibili diffusi da Eurostat e riferiti all'anno 2020, circa 729 mila stranieri hanno acquisito la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'UE, in aumento rispetto ai 706.400 del 2019 e ai 672.300 del 2018.

Segnala che, in questo contesto, l'Italia è il Paese UE che registra il maggior numero di acquisizioni di cittadinanza da parte di cittadini stranieri (poco più di 131 mila, pari al 18 per cento del totale), seguita da Spagna (circa 126 mila, pari al 17 per cento), Germania (111 mila, 15 per cento), Francia (86 mila, 12 per cento) e Svezia (poco più di 80 mila, pari all'11 per cento). Al di fuori dell'UE, il Regno Unito ha registrato nel 2019 – ultimo dato disponibile – poco più di 159 mila nuove acquisizioni di cittadinanza. In relazione alla popolazione totale, l'Italia si colloca al nono posto, con la percentuale del 2,2 per mille.

Evidenzia che, a livello UE, in termini di cittadinanza originaria, nel 2020 i gruppi più numerosi erano marocchini (circa il 9,5 per cento del totale), siriani (7 per cento), albanesi (5,5 per cento), rumeni (4 per cento) e brasiliani (3,5 per cento). Le cittadinanze di origine più rappresentate in Italia sono quella albanese (28 mila acquisizioni, pari al 21,3 per cento del totale), marocchina (13,7 per cento), romena (8,7 per cento) e brasiliana (5,4 per cento).

Osserva che negli anni 2019 e 2020 – considerato che gli stranieri residenti in Italia erano pari, rispettivamente, a 4.996.158 e 5.039.637 – il tasso annuo di acquisizione di cittadinanza italiana sul totale degli stra-

nieri residenti (cd. «tasso di naturalizzazione») è passato dal 2,5 per cento nel 2019 al 2,6 per cento nel 2020, a fronte di una media UE del 2 per cento.

Pertanto, dei cinque Paesi dell'Unione che hanno concesso più cittadinanze (Italia, Spagna, Germania, Francia, Svezia), Germania (1,1) e Francia (1,7) hanno avuto un tasso di naturalizzazione inferiore alla media UE, mentre la Svezia (8,6), l'Italia (2,6) e la Spagna (2,4) sono state al di sopra.

Riferendosi ad una prospettiva storica, rileva una crescita costante di acquisizioni di cittadinanza dal 2000 al 2016 – anno del picco, con oltre 200 mila acquisizioni –, che cala nei due anni successivi e riprende un *trend* in crescita nel 2019.

Sottolinea che nel tempo è cambiato il motivo di rilascio della cittadinanza in Italia: nel 2020 la tipologia più numerosa resta quella per residenza (50,5 per cento del totale), ma negli ultimi anni è costantemente aumentata la cittadinanza concessa per trasmissione/elezione, che nel 2020 ha raggiunto il 39 per cento del totale. Questa mutata configurazione dimostra che sempre più minori acquisiscono la cittadinanza per trasmissione dai genitori o per elezione quando raggiungono il 18° anno di età.

Tornando al provvedimento in esame, segnala che il relatore Brescia presso la I Commissione, nel presentare una proposta di testo unificato ha rilevato che «nelle ultime legislature vi sono stati diversi, ampi tentativi di riforma, tutti rimasti incompiuti, con l'unico risultato di illudere e deludere centinaia di migliaia di giovani che sono figli di stranieri che hanno studiato e studiano con i nostri connazionali e hanno visto le loro vite condizionate dall'assenza di una legge che assicuri un percorso *ad hoc* di acquisto della cittadinanza italiana. Nel frattempo si è però intervenuti sulla materia con decretazione d'urgenza, all'interno di provvedimenti legati alla sicurezza e all'immigrazione. È proprio da questi temi che va sganciato un dibattito razionale su una nuova legge sulla cittadinanza, mettendo al centro invece il ruolo

della scuola come potente fattore di integrazione. ».

Ricorda che, come punto di mediazione, nella seduta del 9 marzo scorso, la I Commissione ha adottato come testo base un testo unificato delle proposte in oggetto che punta ad introdurre una nuova fattispecie di concessione della cittadinanza orientata al cosiddetto principio dello *ius scholae*, cioè il principio per cui si acquisisce il diritto alla cittadinanza dopo avere svolto un percorso di studi in Italia, offrendo ai minori stranieri la prospettiva di far parte di una comunità di cittadini, favorendo la loro partecipazione alla vita della comunità stessa e rimuovendo le disparità di trattamento attualmente esistenti rispetto ai minori cittadini italiani.

Passando ad illustrare il contenuto della proposta di testo unificato, che si compone di due articoli, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) inserisce nell'articolo 4 della citata legge n. 91 del 1992 i commi *2-bis* e *2-ter*, prevedendo che acquisti la cittadinanza italiana il minore straniero nato in Italia, o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.

Sottolinea che, in base alla proposta, la cittadinanza si acquisterebbe pertanto a seguito di una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. Qualora non sia stata espressa tale dichiarazione di volontà, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale

dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Rileva che il comma 1, lettera *b*), inserisce nella predetta legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-*bis*. Il primo comma del nuovo articolo 23-*bis* chiarisce che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il secondo comma dello stesso articolo 23-*bis*, in chiave di semplificazione, dispone che gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Osserva che, conseguentemente, con il primo comma del successivo articolo 2, viene abrogato l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Evidenzia, infine, che l'articolo 2, comma 2, della proposta di testo unificato autorizza il coordinamento, riordino ed accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, a cui si provvede mediante regolamento governativo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge. Sullo schema di regolamento governativo è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, mentre il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

Ai fini delle competenze della III Commissione, tenuto conto dei dati sopra richiamati, sottolinea il tema della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis* per i nati all'estero: la legge del '92 non prevede limiti generazionali alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* e neppure richiede la conoscenza di lingua e cultura italiana.

Osserva che siamo l'unico tra i Paesi occidentali ad avere una legge così generosa.

Rileva, inoltre, che i dati evidenziano che in circa venti anni sono stati riconosciuti, per discendenze sovente risalenti nel tempo, ben oltre un milione di nuovi cittadini italiani, il cui collegamento culturale, linguistico ed economico con l'Italia appare in molti casi affievolito e rarefatto nel tempo. Si pone, peraltro, un serio problema di sostenibilità della normativa attuale rispetto al grave sottodimensionamento della rete estera.

Segnala che, come riporta l'Annuario Statistico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, gli atti di cittadinanza processati dalla rete diplomatico consolare in tutto il mondo sono oltre 69 mila per il 2019, (con un incremento significativo rispetto ai 64.968 del 2018), prima della comprensibile flessione per il periodo di pandemia da COVID-19. Tali dati ricomprendono le diverse tipologie di atti di cittadinanza, ma la stragrande maggioranza è costituita da ricostruzioni *iure sanguinis*. Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* sono particolarmente numerose in America Latina, pari al 78 per cento del totale, specie in Brasile e Argentina, Paesi in cui la popolazione con possibili radici italiane è stimata in svariati milioni.

A titolo di esempio, segnala che l'Ambasciata a Brasilia ha indicato che ogni anno vengono presentate presso la rete consolare italiana in Brasile in media 49.500 richieste, di cui oltre la metà nella sola circoscrizione di San Paolo. I tempi di attesa per la presentazione formale dell'istanza arrivano fino a undici anni, nonostante l'impegno e la professionalità del personale impiegato. In generale, oltre la metà del totale delle richieste impone alla rete ricostruzioni oltre la terza generazione.

Rileva che una gestione più avveduta della materia si impone anche tenendo conto che in alcuni casi l'acquisto della cittadinanza italiana viene interpretato come un mero « titolo di viaggio » particolarmente utile per recarsi senza difficoltà negli USA, usufruendo del « VISA WAVER

PROGRAM », circostanza che ha richiamato l'attenzione delle Autorità USA. Inoltre, dal possesso della cittadinanza italiana scaturisce automaticamente la libertà di circolazione e di stabilimento nell'Unione europea, nonché la possibilità di fruire del nostro Servizio sanitario nazionale, di possibili agevolazioni fiscali, del reddito di cittadinanza e così via.

Sottolinea che non è residuale, inoltre, il fenomeno del cosiddetto « *turismo di cittadinanza* » per cui molti richiedenti, per accelerare l'*iter*, stabiliscono temporaneamente la propria residenza in Italia e al solo fine di ottenere il riconoscimento del nostro *status civitatis*, tant'è che sono emerse numerose inchieste giudiziarie che riguardano diversi comuni italiani di piccole e medie dimensioni. Altri stranieri si rivolgono invece al giudice italiano per vedersi riconosciuta la cittadinanza per via giudiziale, fatto che determina la formazione di una grave mole di contenzioso con circa mille ricorsi al mese!

Segnala che anche presso la Commissione di merito la questione è emersa al fine di evitare che ottengano la cittadinanza, in virtù della discendenza da lontani avi italiani, persone che non hanno alcun legame con il nostro Paese, senza la verifica di requisiti culturali, invece giustamente richiesti agli stranieri in Italia.

Auspica, quindi, che la legge n. 91 del 1992 sia rivista per aggiornare la cittadinanza *iure sanguinis* nel senso di porre limiti temporali ragionevoli alla ricostruzione della linea di trasmissione della cittadinanza e con l'introduzione dei requisiti che possano attestare un legame genuino con il Paese e con il patrimonio culturale e linguistico italiano, congiunto ad una reciprocità di diritti e doveri.

Ciò premesso, alla luce della complessità della materia e anche dell'esame in corso presso la I Commissione dei numerosi emendamenti presentati, propone alla presidenza il rinvio ad altra seduta della deliberazione di un parere sul provvedimento in esame, riservandosi di anticipare alla Commissione una proposta di parere anche alla luce del dibattito che potrà avere luogo nella seduta odierna.

Laura BOLDRINI (PD), ringraziando la collega Di Stasio per l'accurata relazione e convenendo sulla complessità della materia come pure sulla necessità di un suo aggiornamento, evidenzia la necessità di mantenere il dibattito in questa Commissione sul solo profilo dello *ius scholae*, conformemente agli accordi raggiunti presso la Commissione di merito. Fa presente che, alla luce delle diverse posizioni all'interno della maggioranza, su iniziativa dello stesso relatore Brescia presso la I Commissione si è infatti convenuto di circoscrivere la riforma ad un principio che inciderebbe su una platea assai ristretta di individui, vale a dire i ragazzi stranieri residenti in Italia e scolarizzati.

Certamente condivide le riserve evidenziate dalla collega Di Stasio in materia di *ius sanguinis* con riferimento agli italo-discendenti, principio che ha determinato un incremento esponenziale delle cittadinanze concesse, oberando di pratiche gli uffici consolari e producendo anche diversi scandali sfociati in inchieste giudiziarie. A suo avviso, è incomprendibile riconoscere la cittadinanza a persone che non hanno più alcun legame con il nostro Paese, consentendo loro di usufruire dei servizi — *in primis*, quelli sanitari — senza versare alcuna imposta allo Stato italiano e, dunque, con un danno al Sistema Paese. Per le ragioni sopra esposte e per l'importanza di questo aspetto, auspica tuttavia che esso sia oggetto di un adeguato approfondimento in un provvedimento *ad hoc* e ribadisce l'opportunità che il parere di questa Commissione sia limitato alla lettera del testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (LEGA), rivolgendosi alla collega Boldrini, esprime sdegno per l'atteggiamento di certa sinistra che tende sempre a marginalizzare — quando non a criminalizzare — gli italiani all'estero verso i quali nutre evidentemente avversione. Invita la collega Boldrini a riflettere sul fatto che la sua cittadinanza italiana trova radicamento nel suo essere discendente da italiani prima ancora che nell'essere nata su territorio italiano. Obietta poi che per i cittadini brasiliani sia necessario ricorrere

al passaporto italiano per potere ottenere il visto di ingresso negli Stati Uniti. Stigmatizzando l'operato dei servizi consolari italiani in Brasile, con particolare riferimento alla città di San Paolo – dove organizzazioni malavitose riconducibili alla mafia italiana hanno creato il sistema delle liste di attesa –, sottolinea che il Brasile ha accolto, in passato, milioni di emigranti italiani, garantendo loro libero accesso ai servizi sanitari, sulla base di un accordo di reciprocità con l'Italia. A suo dire, proprio l'inefficienza e le malversazioni delle strutture consolari obbligano i discendenti in Brasile a ricorrere alle giurisdizioni italiane per vedere riconosciuto il proprio legittimo diritto alla cittadinanza.

Esprime, inoltre, profonde riserve sulla proposta di legge La Marca C. 221, che a suo avviso denota una scarsa conoscenza del fenomeno dell'emigrazione italiana all'estero riservando la possibilità di ottenere la cittadinanza solo agli italiani di seconda generazione. Fa presente che in Brasile molti italo-discendenti parlano ancora il dialetto veneto per comunicare nella lingua dei loro padri e che l'uso della lingua italiana come derivazione dal dialetto toscano è una convenzione che non può comportare il negare l'italianità a chi invece utilizza altri dialetti.

Infine, si dichiara finanche disponibile a discutere una nuova disciplina della cittadinanza basata sullo *ius soli*, a patto che non vengano intaccati i diritti degli italiani all'estero.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE), con riferimento all'intervento del deputato testé intervenuto, sottolinea che l'acquisizione della cittadinanza non è una questione biologica, bensì culturale: proprio per questa ragione, occorre sanare alcune distorsioni dello *ius sanguinis*, eliminando gli automatismi ed introducendo meccanismi che consentano di verificare la sussistenza di effettivi legami culturali con l'Italia. A titolo di esempio, segnala che a Londra c'è una consistente comunità di italo-bengalesi, che fruiscono di tutti i vantaggi della cittadinanza italiana pur non avendo più alcun legame con il nostro Paese. Analoghe storture si producono con

la concessione della cittadinanza per matrimonio. Rileva, altresì, l'esigenza di affrontare in prospettiva futura il problema di coloro che, ottenuta la cittadinanza italiana, decidono di tornare nel Paese di origine.

Francesca LA MARCA (PD), replicando al collega Lorenzato, giudica del tutto inaccettabile che italiani di terza e quarta generazione, privi di ogni legame con il nostro Paese, possano accedere alla cittadinanza. Segnala, altresì, che le proposte emendative da lei presentate presso la I Commissione si limitano a trattare la fattispecie del riacquisto della cittadinanza per quegli emigranti che, per svariati motivi, abbiano dovuto rinunciare. Certamente la tematica dello *ius scholae* è assai importante ma occorre anche dare un segnale ai tanti italiani nel mondo che attendono risposte su questi temi. Peraltro, si tratterebbe di una norma praticamente priva di oneri finanziari, ma dal grande valore simbolico.

Elisa SIRAGUSA (MISTO-EV-VE) segnala alla Presidenza che il deputato Lorenzato starebbe riprendendo la collega La Marca con il cellulare, così trasgredendo il Regolamento della Camera in materia di pubblicità dei lavori.

Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (LEGA), reagendo alla collega e senza interrompere la ripresa, non essendo prevista la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati ritiene legittimo utilizzare questo strumento per garantire trasparenza ai lavori della Commissione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, richiama con decisione il collega Lorenzato ad attenersi al Regolamento della Camera e lo esorta ad interrompere immediatamente le riprese.

Luis Roberto DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA (LEGA) rivendica la legittimità di non attenersi a regole che

impediscono la trasparenza dei lavori della Commissione.

Laura BOLDRINI (PD) sollecita il collega ad approfondire il dettato del Regolamento della Camera il cui rispetto rappresenta un obbligo per tutti.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, in ragione degli esigui tempi a disposizione e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Guglielmo PICCHI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa di aver avanzato, insieme ad altri colleghi, una richiesta di intervento sul provvedimento in titolo, a cui è disposto a rinunciare comprendendo la necessità di trattare gli ulteriori punti previsti all'ordine del giorno della Commissione e in vista di una prossima seduta.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) si associa alle considerazioni del collega Picchi.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringrazia i colleghi Picchi e Delmastro delle Vedove per la collaborazione e li rassicura in merito alla possibilità di svolgere i loro interventi in occasione di una prossima seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00835 Delmastro delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che il collega Delmastro delle Vedove ha presentato una riformulazione della risoluzione in titolo, che è stata pubblicata in allegato al resoconto d'Aula e che è in distribuzione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), dati gli esigui tempi a disposizione, rinuncia alla illustrazione della proposta di riformulazione, manifestando fin da ora disponibilità ad accogliere eventuali proposte di riformulazione che possano essere formulate dal rappresentante del Governo, data la delicatezza della materia.

La viceministra Marina SERENI preannuncia effettivamente l'intenzione di proporre alcune, limitate modifiche al nuovo testo presentato dal deputato Delmastro delle Vedove.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 71

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Seguito esame e rinvio*) 71

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 73

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 (*Seguito esame e rinvio*) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 73

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato il 24 maggio 2022.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), anzitutto esprime apprezzamento per la previsione, nel provvedimento in esame, delle modifiche al Codice dell'ordinamento militare che configurano il Comando Operativo Vertice Interforze (COVI) quale vertice militare al pari degli altri già annoverati dal medesimo ordinamento e che ridefiniscono i requisiti per la nomina del vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, anche sulla base delle motivazioni addotte dal Governo riguardo a tali innovazioni, auspica che sia possibile rivedere in modo analogo anche la disciplina del sottocapo dello Stato maggiore della Difesa.

In riferimento all'esclusione delle aziende del settore della difesa dall'articolo 26 del provvedimento concernente gli appalti pubblici di lavori, chiede alla relatrice di inse-

rire, nella proposta di parere che sarà sottoposto alla Commissione, come condizione, la previsione che anche tale settore sia ricompreso nell'ambito di applicazione delle misure volte a fronteggiare l'incremento del prezzo delle materie prime, come l'acciaio, allo scopo di evitare una sua irragionevole penalizzazione.

Salvatore DEIDDA (FDI), nel ricordare la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative volte a prolungare i rapporti di lavoro del personale sanitario militare assunto per affrontare l'emergenza pandemica, tra le quali era compreso anche l'articolo aggiuntivo Maria Tripodi 34.045, volto a prorogare la ferma eccezionale di ufficiali medici e sottufficiali infermieri, sottolinea l'importanza della permanenza in servizio di tale personale nell'eventualità che si verificano altre emergenze e allo scopo di sostenere nuove strutture, come quella recentemente inaugurata a Messina. Nel dichiarare che intende sottoscrivere la citata proposta emendativa, evidenzia che la stabilizzazione di tale personale dovrebbe in ogni caso conseguire all'espletamento di regolari procedure concorsuali.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, in risposta al deputato Ferrari, nel riferire di aver avuto interlocuzioni con alcune aziende del settore della difesa le quali hanno lamentato le conseguenze dell'incremento del prezzo delle materie prime, fa presente che intende presentare un ordine del giorno da discutere in Assemblea per colmare il mancato riferimento a tali aziende nel provvedimento in esame.

In risposta al deputato Deidda, inoltre, nel confermare la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative riguardanti la proroga del personale militare sanitario da parte dei presidenti delle Commissioni Bilancio e Finanze, fa presente che tale decisione è stata dovuta ai criteri restrittivi adottati nel vaglio di ammissibilità. Nell'auspicare che tale personale possa essere stabilizzato in un futuro provvedimento, invita ad evitare strumentalizzazioni politiche su tale questione, che è all'attenzione di tutti i gruppi.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), nell'associarsi alle considerazioni illustrate dalla relatrice, propone che la questione della proroga del personale militare sanitario sia esaminata unitamente alla proposta di revisione del modello di Forze armate, in esame al Senato, e con coerenza rispetto ai principi della legge di delega n. 244 del 2012, nella quale viene valorizzata la specializzazione degli appartenenti alle Forze armate che potrebbe essere riconosciuta, attraverso un punteggio premiante, nei futuri bandi di concorso.

Salvatore DEIDDA (FDI), nel precisare che non intende sollevare polemiche sulla questione della proroga del personale militare sanitario, sottolinea che non è la prima volta che le proposte provenienti dai membri della Commissione Difesa vengono bloccate dalle decisioni di altre Commissioni.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ, con riguardo alla proroga della ferma del personale militare sanitario, fa presente che il Governo è intenzionato ad inserire una norma apposita, finalizzata a prorogare la ferma di tale personale fino al dicembre 2022, nel decreto-legge in materia fiscale che sarà esaminato nella riunione odierna del Consiglio dei ministri.

In riferimento all'articolo 26, inoltre, nel chiarire che tale disposizione si applica anche agli appalti del settore della difesa, evidenzia che, per l'attuazione dello stesso, poiché non è possibile ricorrere alle risorse stanziare per interventi già finanziati, possono essere utilizzate le somme derivanti dai ribassi d'asta e, qualora non siano sufficienti, il Fondo adeguamento prezzi.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, iniziato il 25 maggio 2022.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 27 giugno 2022 e che lo schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione, che non ha ancora espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Ricorda, inoltre, che nella seduta del 25 maggio il relatore Rossini ha illustrato i contenuti dell'atto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	75
5-08093 Fornaro: Sul contributo dello Stato ai comuni per l'annualità 2020 ai fini della realizzazione di opere pubbliche	75
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	86

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal Governo)	87
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo	

ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	82
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-08093 Fornaro: Sul contributo dello Stato ai comuni per l'annualità 2020 ai fini della realizzazione di opere pubbliche.

Il Sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico FORNARO (LEU), replicando, ringrazia il sottosegretario Scalfarotto per gli elementi di informazione testé resi, evidenziando tuttavia come la vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo a sua firma, concernente oltre 4.000 comuni italiani, dimostri l'esistenza di una situazione problematica di carattere sistemico cui, a suo avviso, occorrerà quanto prima porre rimedio, anche attraverso l'adozione di opportune iniziative normative, nell'ottica di

un processo di razionalizzazione delle attuali procedure di aggiornamento e comunicazione dei dati da parte degli enti locali verso le pubbliche amministrazioni centrali, anche al fine di evitare inutili duplicazioni.

Fabio MELILLI, *presidente*, coglie l'occasione per ringraziare anch'egli il sottosegretario Scalfarotto per la sensibilità mostrata dal Dicastero da lui rappresentato nei confronti del comparto degli enti locali, che costituiscono una componente essenziale della Repubblica italiana. Ferma restando l'annosa questione della complessità di talune procedure relative all'utilizzo da parte dei comuni di risorse stanziare nel bilancio dello Stato, in precedenza richiamata dall'onorevole Fornaro, ritiene tuttavia fondamentale che – come anche evidenziato dal rappresentante del Governo nel suo intervento – nel rapporto tra il sistema delle autonomie e le amministrazioni centrali siano debitamente valorizzati i diversi istituti improntati ad uno spirito di fattiva cooperazione, implementando ulteriormente il ruolo essenziale svolto nell'ambito di tale interlocuzione dai prefetti e dalle strutture cui gli stessi sono preposti. Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene

la viceministra dell'economia e delle finanze
Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.35.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda preliminarmente che il provvedimento in oggetto è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta dello scorso 30 maggio, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza all'indirizzo della IX Commissione Trasporti, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione del predetto parere, non essendo state ancora positivamente risolte le diverse criticità dal punto di vista finanziario associate ad una pluralità di disposizioni. Ricorda, altresì, che in data 25 maggio 2022 la Commissione di merito ne ha concluso l'esame in sede referente senza apportare alcuna modificazione all'articolato. Segnala inoltre che, sul testo ora alla discussione dell'Assemblea, è pervenuta in data 27 aprile 2022 la relazione tecnica appositamente richiesta dalla V Commissione e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e che nella successiva seduta del 30 maggio il Governo ha depositato agli atti della medesima Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi integrativi trasmessi dal competente Ministero. Tanto premesso, chiede preliminarmente quale sia l'orientamento del Governo in ordine alla prosecuzione dei lavori.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un rinvio dell'esame, essendo ancora in corso ulteriori approfondimenti sulle diverse implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

Nuovo testo C. 1430 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel prendere atto che la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in esame non risulta ancora pervenuta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame, essendo ancora in corso le verifiche sulle implicazioni di carattere finanziario del provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica.

Nuovo testo unificato C. 1458 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel prendere atto che la relazione tecnica richiesta sul provvedimento non risulta ancora pervenuta, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429.

Atto n. 381.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 maggio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte preliminarmente che sullo schema di decreto in esame è pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

La viceministra Laura CASTELLI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 18 maggio, fa presente quanto segue.

Le visite presso i luoghi indicati al comma 3 dell'articolo 5, nonché la valu-

tazione di congruità di cui al comma 6 del medesimo articolo rientrano già nelle attività ufficiali demandate alle ASL.

La Banca Dati Nazionale (BDN), istituita dal decreto legislativo n. 196 del 1999, attualmente già contiene, tra le altre, le anagrafi relative alle specie equina, ovina, dei camelidi e dei cervidi, pertanto gli oneri di aggiornamento e ampliamento della stessa, cui fa cenno l'articolo 23, comma 5 del presente schema di decreto, sono già previsti dalla legislazione vigente e sono peraltro a carico degli operatori.

Il registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti, di cui all'articolo 7, è già contenuto nella BDN in cui sono infatti già registrate le informazioni anagrafiche degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, con relativi eventi — incluse le movimentazioni — per le specie per cui è già obbligatoria la registrazione nella BDN stessa, la disposizione pertanto si limita a stabilire la corrispondenza tra il contenuto nella BDN e il registro nazionale previsto dal regolamento (UE) 2016/429.

La partecipazione al Comitato tecnico di coordinamento previsto dal medesimo articolo 7 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le riunioni dello stesso sono da almeno due anni effettuate esclusivamente in modalità di videoconferenza, pertanto non si determineranno spese di missione.

Con riferimento alle attività previste dall'articolo 8, i dati della BDN inerenti agli operatori e ai documenti di accompagnamento sono sempre disponibili per le ASL, in quanto Autorità competenti, e gli adempimenti posti a carico delle ASL stesse dal comma 9 del medesimo articolo rientrano nel novero delle attività già di competenza di tali enti, pertanto non determinano un impatto negativo sulla finanza pubblica.

Le comunicazioni di morte, smarrimento, ritrovamento o furto dell'animale, sono obblighi già previsti dalla normativa vigente, come anche i relativi adempimenti da parte della ASL, pertanto, le attività che i commi 8 e 9 dell'articolo 9 pongono in capo alle medesime ASL ri-

entrano già in quelle attualmente svolte dalle stesse.

Le attività di inserimento dei fornitori e delle tipologie di mezzi di identificazione autorizzati in apposito elenco, nonché quelle di verifica da parte delle ASL ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione dei mezzi di identificazione illeggibili o smarriti, previste dall'articolo 11, rientrano tra quelle ordinariamente svolte ai sensi della normativa vigente e possono pertanto essere eseguite ad invarianza d'oneri con le risorse ordinariamente disponibili.

La previsione della possibilità, prevista all'articolo 12, comma 5, di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, nonché di richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte, è già prevista dalla normativa vigente, pertanto da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito alle disposizioni dell'articolo 15 in materia di azioni in caso di non conformità, le azioni ed i provvedimenti che le autorità competenti sono chiamate ad adottare sono eseguite senza nuovi o maggiori oneri sulle ordinarie disponibilità di bilancio.

Il sistema I&R (identificazione e registrazione) degli animali da compagnia, previsto dall'articolo 16, potrà essere attuato nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili.

Le risorse eventualmente rivenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 17 a 20 del presente schema di decreto non sono state considerate ai fini della valutazione d'invarianza finanziaria del provvedimento.

Le tariffe poste dall'articolo 23 a carico degli operatori sono calcolate proporzionalmente all'utilizzo dei servizi offerti dalla BDN e potranno essere utilizzate per coprire gli oneri derivanti dal funzionamento e gestione della BDN stessa.

Infine, le attività di formazione previste dall'articolo 24 potranno essere svolte con le risorse ordinariamente disponibili.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Atto n. 381);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le visite presso i luoghi indicati al comma 3 dell'articolo 5, nonché la valutazione di congruità di cui al comma 6 del medesimo articolo rientrano già nelle attività ufficiali demandate alle ASL;

la Banca Dati Nazionale (BDN), istituita dal decreto legislativo n. 196 del 1999, attualmente già contiene, tra le altre, le anagrafi relative alle specie equina, ovina, dei camelidi e dei cervidi, pertanto gli oneri di aggiornamento e ampliamento della stessa, cui fa cenno l'articolo 23, comma 5 del presente schema di decreto, sono già previsti dalla legislazione vigente e sono peraltro a carico degli operatori;

il registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti, di cui all'articolo 7, è già contenuto nella BDN in cui sono infatti già registrate le informazioni anagrafiche degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, con relativi eventi (incluse le movimentazioni) per le specie per cui è già obbligatoria la registrazione nella BDN stessa, la disposizione pertanto si limita a stabilire la corrispondenza tra il contenuto nella BDN e il registro nazionale previsto dal regolamento (UE) 2016/429;

la partecipazione al Comitato tecnico di coordinamento previsto dal me-

desimo articolo 7 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le riunioni dello stesso sono da almeno due anni effettuate esclusivamente in modalità di videoconferenza, pertanto non si determineranno spese di missione;

con riferimento alle attività previste dall'articolo 8, i dati della BDN inerti agli operatori e ai documenti di accompagnamento sono sempre disponibili per le ASL, in quanto Autorità competenti, e gli adempimenti posti a carico delle ASL stesse dal comma 9 del medesimo articolo rientrano nel novero delle attività già di competenza di tali enti, pertanto non determinano un impatto negativo sulla finanza pubblica;

le comunicazioni di morte, smarrimento, ritrovamento o furto dell'animale, sono obblighi già previsti dalla normativa vigente, come anche i relativi adempimenti da parte della ASL, pertanto, le attività che i commi 8 e 9 dell'articolo 9 pongono in capo alle medesime ASL rientrano già in quelle attualmente svolte dalle stesse;

le attività di inserimento dei fornitori e delle tipologie di mezzi di identificazione autorizzati in apposito elenco, nonché quelle di verifica da parte delle ASL ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione dei mezzi di identificazione illeggibili o smarriti, previste dall'articolo 11, rientrano tra quelle ordinariamente svolte ai sensi della normativa vigente e possono pertanto essere eseguite ad invarianza d'oneri con le risorse ordinariamente disponibili;

la previsione della possibilità, prevista all'articolo 12, comma 5, di sottoporre i mezzi di identificazione a ulteriori prove e verifiche, nonché di richiedere periodici aggiornamenti e integrazioni delle certificazioni prodotte, è già prevista dalla normativa vigente, pertanto da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in merito alle disposizioni dell'articolo 15 in materia di azioni in caso di

non conformità, le azioni ed i provvedimenti che le autorità competenti sono chiamate ad adottare sono eseguite senza nuovi o maggiori oneri sulle ordinarie disponibilità di bilancio;

il sistema I&R (identificazione e registrazione) degli animali da compagnia, previsto dall'articolo 16, potrà essere attuato nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili;

le risorse eventualmente rivenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 17 a 20 del presente schema di decreto non sono state considerate ai fini della valutazione d'invarianza finanziaria del provvedimento;

le tariffe poste dall'articolo 23 a carico degli operatori sono calcolate proporzionalmente all'utilizzo dei servizi offerti dalla BDN e potranno essere utilizzate per coprire gli oneri derivanti dal funzionamento e gestione della BDN stessa;

le attività di formazione previste dall'articolo 24 potranno essere svolte con le risorse ordinariamente disponibili,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Atto n. 383.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI, in merito alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 30 maggio, fa presente quanto segue.

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, individua il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e benessere degli animali.

Con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo al controllo delle malattie degli animali ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali ivi compresi gli animali selvatici – da intendersi sia quali animali non detenuti ma a « vita libera » sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica tenuti in cattività – e controllo delle zoonosi nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali, attività che il Ministero svolge attraverso anche il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi. Per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione « Tutela della salute » – Programma « Sanità pubblica veterinaria », quali il capitolo 5390 « Centro di lotta delle malattie animali » e il capitolo 5391 « Sorveglianza epidemiologiche di tutte le malattie

animali », ivi comprese le zoonosi. Il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zoonofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliere.

Per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto legislativo in esame, precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie. Alla luce delle considerazioni dianzi esposte, conferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (Atto n. 383);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 2 del decreto legislativo n. 27 del 2021, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, individua il Ministero della salute, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 su determinati ambiti quali, per quanto di interesse, la sanità animale e benessere degli animali;

con riferimento al regolamento (UE) 2016/429, con specifico riguardo al controllo delle malattie degli animali ivi comprese le zoonosi, il Ministero della salute è individuato quale autorità competente a svolgere sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali ivi compresi gli animali selvatici (da intendersi sia quali animali non detenuti ma a "vita libera" sia nell'accezione di animali appartenenti a specie selvatica tenuti in cattività) e controllo delle zoonosi nonché attività in materia di sanità e anagrafe degli animali, attività che il Ministero svolge attraverso anche il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e l'Unità centrale di crisi;

per le predette attività, tra le quali rientrano anche quelle indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, dello schema di decreto legislativo in esame, il Ministero si avvale delle risorse finanziarie allocate nei capitoli di bilancio del Ministero della salute – Missione "Tutela della salute" – Programma "Sanità pubblica veterinaria", quali il capitolo 5390 "Centro di lotta delle malattie animali" e il capitolo 5391 "Sorveglianza epidemiologiche di tutte le malattie animali", ivi comprese le zoonosi;

il menzionato capitolo 5391 è destinato, tra l'altro, anche al potenziamento della sorveglianza epidemiologica e alla compiuta attuazione delle norme per il benessere degli animali, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabi-

lendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

da ultimo, per quanto riguarda le attività indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, dello schema di decreto legislativo in esame, si precisa che le stesse vengono svolte, a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 24 del DPR n. 320 del 1954, dai servizi territoriali competenti delle Aziende sanitarie locali con risorse proprie;

pertanto si conferma che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Atto n. 389.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

La viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*), contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 30 maggio.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, si riserva di valutare la documentazione testé depositata dal Governo, anche in considerazione del fatto che sul provvedimento non risulta ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.

Atto n. 384.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) – è volto ad aggiornare e adeguare la disciplina nazionale dei dispositivi medici, allineandola e conformandola a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 745/2017 e dal Regolamento (UE) n. 561/2020. Fa inoltre presente che il provvedimento stesso è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, assistito da una clausola generale di invarianza, aggiorna la disciplina nazionale dei dispositivi medici per adeguarla a due nuovi regolamenti UE. Segnala che, a tal fine, esso sostituisce e abroga il decreto legislativo n. 46 del 1997

sui dispositivi medici e il decreto legislativo n. 507 del 1992 sui dispositivi medici impiantabili attivi: ad entrambi i decreti abrogati non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alle norme innovative rispetto alla legislazione vigente e aventi rilievo finanziario, osserva quanto segue.

Circa l'articolo 8, che pone obblighi per le istituzioni sanitarie in materia di dispositivi impiantabili e l'articolo 24, che attribuisce al Ministero della salute nuovi compiti in materia di vendita via internet dei dispositivi medici, la relazione tecnica ne afferma la neutralità in quanto esse riproducono nell'ordinamento nazionale previsioni di regolamenti unionali che, in quanto tali, sono già applicabili direttamente e dunque non comporterebbero innovazioni rispetto alla normativa vigente. In proposito, fa tuttavia presente, proprio considerando che le disposizioni in esame sono effettivamente già vincolanti a livello unionale, anche alla luce dei profili di responsabilità statale che discendono dal rispetto della normativa europea, che appare necessario acquisire dal Governo dati e informazioni idonei a suffragare l'assunzione che le amministrazioni interessate, e in particolare il Ministero della salute, possano provvedere ai nuovi adempimenti non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 10, comma 7, che dispone che il Ministero adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, rileva che la relazione tecnica ne afferma la neutralità rinviando al capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese. In proposito, tuttavia, andrebbe specificato, a suo avviso, quanta parte delle relative risorse sia disponibile per gli adempimenti in questione, che la norma configura come obbligatori, e quanta sia, invece, già destinata ad altre attività programmate o avviate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse ov-

vero gravata da obblighi giuridicamente vincolanti.

In merito all'articolo 13, sulla banca dati *Eudamed*, segnala che la relazione tecnica informa che le attività di pertinenza del Ministero della salute saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di banca dati già esistente ai sensi dei decreti del Ministro della salute del 20 febbraio 2007 e del 21 dicembre 2009. Evidenzia tuttavia che i citati decreti ministeriali, e il successivo decreto ministeriale del 21 aprile 2011 fanno, in effetti, testualmente riferimento all'apposito portale del Ministero e non alla nuova banca dati UE: in proposito ritiene dunque necessario acquisire chiarimenti.

Con riferimento all'articolo 28, che istituisce un fondo per il governo dei dispositivi medici, alimentato da una quota a carico di soggetti privati, senza prevedere una dotazione iniziale, andrebbe confermato, a suo avviso, che le attività da porre a carico del fondo – che la legge individua genericamente come « governo dei dispositivi medici » e la cui individuazione è demandata a una fonte secondaria – possano essere configurate in modo tale da essere comunque contenute nell'ambito delle sole risorse disponibili del fondo medesimo. Rivela inoltre che la norma è testualmente identica all'articolo 24 dello schema di decreto legislativo concernente i dispositivi medici in vitro, di cui all'atto del Governo n. 385: fa presente che andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo in merito alla necessità di coordinare le due disposizioni.

Circa l'articolo 30, che pone i costi di determinate attività ministeriali a carico dei privati richiedenti, evidenzia che in fase transitoria, fino all'entrata in vigore del futuro decreto interministeriale, è prorogata l'applicabilità delle tariffe vigenti: in proposito, tenuto conto dei nuovi compiti posti in capo alle amministrazioni interessate, ritiene che andrebbe chiarito se il sistema tariffario attualmente vigente permanga idoneo a coprire i costi amministrativi.

Non ha osservazioni da formulare circa le restanti disposizioni in quanto esse sono

riproduttive di quanto già previsto a legislazione vigente, di carattere ordinamentale, volte a disciplinare l'attività di soggetti privati, o volte ad abrogare disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 33 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal medesimo decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, la relazione tecnica indica i singoli capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute legati al funzionamento della Direzione generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del Ministero della salute che costituiscono la copertura economica per le attività previste dallo schema di decreto. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.

Atto n. 385.

(Rilievi alla XII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio.*)

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento –

adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) – è volto ad aggiornare e adeguare la disciplina nazionale dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, allineandola e conformandola a quanto previsto dal regolamento (UE) 746/2017 e dal regolamento (UE) 112/2022 e che è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame, assistito da una clausola generale di invarianza, aggiorna la disciplina nazionale dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, allineandola e conformandola a quanto previsto da due nuovi regolamenti UE, a tal fine sostituendo e abrogando alcuni articoli del decreto legislativo n. 332 del 2000 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro. Rileva che alle norme abrogate non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle norme innovative rispetto alla legislazione vigente e aventi rilievo finanziario, osserva quanto segue.

Circa gli articoli 19 (commercio di dispositivi medici), 20 (commercio via internet di dispositivi medici) e 22 (rilascio autorizzazione preventiva per la pubblicità), che attribuiscono al Ministero della salute nuovi compiti in materia di commercio e vendita via *internet* dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, fa presente che la relazione tecnica ne afferma la neutralità in quanto esse riproducono nell'ordinamento nazionale previsioni di regolamenti unionali che, in quanto tali, sono già applicabili direttamente e dunque non comporterebbero innovazioni rispetto alla normativa vigente. In proposito, tuttavia, proprio considerando che le disposizioni in esame sono effettivamente già vincolanti a livello unionale, anche alla luce dei profili di responsabilità statale che discendono dal rispetto della normativa europea, reputa necessario acquisire dal Governo dati e informazioni idonei a suffragare l'assun-

zione che le amministrazioni interessate – e, in particolare, il Ministero della salute – possano provvedere ai nuovi adempimenti, non previsti dalle abrogate norme nazionali di riferimento, nel limite delle risorse disponibili.

Circa l'articolo 9, sulla banca dati *Eudamed*, rileva che la relazione tecnica afferma che l'attuale sistema nazionale dei dispositivi medici (CND) confluirà nel sistema europeo *Eudamed*, già istituita a livello europeo con il regolamento UE 2017/746, e che il Ministero della salute farà fronte alle relative attività con le risorse già impiegate per la registrazione CND. In proposito ritiene necessario acquisire elementi circa le risorse disponibili con riferimento al sistema nazionale dei dispositivi medici.

Circa l'articolo 13, comma 7, che dispone che il Ministero adotti misure adeguate in materia di incidenti gravi, quali l'organizzazione di campagne di informazione e di comunicazione mirate a sensibilizzare e incoraggiare la segnalazione di incidenti gravi, evidenzia che la relazione tecnica ne afferma la neutralità rinviando al capitolo di bilancio sul quale graveranno le spese. In proposito, tuttavia, andrebbe a suo avviso specificato quanta parte delle relative risorse sia disponibile per gli adempimenti in questione, che la norma configura come obbligatori, e quanta sia, invece, già destinata ad altre attività programmate o avviate a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse ovvero gravata da obblighi giuridicamente vincolanti.

Circa l'articolo 24, che istituisce un fondo per il governo dei dispositivi medici, alimentato da una quota a carico di soggetti privati, senza prevedere una dotazione iniziale, andrebbe a suo parere confermato che le attività da porre a carico del fondo – che la legge individua genericamente come « governo dei dispositivi medici » e la cui individuazione è demandata a una fonte secondaria – possano essere configurate in modo tale da essere comunque contenute nell'ambito delle sole risorse disponibili del fondo medesimo. Rileva inoltre che la norma è testualmente identica all'articolo 28 dell'atto del Governo n. 384, recante schema di decreto legislativo concernente i dispo-

sitivi medici: in merito alla necessità di coordinare le due disposizioni ritiene che debba essere acquisito l'avviso del Governo;

Circa l'articolo 28, che pone i costi di determinate attività ministeriali a carico dei privati richiedenti, evidenzia che in fase transitoria, fino all'entrata in vigore del futuro decreto interministeriale, è prorogata l'applicabilità delle tariffe vigenti: in proposito, tenuto conto dei nuovi compiti posti in capo alle amministrazioni interessate, andrebbe a suo avviso chiarito se il sistema tariffario attualmente vigente permanga idoneo a coprire i costi amministrativi.

Non formula osservazioni circa le restanti disposizioni in quanto esse sono riproduttive di quanto già previsto a legislazione vigente, di carattere ordinamentale, volte a disciplinare l'attività di soggetti privati, o volte ad abrogare disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 31 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal medesimo decreto con

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, in particolare, che la relazione tecnica indica i singoli capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute legati al funzionamento della Direzione generale dei dispositivi medici e del Servizio farmaceutico del Ministero della salute che costituiscono la copertura economica per le attività previste dallo schema di decreto. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-08093 Fornaro: Sul contributo dello Stato ai comuni per l'annualità 2020 ai fini della realizzazione di opere pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

l'interrogante si sofferma sui contributi in favore dei comuni previsti dall'articolo 1, comma 29, della legge di bilancio per l'anno 2020 a scopo di investimento e destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, segnala che, in relazione alle difficoltà di perfezionamento di adempimenti tecnico-procedurali incontrate da alcuni comuni, il Ministero dell'interno avrebbe indirizzato agli enti inadempienti una comunicazione prefigurante la revoca dei contributi in questione. Chiede pertanto iniziative per risolvere la questione.

Al riguardo, è opportuno precisare che dal Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP in gestione al Ministero dell'economia e delle finanze era emerso che per molti comuni non risultavano inseriti, in modo completo, nel sistema BDAP i necessari elementi conoscitivi per poter procedere alla erogazione delle predette risorse.

Pertanto, lo scorso 12 maggio i competenti uffici del Ministero dell'interno hanno inviato ai comuni assegnatari delle risorse in parola note di preavviso nelle quali si chiedevano alcune integrazioni della documentazione presentata.

A tal fine, il Ministero dell'interno ha messo a disposizione dei comuni i contatti necessari per l'eventuale assistenza. È utile chiarire in proposito che si è trattato di un atto necessario che non pregiudicava il successivo finanziamento delle opere ma era soltanto diretto a consentire agli enti interessati di regolarizzare le procedure di monitoraggio e di rendicontazione, essenziale per la successiva erogazione delle ri-

sorse riferite agli anni 2020 e 2021, e confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Oltre a ciò, per il tramite delle prefetture, i sindaci interessati sono stati resi edotti della necessità di un tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nella predetta Banca Dati ed è stato loro richiesto di fornire, entro lo scorso 31 maggio, un aggiornato quadro delle situazioni riscontrate e delle problematiche rilevate, fornendo al riguardo i dati di appositi referenti contattabili per ogni utile supporto e chiarimento.

Inoltre, sempre nella stessa ottica di cooperazione, con successiva circolare dello scorso 20 maggio, i sindaci dei comuni interessati sono stati informati anche della possibilità, attraverso apposito sistema, di aggiornare in maniera autonoma e sistematica la procedura di monitoraggio delle opere pubbliche della predetta banca dati.

In proposito si informa che, alla data del 10 giugno scorso, risultano aver aggiornato la propria posizione nella citata BPDAP-MOP 1.543 Comuni su un totale di 3.280 enti coinvolti. Per i restanti sono in corso i necessari approfondimenti.

Si soggiunge che lo scorso 8 giugno si è già provveduto alla corresponsione dell'acconto, pari al 50 per cento dell'importo dovuto, agli enti che hanno provveduto a regolarizzare la loro posizione sul citato sistema di monitoraggio, per un totale di oltre 55,5 milioni di euro a favore di 889 comuni.

Per gli altri comuni che pure hanno provveduto ad integrare i necessari elementi conoscitivi mancanti nella predetta Banca dati, si procederà all'erogazione delle risorse non appena gli enti interessati trasmetteranno al sistema informativo le prescritte certificazioni di bilancio.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
Atto n. 389.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

Roma, 10 giugno 2022

APPUNTO

OGGETTO: A.G. n. 389 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Iter parlamentare.

Lo schema di d.lgs., già bollinato, mira a consentire ai cittadini dell'UE di accedere ad una nuova tipologia di prodotto pensionistico, denominato "Pan-European Personal Pension Products" ed è stato approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 maggio u.s.

Il testo è stato trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo il seguente iter:

- COMM. XI Lavoro (Termine il 16 giugno 2022)
- COMM XIV Politiche dell'Unione Europea (Termine il 16 giugno 2022)
- COMM V Bilancio (Termine il 27 maggio 2022).

Aspetti finanziari

Si riportano, di seguito, le osservazioni formulate dal Servizio Bilancio dello Stato nell'allegato Dossier di verifica delle quantificazioni, unitamente agli elementi di risposta forniti dal Governo.

OSSERVAZIONI SBS	RISPOSTE GOVERNO
<p>In merito ai profili di quantificazione, non vi sono quindi osservazioni da formulare nel presupposto che – secondo quanto evidenziato dalla RT – la disciplina agevolativa introdotta per il PEEP sia analoga, per quanto attiene ai profili suscettibili di implicazioni finanziarie, a quella già in vigore per prodotti esistenti caratterizzati dalle medesime finalità. Al riguardo appare opportuna una conferma, tenuto conto della complessità della ricostruzione della disciplina in questione alla luce dei relativi profili applicativi.</p>	<p><u>Si conferma che la disciplina agevolativa introdotta per il PEEP è analoga, per quanto attiene ai profili suscettibili di implicazioni finanziarie, a quella già in vigore per prodotti esistenti caratterizzati dalle medesime finalità.</u></p>
<p>In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 18 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le autorità nazionali competenti - COVIP, Banca d'Italia, Consob e IVASS - ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo</p>	<p><u>Si concorda con le valutazioni della Commissione circa la necessità di modificare il secondo periodo della norma in commento nel senso indicato nel dossier.</u></p>

<p>formale appare tuttavia opportuno modificare il secondo periodo della norma in commento nel senso di riferire la suddetta condizione di neutralità al compimento, da parte dei citati soggetti, degli adempimenti "di cui al presente decreto", anziché "di cui al presente articolo", come attualmente previsto dal testo. Sul punto, si richiede comunque l'avviso del Governo.</p>	
--	--

Oltre a quanto osservato nel dossier, si ritiene necessario, ai sensi dell'articolo 81 Cost., che l'articolo 16, comma 1, lett. a) del testo sia così riformulato:

- a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: *“i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento.”* e il secondo periodo è sostituito dal seguente *“Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti di cui al periodo precedente sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”*.

La modifica si rende necessaria per dirimere eventuali dubbi interpretativi in merito alla deducibilità dei contributi versati ai sottoconti esteri di PEPP, considerato che il nuovo art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR richiama le condizioni e i limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento PEPP (ossia l'art. 10, comma 2, dello schema di decreto che fa riferimento solo ai contributi destinati ai sottoconti italiani). A tal proposito, è necessario integrare il secondo periodo dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR con il riferimento ai contributi versati nei sottoconti esteri di PEPP.

Oltre alla modifica dell'articolo 16, comma 1, lett. a), si ritiene opportuno apportare al testo alcune modifiche di seguito riportate:

Art. 1, comma 1, lett v). Proposta di modifica.

Si ritiene che la definizione di capitale dovrebbe far riferimento al capitale accumulato nel sottoconto italiano. Al riguardo si richiama l'articolo 15, nel quale si ritrova il riferimento al capitale nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni PEPP del sottoconto italiano. È infatti nei confronti di quest'ultimo che lo schema di decreto introduce delle disposizioni specifiche.

Si propone la seguente riformulazione:

“v) «capitale»: il montante finale accumulato nel sottoconto italiano al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.”

Art. 14, comma 2. Proposta di eliminazione

Si propone l'eliminazione dell'art. 14, comma 2, dello schema di provvedimento in esame secondo cui *“Il conto PEPP costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEPP”* in quanto superfluo (essendo già previsto dal precedente articolo 11 sulle segregazioni) e possibile fonte di incertezza interpretativa (visto il riferimento al conto PEPP e non al sottoconto italiano).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	89
<i>ERRATA CORRIGE</i>	93

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.30.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 giugno scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, VII, VIII, X, XI, XII, XIII e XIV, che sono a disposizione dei colleghi. Segnala che la Commissione Bilancio esprimerà il parere di competenza direttamente all'Assemblea.

Alvise MANIERO (Misto-A) osserva come nel corso dell'esame in sede referente sia stato raggiunto qualche positivo risultato; intende tuttavia concentrare il proprio intervento sull'articolo 6, sul quale continua a esprimere perplessità.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 6 non ha particolari osservazioni da formulare, pur evidenziando che si tratta di strumenti per la lotta all'abusivismo che già esistono. È noto che ci sono aree del Paese dove il 60 per cento degli immobili è abusivo, come si può rilevare dalle fotografie aeree, e nonostante ciò, per mancanza di volontà, non si interviene. In ogni caso si dichiara favorevole a questa prima parte dell'articolo 6, che potrebbe costituire un ulteriore sprone alla soluzione del problema.

Si esprime invece criticamente sul comma 2, che ritiene sia stato introdotto al preciso fine di aumentare le tasse sugli immobili. Sebbene le disposizioni escludano espressamente che le informazioni rilevate possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi applicati sulla base delle risultanze catastali, è chiaro che si predispone uno strumento che ha quella finalità e che in un futuro più o meno prossimo, anche in considerazione delle raccomandazioni formulate dall'Unione europea, alle quali rinvia la relazione tecnica, verrà utilizzato a questo scopo. Il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, che prevede una distinzione tra aspetto reddituale e patrimoniale, è apprezzabile, ma non sufficiente a escludere un aumento delle imposte.

Riconosce infine la presenza di alcuni marginali aspetti positivi, come la previsione che il gettito derivante dalla lotta all'abusivismo sarà destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili.

In considerazione di quanto sopra esposto preannuncia il proprio voto contrario.

Marco OSNATO (FdI) rileva come la Commissione sia giunta all'epilogo di un lungo e talvolta travagliato lavoro, avviato un anno e mezzo fa con l'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF. Il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, non votato dal gruppo di Fratelli d'Italia, lasciava comunque spazio a un dibattito interessante su molti argomenti, che non si ritrovano nel disegno di legge presentato dal Governo, che si concentra su altri aspetti, primo fra tutti la revisione del catasto, considerata addirittura dirimente per la sopravvivenza del Governo Draghi.

Il dibattito si è pertanto focalizzato sull'articolo 6 del provvedimento, anche perché questo era il solo vero aspetto innovativo della delega. Per il resto si rilevano piccolissime novità, anche grazie all'approvazione di emendamenti parlamentari, tra i quali alcuni del gruppo Fratelli d'Italia, ma alla fine la riforma verrà ricordata solo per l'articolo 6.

In merito a tale disposizione nutre pesanti dubbi, forse accresciuti dalle modifiche introdotte con l'emendamento 6.25 del relatore, che non appare idoneo a rassicurare rispetto al temuto aumento della tassazione. D'altronde anche il collega Fragonelli, nella seduta di ieri, ha dichiarato che la sostanza dell'articolo 6 non ha subito reali cambiamenti. La norma continua infatti a riflettere le richieste della Commissione europea e del Presidente Draghi di tassare gli immobili, cosa che potrebbe verificarsi, a suo parere, anche prima del 2026, a meno che nel 2023 non venga costituito un Governo di centrodestra.

La presente riforma costituisce dunque un'occasione perduta per gli italiani che aspettavano un cambiamento di rotta. Il proprio gruppo ha in proposito proposte innovative, ma il sistema tributario italiano è, a suo parere, troppo ingessato per poter realizzare una consistente ed equa ridu-

zione della pressione fiscale per famiglie e imprese. Non ci sarà quindi lo shock fiscale auspicato dal proprio gruppo, né un volano per la ripresa, né equità e progressività, né una diminuzione della pressione fiscale, ma anzi per il settore immobiliare, già pesantemente soggetto ad imposizione, si verificherà un aumento delle imposte.

Gian Mario FRAGONELLI (PD) non condivide l'affermazione che il provvedimento costituisca un'occasione perduta; si tratta semmai di un'importante occasione non colta appieno. Si dichiara infatti dispiaciuto del fatto che il dibattito si sia concentrato solo sull'articolo 6, mentre si tace di alcuni significativi emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, che registrano la convergenza delle posizioni su temi importanti, pur nella netta differenza di impostazione sulle tematiche fiscali che divide gli schieramenti.

Tra le modifiche approvate cita la semplificazione e la conferma di alcuni regimi opzionali per i professionisti e la previsione di una riduzione delle aliquote per i redditi medio-bassi con un'attenzione a questa categoria anche in occasione di eventuali rimodulazioni delle deduzioni e detrazioni fiscali.

Per quanto riguarda il federalismo fiscale, sottolinea l'introduzione di una compartecipazione a imposte, non precedentemente prevista, in favore di regioni e comuni, anche se in proposito avrebbe preferito un aumento delle risorse destinate alle autonomie locali, piuttosto che la garanzia della neutralità fiscale inserita nella norma.

Si dichiara soddisfatto del lavoro svolto, a maggior ragione se si considera l'eterogeneità dell'attuale maggioranza, e spera che si possa giungere in breve tempo all'approvazione definitiva del provvedimento, in modo da poter esaminare al più presto i decreti legislativi attuativi.

Dichiara infine il voto convintamente favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Sestino GIACOMONI (FI) esprime gioia per la conclusione dei lavori che, potendo

svolgersi nei giusti tempi, hanno consentito di sciogliere i più rilevanti nodi. D'altronde se la politica è l'arte del compromesso, il compromesso non può essere raggiunto sui principi ma su aspetti di dettaglio. Nelle difficili condizioni di partenza è stato dunque previsto di non aumentare le imposte sulla casa e sui risparmi.

È stato svolto un buon lavoro, avviato con l'approfondimento effettuato mediante l'indagine conoscitiva dello scorso anno. A parte la revisione del catasto, ritiene che sia stato compiuto il primo passo verso la semplificazione e la riduzione della pressione fiscale. La stella polare deve comunque essere la crescita e la riforma fiscale è un primo passo proprio verso la crescita. Auspica infine che tra pochi mesi il centrodestra possa governare il Paese ed abbassare le tasse a tutti i cittadini.

Preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento di un pieno mandato al relatore.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, avverte che sono nel frattempo pervenuti anche i pareri della II Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che sono a disposizione dei colleghi.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla conclusione di questo percorso lungo e tortuoso, avviato a gennaio dello scorso anno con l'indagine conoscitiva. In particolare ringrazia il relatore per l'importante ruolo svolto. Evidenzia quindi come gli esponenti del gruppo Lega non avessero votato il disegno di legge in Consiglio dei Ministri, ritenendolo pericoloso, mentre ora, con le modifiche apportate in sede referente, la valutazione è mutata e si può parlare di scampato pericolo per il temuto aumento delle imposte su casa, affitti e risparmi.

Ritiene comunque opportuno continuare a vigilare sull'attuazione della delega, poiché il centrodestra e il centrosinistra hanno idee diametralmente opposte in materia di politica fiscale. Anche sulla base di questa considerazione spera che i decreti legisla-

tivi delegati possano essere approvati da un Governo di centrodestra.

Chiede quindi che su alcuni punti si possa procedere a una rapida attuazione del provvedimento, in particolare per l'abolizione dell'IRAP, l'estensione del sistema forfettario e la revisione del sistema sanzionatorio. Su quest'ultimo aspetto esprime notevole soddisfazione nel registrare ampio consenso tra gli schieramenti sull'opportunità di non equiparare agli evasori i soggetti che non riescono a pagare le imposte per motivi economici o hanno commesso errori formali.

Auspica pertanto che questo spirito costruttivo, ispirato al buon senso, possa condurre presto all'approvazione di misure per la rottamazione e la rateizzazione delle imposte, che si rendono necessarie in questo momento di crisi.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) preannuncia il voto convintamente favorevole del Movimento 5 Stelle e rivendica il significativo lavoro svolto dal proprio gruppo a partire dall'indagine conoscitiva, che ha registrato una prima attuazione nella legge di bilancio per il 2022 e ora nell'approvazione in sede referente del presente provvedimento.

Tra le misure introdotte rivendica con orgoglio il cosiddetto *cash back* fiscale, riconosciuto anche da altre forze politiche. Segnala poi il contributo del proprio gruppo per il mantenimento del sistema forfettario, sistema del quale riconosce alcune criticità, e per l'introduzione della rateizzazione degli acconti, proposta dal presidente Marattin e dal collega Gusmeroli. Ritiene quindi che debba essere apprezzato lo spirito collaborativo che contraddistingue l'operato del proprio gruppo.

Si rammarica infine per l'eccessiva enfasi dedicata al tema della revisione del catasto, che ha comportato un notevole ritardo nella conclusione dell'esame del disegno di legge e che si rifletterà inevitabilmente in un ritardo nell'attuazione della delega.

Raffaele BARATTO (CI) ringrazia i colleghi per il lavoro svolto a partire dal

gennaio del 2021 e per la collaborazione tra gli schieramenti. Pur rammaricandosi per la bocciatura di alcune proposte emendative presentate dal proprio gruppo, ritiene che nel complesso sia stato approvato un valido provvedimento che rappresenta un punto cardine per un Paese, come l'Italia, che deve crescere.

Con riferimento ai contenuti dell'articolo 6 è convinto che la casa, bene principale per gli italiani, non rischi di essere soggetta a tassazione per effetto del provvedimento in esame. Una simile evenienza rappresenterebbe infatti una sconfitta per tutti.

Preannuncia quindi il proprio voto favorevole.

Luca PASTORINO (LeU), ringraziando tutti i colleghi, rivendica il proprio ruolo nel tentativo di riequilibrare la discussione verso una maggiore attenzione a lavoratori dipendenti e pensionati, che hanno rappresentato i grandi assenti nel dibattito svolto sul provvedimento.

Lamenta che si sia parlato troppo della revisione del catasto e osserva che, per motivi ideologici, i lavori della Commissione siano stati a lungo bloccati per giungere poi a una modifica dell'articolo 6, che, come già precedentemente rilevato, non ha apportato cambiamenti sostanziali, confermando che non sono previsti aumenti delle imposte sugli immobili.

Ritiene ovvio che tutti vogliano pagare meno tasse, ma osserva come la riduzione delle imposte possa essere effettuata solo in presenza di un'adeguata copertura finanziaria e rileva che nel provvedimento in discussione non si affronta minimamente la questione. Le riforme proposte restano quindi per ora su un piano meramente astratto.

Esprime quindi apprezzamento per l'inserimento all'articolo 1 del tema dell'equità orizzontale, da applicare tuttavia nel suo vero significato e non nel senso vago in cui sembra intenderla il centrodestra, quando sostiene che tutti debbano pagare le stesse imposte, indipendentemente dalla capacità contributiva di ciascuno. Ritiene, per esempio, che il concetto di equità sia incompatibile con un eccessivo ampliamento del

sistema forfettario, a proposito del quale ricorda la propria astensione su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 2.

Giudica inoltre positivo l'inserimento nel testo della puntualizzazione relativa al fatto che il superamento dell'IRAP non debba comportare aggravii sui redditi di lavoro dipendente e di pensione ed esprime soddisfazione per aver potuto fornire il proprio contributo all'approvazione e alla modifica del presente provvedimento.

Massimo UNGARO (IV) non condivide l'opinione di molti colleghi secondo la quale si tratterebbe di un'occasione perduta. Ritiene invece che l'occasione sia stata sfruttata appieno, nei limiti delle possibilità dell'attuale eterogenea maggioranza, e che il risultato sia andato oltre le aspettative. Chiede infatti quanti di coloro che hanno partecipato alla deliberazione dell'indagine conoscitiva, più di un anno e mezzo fa, avessero previsto l'approvazione del presente e complesso disegno di legge, reso possibile grazie al ruolo centrale svolto dal Parlamento.

Si rammarica comunque per il ritardo dovuto al blocco dell'esame negli ultimi due mesi e avverte che per la realizzazione della riforma il disegno di legge deve ancora essere approvato dal Senato e attuato mediante l'emanazione dei decreti legislativi.

Come punti rilevanti del provvedimento segnala la semplificazione; la possibilità di un pieno utilizzo dei dati della fatturazione elettronica; il rimborso diretto delle detrazioni fiscali, che permette di superare il problema degli incapienti; i pagamenti mensili per i lavoratori autonomi, che potranno quindi disporre di maggiore liquidità; la proporzionalità delle sanzioni amministrative, soprattutto per le violazioni formali o meramente formali; l'abolizione dell'IRAP – che è una tassa che ostacola la crescita – a partire dalle società di persone e dagli studi associati; il superamento della distinzione tra redditi diversi e di capitale e l'attenzione, nella revisione dell'IVA, allo sviluppo sostenibile e all'ambiente. Si tratta quindi di un provvedimento senza dubbio importante e significativo per una riforma organica del fisco.

Per quanto riguarda il catasto si dichiara soddisfatto del compromesso raggiunto e si dichiara convinto che non ci saranno aumenti delle imposte sugli immobili. Si supereranno invece le profonde iniquità attualmente esistenti.

Segnala poi la necessità di introdurre un provvedimento per la rottamazione delle cartelle esattoriali — che non deve certo essere confusa con un condono — e tratteggia un quadro positivo del Paese per quanto riguarda la riduzione dell'evasione fiscale nel corso della presente legislatura e la riduzione della pressione fiscale ad opera del Governo Draghi, come risulta nell'ultimo Documento di economia e finanzia.

Conclude rilevando come la Commissione, nelle condizioni date, abbia sicuramente svolto un buon lavoro.

Luigi MARATTIN, *presidente e relatore*, intende innanzitutto rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi, ai vice presidenti Currò e Gusmeroli, ai sottosegretari Guerra e Freni, al Ministro dell'economia e delle finanze, per il contributo fornito. Rivolge inoltre un ringraziamento agli uffici della Camera, come anche agli uffici del Ministero e agli uffici legislativi dei gruppi parlamentari, per il supporto al lavoro svolto.

Evidenzia quindi come si concluda nella giornata odierna la prima tappa del percorso avviato più di un anno e mezzo fa con lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF. Per completare il cammino intrapreso occorre tuttavia che il

provvedimento sia approvato presso l'altro ramo del Parlamento e che il Governo predisponga gli schemi di decreto legislativo, sui quali la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere. Senza questi ulteriori passaggi il lavoro non potrà ritenersi completato.

Ritiene in ogni caso che sia stato sinora svolto un buon servizio al Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 813 del 14 giugno 2022, a pagina 75, seconda colonna, quarantesima riga, lettera *b*), sostituire la parola: « indicare » con le seguenti: « prevedere che sia indicata ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della professoressa Adriana Bonifacino e del professor Roberto Farnè a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomine nn. 111 e 112 (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'uso dei certificati digitali di unicità (<i>non fungible token – NFT</i>) nell'arte (<i>Deliberazione</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	114

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	117

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.00.

Proposte di nomina della professoressa Adriana Bonifacino e del professor Roberto Farnè a componenti

del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa.

Nomine nn. 111 e 112.

(*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviate nella seduta del 14 giugno 2022.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Si tratta di votazione a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere. Ai fini della validità della votazione è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione.

È in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle proposte di nomina. Chi è favorevole alla nomina deve deporre, per ciascun candidato, la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè, per ciascun candidato, deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dirlo quando viene chiamato.

Comunica che i deputati Cimino, Rossi e Vietina sono in missione.

Comunica inoltre che la deputata Iorio è sostituita dalla deputata Raffa, che il deputato Melicchio è sostituito dal deputato Cadeddu e che il deputato Spadafora è sostituito dalla deputata Ciprini.

Valentina APREA (FI) rileva come rispetto a ieri lo scenario non sia molto cambiato poiché non c'è stata alcuna interazione tra il Governo e le parti politiche circa le proposte di nomina. Dichiarò pertanto l'astensione da parte del gruppo di Forza Italia. Auspica tuttavia che il consiglio di amministrazione di Sport e salute S.p.a. possa lavorare proficuamente in collaborazione con le forze politiche poiché ciascuno deve potersi riconoscere negli organismi di rappresentanza del mondo dello sport cui sono state destinati anche ingenti risorse.

Federico MOLLICONE (FDI) nell'annunciare l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia, ricorda le ragioni già illustrate nella seduta di ieri inerenti la mancata pertinenza dei profili dei candidati, dei quali

non si mette in dubbio la professionalità nel loro campo ma che sembrano non consone alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Condividendo quanto ricordato, sempre nella seduta di ieri, dal collega Belotti, auspica che il mandato risponda ai requisiti di legge previsti per l'assunzione di incarichi da parte di soggetti collocati in quiescenza e chiede, a tale proposito, una verifica.

Daniele BELOTTI (LEGA), nel comunicare l'astensione del gruppo della Lega, a fronte delle osservazioni rilasciate nella seduta di ieri e della mancanza di un confronto con il Governo sulle nomine, chiede una verifica della compatibilità dei candidati con quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'aspetto della quiescenza, anche al fine di evitare rapide dimissioni e la conseguente necessità di nuove nomine.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole della relatrice.

Vittoria CASA, *presidente*, constata che per le votazioni appena svolte non vi è corrispondenza tra il numero di palline bianche e nere contenute nelle apposite urne e il numero dei deputati votanti, ed essendo tale irregolarità determinante ai fini dell'esito del voto, a norma dell'articolo 57, comma 1, del Regolamento annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

La Commissione procede a una seconda votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole della relatrice.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 111:

Presenti	28
Votanti	19
Astenuti	9
Maggioranza	10

Hanno votato *sì* 17
 Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Di Giorgi, Fratoianni, Raffa, Lattanzio, Cadeddu, Nitti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciprini, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente.

Si sono astenuti i deputati: Aprea, Bellotti, Carelli, Casciello, Colmellere, Mariani, Palmieri, Patelli, Racchella.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 112:

Presenti 28
 Votanti 19
 Astenuti 9
 Maggioranza 10

Hanno votato *sì* 20
 Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Bella, Carbonaro, Casa, Del Sesto, Di Giorgi, Fratoianni, Raffa, Lattanzio, Cadeddu, Nitti, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciprini, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente.

Si sono astenuti i deputati: Aprea, Bellotti, Carelli, Casciello, Colmellere, Mariani, Palmieri, Patelli, Racchella.

Vittoria CASA, *presidente*, constata la discordanza tra il numero di votanti e il numero delle palline rinvenute nelle urne, ciò per entrambe le coppie di urne. In particolare, risulta espresso un voto in meno per la nomina n. 111 e un voto in più per la nomina n. 112. Infatti, mentre nelle urne dedicate alla votazione per la nomina n. 111 sono state rinvenute 18 coppie di palline (dunque un voto in meno rispetto ai 19 votanti), nelle urne dedicate alla votazione

per la nomina n. 112, ne sono state rinvenute 20 coppie (dunque un voto in più rispetto ai 19 votanti).

Pur in presenza di tale anomalia appare tuttavia indiscutibile l'esito di entrambe le votazioni: infatti, pure procedendo alla cosiddetta prova di resistenza, vale a dire ipotizzando di aggiungere alle palline depositate nelle urne per la votazione della nomina n. 111 le due palline erroneamente depositate nelle urne destinate alla votazione della nomina n. 112, non risulterebbe comunque modificato l'esito favorevole di entrambe le votazioni.

Dichiara pertanto approvate entrambe le proposte di parere favorevole sulle proposte di nomina.

Avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alla 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sull'uso dei certificati digitali di unicità (*non fungible token* - *NFT*) nell'arte.

(*Deliberazione*).

Vittoria CASA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, che si concluderà entro il 31 dicembre 2022 e si svolgerà sulla base del programma riportato in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo LATTANZIO (PD) illustra brevemente i motivi che hanno spinto all'avvio dell'indagine conoscitiva in titolo. In particolare, dopo aver sottolineato che il Partito

democratico lavora da mesi sul tema dei certificati digitali di unicità, evidenzia l'importanza di approcciarsi a questo tema di frontiera con un atteggiamento molto laico, sapendo che riguarda da un lato uno degli *asset* principali del nostro Paese, quello della cultura e dell'arte e, dall'altro, le nuove opportunità, le conseguenze e i rischi legati all'uso digitale, tramite *blockchain*, che ne stanno alla base. Apprezza che tutti i gruppi parlamentari abbiano avallato la proposta di questa indagine conoscitiva che ha l'obiettivo di indagare un campo, avvalendosi della collaborazione, attraverso audizioni, di figure istituzionali, accademiche, economiche e artistiche che da tempo lavorano su questo fronte per dare anche un contributo alla stesura delle linee guida alle quali il Ministero della cultura sta già lavorando.

Antonio PALMIERI (FI), condividendo l'intervento del deputato Lattanzio, ritiene opportuno che una parte delle audizioni sia volta a chiarire cosa siano il *web 3* e i *non fungible token*. Apprezza che con questa indagine il Parlamento torni all'originario ruolo propulsore di conoscenza su un tema inedito. Auspica in conclusione il buon esito dell'indagine.

Simone VALENTE (M5S), apprezzata la proposta dell'indagine per la sua attualità, propone che il suo perimetro sia allargato al mondo dello sport ove se ne sta diffondendo l'utilizzo.

Daniele BELOTTI (LEGA) concorda con l'oggetto dell'indagine apprezzando soprattutto che, come osservato dal deputato Palmieri, la Commissione stia al passo con un fenomeno nuovo.

Vittoria CASA, *presidente*, assicura che si procederà allo svolgimento di audizioni, come stabilito in ufficio di presidenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone VALENTE (M5S), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 50 del 2022, sul quale la Commissione è chiamata a formulare un parere alle Commissioni riunite in sede referente V (Bilancio) e VI (Finanze), consta di 59 articoli e contiene disposizioni riferibili a molteplici materie ed ambiti di competenza che riguardano soprattutto il settore dell'energia. Il provvedimento reca inoltre misure in materia di ambiente e territorio, lavoro, politiche sociali, contratti pubblici, sanità, giustizia, cultura, istruzione, università e sport.

In materia di cultura, l'articolo 23 eleva, per due anni, la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse. Nello specifico, la norma, per gli anni 2022 e 2023, porta al 40 per cento (rispetto al 20 per cento previsto a regime) la misura massima del credito di imposta riconosciuto alle sale cinematografiche dall'articolo 18 della legge n. 220 del 2016. Si precisa che la percentuale del 40 per cento va calcolata, nel periodo di riferimento, sui costi di funzionamento delle sale e non, come previsto a regime, sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario. La misura viene attuata attraverso un decreto del

Ministero della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 32, comma 14, prevede che l'INPS eroghi, a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

L'articolo 51, commi 1-4, reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa. In particolare, si prevede che gli incarichi di collaborazione autorizzati dal Ministero della cultura, Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio (DGABAP), ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022. Per la durata e con la medesima scadenza possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi. Con tale previsione si intende consentire il conferimento di 100 nuovi incarichi da parte della DGABAP relativi a figure professionali specializzate, quali architetti, archeologi, ingegneri e storici dell'arte, con un onere complessivo pari a 1.600.000 euro. Si aumenta, poi, il numero di esperti di comprovata qualificazione professionale di cui può avvalersi la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR del dicastero culturale, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Gli incarichi conferiti ai suddetti esperti non possono eccedere la durata massima di 36 mesi e l'importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Alla copertura degli oneri – quantificati in 12.604.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nonché 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 – si provvede: *a)* quanto a 8,6 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura; *b)* quanto a 4.004.500 euro per l'anno 2022, 4 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi dell'articolo 58, recante disposizioni finanziarie relative al decreto in esame. Si dispone, infine, di incrementare, per gli anni 2022-2026, nella misura di 2,5 milioni di euro annui, le risorse già stanziolate dall'articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2021-2026, che ha autorizzato il Ministero della cultura ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al completamento del Piano e, comunque, fino al 31 dicembre 2026.

In materia di istruzione, l'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane. La relazione illustrativa sottolinea che la deroga alle disposizioni vigenti in materia di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato, limitatamente agli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane a seguito della guerra in Ucraina, e quindi dopo il 24 febbraio 2022, si rende necessaria in considerazione del fatto che l'iscrizione di tali studenti nel sistema scolastico italiano è avvenuta (e sta ancora avvenendo) in una fase avanzata dell'anno scolastico, in prossimità degli scrutini finali e degli esami di Stato.

In materia di università ed alta formazione, si introduce nell'ordinamento la figura dei « patti territoriali dell'alta formazione delle imprese ». Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti

privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro: l'ambito elettivo di applicazione – come chiarito dalla relazione illustrativa – è dunque quello delle discipline STEM. In particolare, alle università che, nell'ambito della propria autonomia, promuovano la stipula dei nuovi « patti territoriali per l'alta formazione per le imprese », è riconosciuto per gli anni 2022-2028 un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Le disposizioni individuano, quali controparti degli atenei, imprese, enti o istituzioni di ricerca privati o pubblici, società pubbliche, altre università e pubbliche amministrazioni. La finalità dei patti è quella di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati in grado di soddisfare i fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e dalle filiere produttive nazionali, nonché di migliorare e ampliare l'offerta formativa universitaria anche attraverso la sua integrazione con le correlate attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Con riguardo al contenuto dei patti, il comma 4 ne elenca gli elementi essenziali: *a)* devono recare la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, anche a carattere innovativo, necessarie allo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM – *Science, Technology, Engineering and Mathematics*, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nel quadro dell'apprendimento

permanente per tutto il corso della vita, e a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese; *b)* devono essere corredati dal cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti con cadenza semestrale e prevedono la revoca, anche parziale, del contributo accordato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ferme restando le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali; *c)* devono indicare le risorse finanziarie per provvedere all'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori; *d)* devono assicurare la complementarità dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del PNRR, e possono recare misure per potenziare i processi di internazionalizzazione nei settori della ricerca coinvolti; *e)* possono prevedere, ai fini dell'attuazione, la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 240 del 2010, o la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di università ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 240 del 2010. Con riguardo alle università legittimate a promuovere i patti, l'iniziativa è riservata alle sole università che hanno sede in regioni che presentano parametri inferiori rispetto alla media nazionale, in relazione a ciascuno dei seguenti parametri: *a)* numero di laureati rispetto alla popolazione residente nella regione interessata dal Patto; *b)* tasso di occupazione dei laureati a tre anni dalla laurea; *c)* numero di laureati in regione diversa da quella di residenza sul totale dei laureati residenti nella regione interessata dal Patto. Per quanto attiene al procedimento di presentazione e approvazione, i patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della

ricerca e composta da cinque membri, due designati dal Ministro dell'università e della ricerca e tre designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Ai fini della valutazione delle proposte di Patto, la commissione tiene conto della capacità, in relazione alle discipline per le quali è proposto l'ampliamento dell'offerta formativa e con priorità per le discipline STEM, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali, di colmare i divari territoriali e di genere, nonché del tasso di crescita delle filiere produttive connesse alle discipline medesime. Sono prioritariamente ammessi al cofinanziamento statale i progetti che prevedono la federazione, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero la fusione di atenei ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori. Il contributo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della valutazione delle proposte di patto il sistema di monitoraggio sull'attuazione del patto ammesso al contributo. La verifica dell'attuazione del patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate, anche in relazione al tempo intercorso dalla laurea, nonché alla rispondenza dell'ampliamento dell'offerta didattica rispetto alle esigenze del

mercato del lavoro e all'innalzamento della qualità della formazione e della relativa attività di ricerca. Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università. I contributi revocati possono essere destinati ad altri patti. Infine, si prevede che le università interessate definiscono e propongono i patti entro il 15 settembre 2022; la relativa procedura di valutazione dovrà esaurirsi entro il 15 novembre 2022.

In materia di sport, l'articolo 39 prevede che le risorse stanziati sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. La Relazione tecnica precisa che la disposizione legislativa mira a convogliare le « risorse residue » (e non già le risorse inizialmente stanziati, pari a 240 milioni di euro, che sono state in gran parte utilizzate) al fine di consentire « una maggiore omogeneità nella strategia di *policy* per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo », evitando interventi frammentari. Al riguardo, dà conto delle risorse disponibili, pari a 11.374.031,43 euro, che sono residue a seguito dell'espletamento dei bandi con cui si è provveduto all'erogazione erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche in relazione all'emergenza sanitaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VI Commissione il parere, per le parti di propria competenza, sul disegno di legge C. 3343 recante la delega al Governo per la riforma fiscale.

Segnala che il testo non contiene norme di diretta competenza della VII Commissione, ad eccezione di un riferimento alla rendita degli edifici ad uso privato vincolati come beni culturali, contenuto nell'articolo 6.

Ricorda quindi che l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). In particolare tale integrazione dovrà attribuire all'unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita attualizzata, rilevati in base ai valori di mercato, anche attraverso meccanismi di adeguamento periodico. Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

Gli altri articoli del disegno di legge contemplano: la delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura (articolo 1); la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (articolo 2); la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa (articolo 3); la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette (articolo 4); il graduale superamento dell'IRAP (articolo 5); la revisione delle addizionali co-

munali e regionali all'Irpef (articolo 7); modifiche del sistema nazionale della riscossione (articolo 8); la delega al Governo per la codificazione in materia Tributaria (articolo 9); le disposizioni finanziarie (articolo 10).

Fa presente che nella relazione illustrativa del disegno di legge si ribadisce che la riforma fiscale è tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e che il disegno di legge in esame, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 costituisce un provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2022-2024.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

C. 1854 cost. e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione (affari costituzionali) sui profili di propria competenza di cui alla proposta di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli e abb. Il testo al nostro esame è costituito dal nuovo testo della proposta di legge adottato come testo base dalla I Commissione, come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti fino alla data di ieri, 14 giugno 2022.

Fa presente che il provvedimento è composto di due soli articoli. Per quanto di interesse della VII Commissione, segnala che l'articolo 1, al comma 1, prevede l'at-

tribuzione a Roma Capitale della potestà legislativa nelle medesime materie che i commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alle regioni, fatta eccezione per la tutela della salute e per le altre materie che, eventualmente, verranno escluse con apposita legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base di un'intesa fra Roma Capitale, la Regione Lazio e lo Stato. Roma Capitale può conferire, con legge, le proprie funzioni amministrative a municipi. L'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore della legge costituzionale e sull'adozione da parte di Roma Capitale dello Statuto speciale di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione.

Segnala che per quanto attiene ai profili di competenza della VII Commissione, tale riforma riguarda anzitutto talune materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e in particolare: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ordinamento sportivo; valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali. Come noto, nelle materie di competenza concorrente, spetta allo Stato la sola determinazione, con legge, dei principi fondamentali della materia, mentre alle regioni – e dunque, in questo caso, a Roma Capitale – la potestà in relazione alla disciplina di dettaglio. Con riguardo, invece, alle materie di competenza residuale di cui all'articolo 117, comma 4, Costituzione, ricavabili « per differenza » dal testo costituzionale e in larga parte individuate dalla giurisprudenza costituzionale, vengono in rilievo l'istruzione e formazione professionale, nonché l'assistenza scolastica e la garanzia del diritto allo studio. Nelle materie di competenza residuale, la potestà legislativa spetta in via esclusiva alle regioni, e dunque in questo caso a Roma Capitale. Ovviamente, va precisato che anche Roma Capitale, analogamente a quanto avviene per le Regioni, troverebbe dei limiti all'esercizio delle proprie competenze nell'operatività delle c.d. competenze trasver-

sali dello Stato e nell'istituto della c.d. chiamata in sussidiarietà.

Segnala inoltre che nel testo attuale della riforma, la potestà regolamentare non è menzionata, e non è dato comprendere – in assenza di una esplicita previsione in tal senso – se, come sembrerebbe più logico, a Roma Capitale transiterebbero anche i poteri regolamentari corrispondenti alle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, come vorrebbe la regola generale dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione; oppure se la potestà regolamentare continui a restare alla Regione Lazio.

Ricorda che l'articolo 118, comma 3, della Costituzione, disciplina forme di intesa e coordinamento fra lo Stato e le regioni nella materia della tutela dei beni culturali. Sarebbe opportuno un chiarimento in ordine all'eventuale estensibilità di tale previsione anche a Roma capitale, in ragione dell'ampliamento delle competenze ad essa accordato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

C. 3580 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.

Vittoria CASA, *presidente*, dopo aver ricordato che nella giornata di lunedì 13 giugno scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative, avverte che sono stati presentati 2 emendamenti, entrambi ammissibili. Comunica che l'emendamento Lupi 3.1 è stato ritirato dal proponente.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver chiesto di sottoscrivere l'emendamento Fusacchia 4.1, lo ritira.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca l'avvio dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante Istituzione del Sistema terziario di istruzione e formazione tecnologica superiore.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), *relatore*, fa presente che la Commissione ritorna sul progetto di legge di riorganizzazione del sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) il cui esame, alla Camera, si era concluso il 20 luglio dello scorso anno. Il 25 maggio il Senato lo ha approvato con il nuovo titolo « Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore » e con consistenti modifiche al testo, rispetto a quello licenziato in prima lettura dalla Camera. Ricorda, in estrema sintesi, che il progetto di legge in esame introduce la prima riforma legislativa organica degli Istituti tec-

nici superiori (ITS), sino a oggi disciplinati dal DPCM del 25 gennaio 2008.

Rammenta inoltre che questa riforma figura fra gli impegni previsti nel PNRR, che prevede la riforma del sistema con la Misura 4, Componente 1, e che una volta approvata rappresenterà per il settore istruzione la prima a vedere la luce: mi piace sottolineare l'importanza del fatto che questo avvenga con una legge di iniziativa parlamentare.

Passando poi al testo in esame, elenca le principali modifiche introdotte al Senato.

Gli ITS assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*).

L'accesso ai percorsi è rivolto a giovani e adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.

Il decreto ministeriale che individua le aree tecnologiche degli ITS va adottato previo parere delle commissioni competenti.

Nella provincia dove si vuole istituire un nuovo ITS, non devono essere presenti *ITS Academy* operanti nella medesima area tecnologica; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata.

La scuola che può far parte della Fondazione non deve essere necessariamente un istituto tecnico o professionale, purché l'offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'*ITS Academy*.

La struttura formativa che fa parte della Fondazione può essere ubicata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione.

Possono far parte della Fondazione non solo le università, ma anche le istituzioni AFAM o gli IRCCS.

Tra gli organi della fondazione è stato tolto il Segretario Generale.

Si possono attivare percorsi di sesto livello EQF esclusivamente per figure pro-

fessionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, che costituiscono almeno il 50 per cento dei docenti.

Stage aziendali e tirocini devono costituire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo.

Il decreto ministeriale sugli standard minimi dovrà stabilire anche i requisiti, i presupposti e le modalità di revoca e va adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni previo parere delle Commissioni competenti. Nel caso di revoca dell'accreditamento, va garantito il completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso.

In attesa che le regioni si conformino, riconoscimento, accreditamento e revoca sono fatti dal Ministro dell'istruzione.

Le tabelle nazionali di corrispondenza per il riconoscimento dei CFU al fine del proseguimento degli studi nelle università sono adottate con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

È stata introdotta la promozione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse.

È stato soppresso il Capo III che regolava il sistema di istruzione e formazione

tecnica superiore (IFTS), per il quale resta ferma la disciplina attuale.

Il Comitato nazionale è sostituito dal Coordinamento nazionale che avrà compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS *Academy*.

Le risorse non sono più assegnate alle fondazioni, ma alle regioni che le riversano alle fondazioni accreditate.

Una quota delle risorse premiali (che restano al 30 per cento del totale) è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento dell'ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei campus multiregionali e multisettoriali.

L'anagrafe non è presso INDIRE, ma presso il Ministero dell'istruzione; è stato tolto il riferimento a INDIRE anche per quel che riguarda le banche dati, per le quali non è più garantito per legge l'accesso alle regioni.

Il monitoraggio non è realizzato da INDIRE, ma dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza (quindi anche Indire). Per i percorsi di sei semestri, il monitoraggio è realizzato dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca sui quali i due dicasteri hanno la vigilanza.

Sono stati introdotti alcuni criteri che se soddisfatti consentono l'accreditamento automatico, ma temporaneo nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della legge.

Per il primo triennio di applicazione sono previste alcune deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi.

Passando a una descrizione più dettagliata delle modifiche introdotte, riferisce

che l'articolo 1 dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*). L'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore opera nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali, nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, ed è finalizzata a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e a rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei. Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, della durata di almeno 800 ore.

L'articolo 2 definisce la missione degli ITS *Academy*. È stata inserita l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica. Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla «realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR».

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di identità degli ITS *Academy*. Al comma 1, che individua la caratterizzazione di ciascun ITS *Academy* nel riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, è stato aggiunto un secondo periodo dal Senato ai sensi del quale gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 5, ampiamente modificato in Senato, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS *Academy* è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima regione non operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS *Academy* che fanno riferimento a quelle stesse aree (vale a dire in deroga alla condizione sopra enunciata).

L'articolo 4 reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS *Academy*.

Il comma 2 indica il seguente *standard* organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS:

almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy* (lettera a)). (Nel testo licenziato alla Camera in prima lettura si prevedeva la necessaria presenza di

un istituto di scuola secondaria superiore appartenente all'ordine tecnico o professionale o di un istituto nel quale fossero attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale);

una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione (lettera *b*). (Nel testo approvato in prima lettura, era invece richiesto che tale struttura formativa fosse situata nella medesima provincia in cui ha sede la fondazione);

una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1 (lettera *c*);

un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy* (lettera *d*). (Rispetto al testo approvato alla Camera in prima lettura, il Senato ha inserito anche AFAM e IRCCS fra i soggetti fondatori contemplati dalla norma in esame).

Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS *Academy*. A seguito di un'integrazione apportata in Senato, si prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS *Academy* al cui incremento, in

base ad una modifica introdotta al Senato, possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche (comma 5, lettera *c*). Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle somme erogate qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera *c*), sono tenute a destinare le risorse di cui al comma in esame con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Infine, il comma in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma in esame nonché del comma 12 (in materia di anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale), quantificati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, disponendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del « Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi » di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Ai sensi del comma 12, introdotto al Senato, spetta al direttore dell'Agenzia delle entrate definire, con proprio provvedimento, le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dall'articolo 4.

L'articolo 5 definisce gli *standard* minimi dei percorsi formativi. Per quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche introdotte al Senato, sono ora previste almeno 1.800 ore

di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno 1800/2000 ore). Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione introdotta al Senato consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Il comma 2 prevede che, a conclusione dei percorsi formativi coloro che li hanno seguiti con profitto conseguano, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. Nel corso dell'esame in Senato, è stata modificata la denominazione del diploma conseguito: nel testo licenziato dalla Camera a conclusione di entrambi i percorsi veniva infatti previsto il rilascio del «diploma di tecnico superiore» ed è stato prevista la loro validità su tutto il territorio nazionale.

Al comma 4, che reca i criteri che costituiscono *standard* organizzativi minimi per i percorsi formativi degli ITS *Academy*, le modifiche introdotte al Senato riguardano il monte orario previsto per ciascun semestre: si stabilisce che l'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro di cui al successivo comma 5. Quanto agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi, si prevede che essi debbano coprire almeno il 35 per cento del monte orario complessivo. Tale percentuale è stata elevata nel corso dell'esame in Senato (in prima lettura essa era pari al 30 per cento). Inoltre, le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico, mentre nel testo licenziato dalla Camera in prima lettura si prevedeva, invece, che i percorsi formativi «possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno

scolastico». Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS *Academy* prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera). Al riguardo si specifica che i docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in prima lettura. L'ultimo periodo del comma 5, introdotto in Senato, contempla l'ipotesi del coinvolgimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, dei docenti delle istituzioni scolastiche nei percorsi formativi degli ITS *Academy*, a condizione che ciò sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente.

L'articolo 6, modificato in Senato, reca disciplina la verifica e la valutazione finali nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d'esame che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

L'articolo 7, modificato in Senato, definisce gli *standard* minimi per l'accreditamento degli ITS *Academy*. Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento; dispone, inoltre, che i suddetti requisiti e *standard* minimi siano recepiti dalle regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, le quali possono introdurre eventuali criteri aggiun-

tivi. La determinazione dei requisiti e *standard* minimi nonché dei presupposti e delle modalità per la revoca dell'accreditamento sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Il comma 5, introdotto dal Senato, dispone che, nell'ipotesi di revoca dell'accreditamento, le attività formative, qualora possibile, siano proseguite sino alla conclusione, al fine di garantire il completamento dei percorsi formativi agli studenti ai quali manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso. Il comma 6, anch'esso introdotto in Senato, qualifica le disposizioni dell'articolo in esame come principi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS Academy. Fino all'adozione delle discipline regionali per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy, e relativa revoca, all'accreditamento degli ITS Academy ed eventuale revoca provvede il Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità di revoca definiti con il decreto di cui sopra.

L'articolo 8 introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le modifiche introdotte al Senato riguardano, in particolare, il riconoscimento dei crediti formativi certificati. Si stabilisce che le tabelle nazionali di corrispondenza siano adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul quale devono esprimersi le competenti Commissioni di Camera e Senato.

L'articolo 9 introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento. Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione. Il comma 3 affida al Comitato nazionale ITS Academy (in luogo del Coordinamento nazionale presente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati in prima lettura) di cui al successivo articolo 10 l'individuazione di linee di azione nazionali orientate a promuovere, tra l'altro, attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS Academy (lettera a)).

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni. Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il comma 2 individua dettagliatamente gli oggetti del potere di proposta del Comitato nazionale ITS Academy. Nello specifico, il Comitato propone: a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni; b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica supe-

riore, soprattutto nell'ottica del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; *c)* l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica; *d)* la promozione di percorsi formativi degli *ITS Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire una omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; *e)* criteri e modalità per la costituzione delle « Reti di coordinamento di settore e territoriali », nonché per la promozione di forme di raccordo tra *ITS Academy* e reti di innovazione a livello territoriale; *f)* programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di campus multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica e di campus multisettoriali tra *ITS Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi. Il comma 3 affida a decreti di attuazione la definizione dei provvedimenti negli ambiti in cui si esercita l'attività di proposta del Comitato, nonché negli ambiti oggetto delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato. Nella definizione dei provvedimenti, i suddetti decreti devono tenere conto delle proposte del Comitato. Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni. Il comma 6 consente ai rappresentanti degli *ITS Academy* di prendere parte ai lavori del Comitato, senza diritto di voto. Il comma 7 dispone che il Comitato nazionale *ITS Academy* si avvalga della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Il medesimo comma dispone altresì che all'attuazione dell'articolo in esame le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 demanda la definizione delle modalità per la costituzione e la disciplina del funzionamento del Comitato a un decreto del Ministro dell'istruzione. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. Il Fondo finanzia prioritariamente: – la realizzazione dei percorsi negli *ITS Academy* accreditati; le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione; le borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi; le misure adottate per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Ai sensi del comma 4, introdotto in Senato, è prevista la riserva di una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema

per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione. Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi. Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un distinto decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo. Il medesimo decreto dovrà disciplinare i criteri di riparto tenendo conto del numero degli iscritti ai percorsi formativi e del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali. Le risorse sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale, tenendo conto: della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento; dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. A sua volta, la suddetta quota premiale è assegnata: per una quota fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse premiali, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate; per una quota fino al 10 per cento, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni. Il comma 8 specifica che resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani trien-

nali di attività degli ITS *Academy*. Tale cofinanziamento deve essere quanto meno pari al 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

L'articolo 12, modificato in Senato, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS. Il comma 3 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, si provvede nel limite di spesa a valere sulle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 11. Si precisa che a dette spese possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi degli ITS *Academy*.

L'articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame. A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il medesimo comma 1 prevede che, nella realizzazione del suddetto sistema nazionale di monitoraggio e valutazione, il Ministero dell'istruzione si avvalga anche di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza. Rispetto al principio delineato al primo periodo, il secondo periodo del medesimo comma 1 stabilisce che il sistema di monitoraggio e valutazione riferito ai percorsi formativi di sesto livello EQF degli ITS *Academy* è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca. A tal fine si contempla la possibilità, per i richiamati dicasteri, di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione

della formazione superiore. Quanto alla definizione degli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS *Academy*, nonché delle modalità per il loro periodico aggiornamento, essa è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione. Tale provvedimento è adottato – con riferimento ai percorsi formativi di quinto livello EQF – secondo la procedura definita all'articolo 14, comma 6 (che include il parere del Ministro dell'università e della ricerca), ovvero, con riferimento ai percorsi formativi di sesto livello EQF, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. All'attuazione delle disposizioni in materia di monitoraggio e valutazione si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale. Le disposizioni disciplinano inoltre le deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo per gli ITS *Academy* di nuova costituzione, limitatamente al primo triennio successivo alla conclusione della fase transitoria nonché la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento del monte orario complessivo dedicato agli stage aziendali e ai tirocini formativi. Si introducono criteri per la ripartizione dei finanziamenti agli ITS per l'anno 2022 e si dispone che resti ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999.

L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo

statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 16 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Valentina APREA (FI), dopo aver sottolineato che oggi si vive un momento importante perché ritorna alla Camera, dopo l'approvazione al Senato, un testo su cui la Commissione ha lavorato tanto e il cui impianto è rimasto inalterato, esprime la propria soddisfazione perché il lavoro di confronto e di intesa racchiuso nel voto unanime della Commissione ha avuto un peso importante nell'esame svolto dal Senato.

Ricorda quindi che, come segnalato recentemente anche dal Sole24ore, per l'attuazione di Industria 4.0 servono 70 mila specialisti, difficili da trovare, e che da qui al 2026, ci sarà bisogno di 30 mila esperti in scienze matematiche, informatiche, chimiche e fisiche, e di circa 40 mila tecnici informatici, telematici e delle comunicazioni.

Sottolinea che prima alla Camera e poi al Senato si è lavorato per l'istituzione, per la prima volta, di un canale terziario professionalizzante, non accademico, alla stregua dei percorsi europei, guardando alle principali sfide e linee di sviluppo economico attuali e del prossimo futuro, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica, la transizione digitale, le nuove tecnologie per il *Made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico, le nuove tecnologie della vita, i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro, le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo, le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati, l'edilizia. Ricorda che finora, solo alcune regioni, tra cui la Lombardia, hanno investito nella realizzazione di progetti pluriennali per l'orientamento di studenti e famiglie agli ITS e per coinvolgere dirigenti scolastici e docenti ottenendo un incremento di iscritti agli ITS in Lombardia pari del 140 per cento in 4 anni. Evidenzia che il 64,2 per cento degli iscritti appartiene ad istituti situati nel Nord d'I-

talia, mentre solo il 19,1 per cento al Centro e il 16,7 per cento nel Sud e nelle Isole.

Soffermandosi sulle innovazioni principali della proposta di legge, osserva che essa colma colma un *gap* del sistema formativo italiano relativo alla mancanza di una filiera dell'istruzione terziaria professionalizzante, centrata sulla specializzazione nelle tecnologie applicate, di carattere nazionale, accanto alle università e alle istituzioni dell'AFAM con un'offerta organica di percorsi formativi per il diploma terziario, di durata biennale e triennale, che le Accademie per l'istruzione tecnica superiore (ITS *Academy*) realizzeranno con il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Evidenzia che la proposta di legge rende più trasparente e comunicabile la missione degli ITS di formare giovani specializzati nelle tecnologie applicate alle filiere produttive e dei servizi che caratterizzano il mondo del lavoro e la società del XXI secolo dove la dimensione tecnologica è divenuta una dimensione ontologica dell'esistenza stessa delle persone e delle società, da considerare con la massima attenzione sotto il profilo culturale e formativo. Sottolinea che con la riforma vengono rifondati gli ITS assumendo la *vision* e il *concept* delle *Academy* aziendali come scuole d'impresa, impostate come «*learning organization*», dove i giovani possano crescere e apprendere con una visione organizzativa capace di adattarsi al cambiamento, di cui soprattutto le PMI, ossatura del sistema produttivo nazionale, hanno estrema necessità per innovare e competere. Per questo gli ITS sono stati ridenominati «Accademie per l'istruzione tecnologica superiore – ITS *Academy*». Rileva quindi che è stata modificata la *governance* delle Fondazioni ITS *Academy*, anche per rispondere meglio ai fabbisogni formativi delle imprese impegnate nell'innovazione dei processi produttivi e dei servizi e, più in generale, del mondo delle professioni ad elevata specializzazione tecnica e tecnologica. Segnala quindi che viene rafforzata e resa sistematica la collaborazione con le università nel

rispetto delle diverse identità delle loro offerte formative; vengono resi stabili i finanziamenti dei percorsi ITS derivanti attualmente soprattutto dai bilanci regionali o dal Fondo Sociale Europeo (FSE); viene valorizzata la componente docente che proviene da imprese operanti nei settori tecnologici di riferimento; sono previsti percorsi di orientamento degli studenti delle scuole superiori e attività di *placement* per i giovani in uscita dagli ITS *Academy*, con particolare attenzione ai contratti di alto apprendistato e ricerca e ai contratti di apprendistato professionalizzante, d'intesa con le aziende interessate ad attivare percorsi di innovazione

Raccomanda quindi il rafforzamento delle dotazioni logistiche, strumentali e di personale degli ITS *Academy* che vanno dotati di laboratori tecnologicamente avanzati. Auspica inoltre una leale collaborazione tra Stato e regioni nella definizione dei provvedimenti attuativi della legge di riforma degli ITS *Academy*, con particolare attenzione al sistema di accreditamento nazionale, allo sviluppo di campus residenziali a carattere macroregionale, anche per favorire e sostenere la partecipazione di giovani capaci e meritevoli, appartenenti a categorie svantaggiate, soprattutto nel Mezzogiorno, al monitoraggio dell'attuazione della riforma. Conclude auspicando una tempestiva calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Serse SOVERINI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il paziente lavoro ricognitivo, ringrazia tutti i colleghi che hanno contribuito a creare un clima di collaborazione e serenità. Evidenzia il sistema degli ITS non era facile da ridisegnare e che la riforma era molto ambiziosa nella sua aspirazione di offrire nuove opportunità al futuro delle giovani generazioni. In questo senso la si potrebbe definire rivoluzionaria, perché ha davvero riformato il sistema di formazione creando finalmente un canale terziario della formazione professionalizzante. Sottolineando che la proposta è vincolata al PNRR nelle due direttrici della transizione digitale e dell'evoluzione *green*, osserva che sotto questo aspetto c'è ancora molto lavoro da fare.

Aggiunge che gli ITS costituiscono un esperimento molto particolare, perché – come avviene forse solo nel settore dell’assistenza – si dà a un soggetto privato la possibilità di svolgere una funzione pubblica. Richiama quindi l’attenzione sul fatto che si sta parlando di conoscenza che non deve più essere associata solo agli altissimi profili scientifici. Conclude, sottolineando che è stata fatta un’operazione importante: è stata aperta una strada e ora va percorsa fino in fondo completando il lavoro e investendo tutte le risorse a disposizione.

Paola FRASSINETTI (FDI), dopo aver ricordato il contributo del suo gruppo alla riforma degli ITS, ricorda le difficoltà che il provvedimento ha incontrato, dopo essere stato approvato dalla Camera, per giungere al completamento del suo iter al Senato, probabilmente anche a causa degli ingenti finanziamenti che dovranno arrivare per la sua attuazione. Invita quindi i

colleghi della Commissione a vigilare affinché non si travisi la natura delle Accademie.

Vittoria CASA, *presidente*, ricordato che nell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 31 maggio scorso è stato convenuto di rinunciare al termine per la presentazione degli emendamenti, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 giugno 2022.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva in materia di uso dei certificati digitali di unicità
(*non fungible token* – *nft*) nell'arte.****PROGRAMMA**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) intende avviare un'indagine conoscitiva sull'uso dei certificati digitali di unicità (*non fungible token* – *NFT*) nell'arte.

La recente esplosione dell'utilizzo degli *NFT*, definiti anche gettoni crittografici, nell'arte ha creato allarme circa la gestione, il controllo e lo sfruttamento delle immagini digitali di alcune delle opere più importanti del nostro Paese. Gli *NFT* sono certificati « di proprietà » su opere d'arte digitali che vengono rese uniche grazie alla registrazione in un albo pubblico, la *blockchain*. Il mercato è ormai enorme e oltre alle nuove opere riguarda anche il patrimonio esistente perché ciascuna opera d'arte può avere una sua copia digitale che può essere immessa sul mercato. L'acquisto di un'opera legata a un *non-fungible token* non è l'acquisto dell'opera, ma la possibilità di dimostrare un diritto sull'opera, garantito tramite uno *smart contract*.

Dal 2021 il mercato degli *NFT* ha registrato una crescita nel settore da soli 41 milioni di dollari nel 2018 a 2,5 miliardi di dollari raggiungendo un aumento di quasi 60 volte in tre anni e mezzo. La necessità di una disciplina economico-giuridica, in Italia e in Europa, che rispecchi le direttive di armonizzazione del libero scambio europeo e le relative tutele, diventa impellente.

Nel settembre del 2020 c'è stata una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo, nota nell'ambiente con l'acronimo *MiCA* o *MiCAR* (*Market in Crypto Asset Regulation*): un corpo normativo di 126 articoli, nei quali gli *NFT* non sono mai espressamente menzionati. Tale regolamento, infatti, è stato emendato da parte del Parlamento europeo lo scorso 17 marzo, introducendo una serie di impor-

tanti novità, tra cui figurano gli *NFT*. Si resta ora in attesa delle future modifiche che verranno apportate alla proposta di regolamento, fino a quando il testo non sarà definitivo ed il Regolamento *MiCA* entrerà in vigore. Tale normativa ha, infatti, il solo scopo di rappresentare l'impianto autorizzativo, regolamentare e di vigilanza a cui nei prossimi anni gli attori del mercato dovranno rifarsi all'interno dell'Unione. Due aspetti restano da sviscerare: l'applicabilità delle normative anti-riciclaggio agli *NFT* in quanto strumento finanziario e la tutela del diritto d'autore in quanto opera dell'ingegno.

Nel mondo dell'arte, così come in quello della cultura in generale, la tecnologia *blockchain* sottesa agli *NFT* si è rivelata la possibile risposta a diverse esigenze. In alcuni casi, i musei e gli artisti, infatti, hanno potuto rifinanziarsi dopo la chiusura pandemica, attraverso la digitalizzazione dell'esperienza museale e la trasformazione delle proprie opere in *NFT*, rivendendole all'asta e garantendone un certificato di autenticità ed unicità. Gli *NFT* inoltre possono dare vita ad un'evoluzione del collezionismo, vista anche la risposta del mercato, nonostante si tratti di opere intangibili. La pandemia, com'è noto, ha impattato fortemente sull'ecosistema culturale, ponendolo di fronte a nuove sfide a cui gli *NFT* potrebbero dare risposta concreta, considerate anche le mutate esigenze degli utenti. Nell'ultimo anno, infatti, l'offerta delle istituzioni culturali si è orientata sempre più verso il digitale. Anche il Ministero della cultura, ha confermato la necessità di stare al passo con la trasformazione digitale.

Il PNRR, all'interno della Missione 1 dedicata a « Turismo e Cultura 4.0 » – due dei settori più colpiti dalla pandemia- an-

novera tra i suoi obiettivi la creazione di Piattaforme e strategie digitali per l'accesso al patrimonio culturale, predisponendo una cifra di 500 mln di euro. Sono 12 i progetti previsti, che puntano al raggiungimento delle seguenti finalità:

incrementare, organizzare, integrare e conservare il patrimonio digitale di archivi, biblioteche, musei e luoghi della cultura;

offrire a cittadini e operatori nuove modalità di fruizione;

sviluppare un'infrastruttura cloud e software per la gestione delle risorse digitali.

Tutti questi fattori, tra cui figura, in maniera non marginale, la crescita esponenziale degli NFT, disegnano in maniera netta la *vision* che l'Italia e l'Europa devono perseguire: la realizzazione di un sistema culturale competitivo, nel privato e nel pubblico, attraverso la creazione di un ambiente favorevole alle imprese, agli utenti e alle istituzioni, che tenga conto dei cambiamenti in atto.

Queste stesse esigenze hanno indotto, nel maggio 2021, la Direzione generale musei, guidata dal Prof. Massimo Osanna, ad istituire una Commissione di esperti, composta da personale in servizio presso l'Amministrazione, nonché da professionisti esterni, per l'elaborazione di linee guida operative in merito agli NFT e alla criptoarte.

L'innovazione digitale e l'impatto del digitale nel mondo della cultura, che passa necessariamente attraverso la comprensione degli NFT, è quindi un tema fondamentale sul quale si dovranno confrontare, nei prossimi mesi ed anni, tutti gli attori del sistema culturale italiano, per non rischiare di essere in ritardo rispetto ad altri settori.

Da qui nasce la necessità di promuovere un'indagine conoscitiva approfondita, che permetta alla Commissione di indagare il rapporto tra questi strumenti, il mondo della cultura e l'innovazione digitale in generale, al fine di comprendere come si siano reciprocamente influenzati, favorendo il consolidamento di un processo osmotico che permetta di rispondere a diverse esigenze. Legando insieme i dati numerici forniti dal mercato mondiale degli

NFT e quelli dello stato dell'innovazione del mondo della cultura italiano post-pandemia, sarà utile guardare alle istituzioni culturali italiana, che rappresentano un'ampia fetta di un settore portante per il turismo e, di riflesso, per l'economia nazionale. Alcune di esse, comprendendo la reale portata che gli NFT stanno avendo nel mondo dell'arte, hanno già messo in atto delle buone pratiche, sperimentando un nuovo concetto di mostre, con nuove possibilità di produzione artistica e di rapporto con il pubblico.

Uno degli obiettivi principali dell'indagine sarà dunque indagare in che misura e a quali condizioni l'uso del sistema di tokenizzazione e delle nuove tecnologie digitali abbia una reale potenzialità sull'intero sistema culturale italiano, rivelandosi utile a un suo effettivo e concreto adeguamento al digitale.

L'indagine conoscitiva permetterà alla Commissione di avere un quadro ampio della diffusione dirompente degli NFT in ambito culturale. In questo modo, si avrà la definizione di una mappatura reale delle istituzioni culturali italiane che hanno inglobato e fatto propria una *policy* digitale avanzata e avanguardista, soffermandosi inoltre sulle analisi e sulle strategie predisposte dai Ministeri di riferimento, in attesa delle linee guida già annunciate in merito dal MiC.

Al fine di disporre sin dall'inizio di un quadro affidabile della materia, in via preliminare, saranno auditi rappresentanti della Commissione esperti di Blockchain del Mise, alcuni rappresentanti del MiC, della Direzione generale Musei, del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura e della Digital Library. Una volta raccolta ed organizzata tutta la documentazione ufficiale disponibile, la Commissione procederà alle audizioni dei direttori di alcuni musei italiani che hanno approcciato al mondo della cripto art, esperti di settore, artisti, accademici italiani e rappresentanti delle istituzioni culturali italiane che promuovono la rivoluzione digitale nel mondo della cultura. Nell'ambito dell'indagine, si potrà programmare, previa acquisizione della necessaria intesa con la Presidenza della Camera, lo

svolgimento di ulteriori missioni in Italia, per conoscere realtà di particolare interesse dalla prospettiva dell'indagine.

Al termine dell'indagine, la Commissione illustrerà, in un apposito documento

conclusivo, i risultati della ricognizione e prospetterà le eventuali ipotesi di intervento normativo.

L'indagine si concluderebbe entro il 31 dicembre 2022.

ALLEGATO 2

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. (C. 1854 cost. Barelli e abb.).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge costituzionale C. 1854 cost. Barelli e abb. come modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti fino alla data del 14 giugno 2022, recante Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica

rilevato come il provvedimento preveda, tra l'altro, l'attribuzione a Roma Capitale della potestà legislativa nelle medesime materie che i commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione assegnano alle regioni, fatta eccezione per la tutela della salute e per eventuali altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato;

segnalato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che tale riforma riguarda anzitutto talune materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, e in particolare: istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; ordinamento sportivo; valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali;

segnalato, con riguardo alle materie di competenza residuale di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione, vengono in rilievo l'istruzione e formazione professio-

nale, nonché l'assistenza scolastica e la garanzia del diritto allo studio;

considerato che ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, la potestà regolamentare spetta alle regioni in tutte le materie diverse da quelle di competenza esclusiva dello Stato di cui al medesimo articolo 117, comma 2;

segnalato che l'articolo 118, comma 3 della Costituzione prevede forme di intesa e coordinamento fra lo Stato e le regioni nella materia della tutela dei beni culturali, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, a seguito dell'attribuzione a Roma Capitale delle competenze legislative nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione, l'opportunità di chiarire l'eventuale conseguente attribuzione della potestà regolamentare nelle medesime materie;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la previsione di forme di intesa e coordinamento fra lo Stato e le regioni nella materia della tutela dei beni culturali, di cui all'articolo 118, comma 3, della Costituzione, richiamato in premessa, anche a Roma Capitale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	122
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	124
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica Ilaria Fontana.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2022.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore a formulare la proposta di parere.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha concluso l'esame degli emendamenti nella serata di ieri e ha programmato di conferire il mandato al relatore nella giornata odierna, prima dell'avvio delle votazioni pomeridiane in Assemblea. La Commissione è pertanto chiamata a rendere il parere nella seduta odierna.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, riferisce sulle parti di competenza del disegno di legge in oggetto, nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative in Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 14 giugno.

Il provvedimento, che si compone di dieci articoli, conferisce al Governo una delega finalizzata alla razionalizzazione del sistema fiscale e del relativo apparato sanzionatorio amministrativo, anche attraverso la condivisione dei dati fiscalmente rilevanti, nonché al contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, garantendo il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali.

L'articolato del provvedimento reca quindi i principi e i criteri direttivi con i quali attuale la revisione delle varie forme di tassazione.

In particolare l'articolo 2 ha ad oggetto l'imposizione personale sui redditi (IRPEF).

L'articolo 3 riguarda la revisione dell'IRRES e della tassazione del reddito di impresa reddito di impresa. L'articolo 4 concerne l'IVA e le accise. L'articolo 5 detta i principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'articolo 6, che involge maggiormente le competenze della Commissione, detta i principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati.

In particolare la norma chiede di prevedere strumenti atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento di: im-

mobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita; terreni edificabili accatastati come agricoli; immobili abusivi. Devono essere altresì previsti strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni.

La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, ovvero:

che le informazioni non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi né per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

che per ciascuna unità immobiliare, oltre che la rendita catastale, sia indicata anche una ulteriore rendita, che deve essere suscettibile di aggiornamento periodico e determinata in ottemperanza al DPR n. 138 del 1998, recante regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie, tenendo anche conto dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali e dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

l'accesso alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare nella consultazione catastale.

Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario anche considerando i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione.

Il comma 2-*bis* delega il Governo a prevedere che una quota dell'eventuale mag-

giore gettito derivante dalla riforma del catasto sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati da tali disposizioni.

Il comma 2-ter delega il Governo a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

Ricorda per completezza che la questione del classamento degli immobili e più in generale della riforma del catasto è stata a lungo dibattuta, anche in ambito parlamentare. La stessa indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze, i cui contenuti in larga parte si sovrappongono a quelli del disegno di legge in esame, non ha affrontato tale tema nel documento conclusivo.

L'articolo 7 riguarda invece la fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. L'articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. L'articolo 9 delega il Governo alla codificazione in materia tributaria secondo specifici principi e criteri direttivi: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta del relatore.

Rachele SILVESTRI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

C. 2531 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio VALLOTTO (LEGA), *relatore*, riferisce sul testo della proposta di legge risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Evidenzia come nel corso dell'esame in sede referente sia stata soppressa la disposizione che recava una delega al Governo per lo sviluppo dell'ippicoltura, disposizione a cui tuttavia fa ancora riferimento il titolo del provvedimento, che andrebbe dunque modificato.

Venendo al merito, il provvedimento è volto essenzialmente a definire alcuni elementi cardine dell'attività di ippicoltura, che riguarda sia gli equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA) sia non destinati alla produzione di alimenti (NON DPA).

Il testo specifica ad esempio che si tratta di attività agricola ai sensi dell'articolo 2135, comma 1, del codice civile ed elenca le tipologie di attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, che costituiscono attività connesse a quella agricola.

Ai fini del sostegno al settore, l'articolo 1, comma 6, fissa al 10 per cento l'Iva sulla cessione e vendita degli equidi, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera.

Si pone quindi il divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In conclusione, tenuto conto dei limitati profili di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

La Sottosegretaria Ilaria FONTANA dichiara di condividere la proposta del relatore.

Rachele SILVESTRI (FDI) dichiara il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35 e dalle 15 alle 15.50.

ALLEGATO 1

DL 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il D.L. n. 50 del 2022, recante « Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina »;

premesso che:

l'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

l'articolo 7 semplificare le procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui all'articolo 6, richiamando il procedimento per l'autorizzazione unica;

l'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare;

l'articolo 9 riguarda invece l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, nonché la costituzione di comunità energetiche rinnovabili da parte delle Autorità di sistema portuale;

l'articolo 10 novella la disciplina della VIA contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente;

l'articolo 11 reca una norma di semplificazione permettendo la denuncia di inizio attività per effettuare le opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili;

l'articolo 13 conferisce le competenze regionali previste dal Codice dell'ambiente in materia di rifiuti nel territorio di Roma capitale al Commissario straordinario per il Giubileo 2025, ovvero al sindaco Gualtieri per il periodo del suo mandato, nominato lo scorso 4 febbraio 2022;

l'articolo 14 interviene sulla disciplina del *superbonus* 110%, con riguardo al termine entro cui deve essere stato realizzato il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, , nonché sulla cessione del credito; sul punto interviene anche il comma 3 dell'articolo 57 per precisare che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022;

l'articolo 26 interviene per fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi;

l'articolo 27, anche in questo caso in relazione alla necessità di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi, consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo – in corso di approvazione o approvato alla data di en-

trata in vigore del presente decreto – in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023;

l'articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

l'articolo 42, in funzione dell'esigenza di sostenere la realizzazione degli obiettivi del PNRR nelle grandi città, istituisce un apposito Fondo destinato ai comuni con più di 600.000 abitanti;

l'articolo 51, comma 5, introduce la proroga di due anni della validità delle graduatorie di un concorso pubblico, al fine di garantire la pronta operatività e la funzionalità del Dipartimento della protezione civile;

il medesimo articolo 51, al comma 9 proroga di 60 giorni tutti i termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della transizione ecologica e pendenti alla data del 6 aprile 2022, ad eccezione di quelli riferiti al PNRR;

l'articolo 52, comma 1, individua, a decorrere dal 25 maggio 2022, la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.A. », quale soggetto attuatore degli interventi previsti per lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo 2020 – 2021 e non completati alla data del 30 aprile 2022,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3343 Governo, recante Delega al Governo per la riforma fiscale;

apprezzate le finalità generali del provvedimento di semplificazione e razionalizzazione del sistema fiscale e del connesso apparato sanzionatorio amministrativo, anche attraverso un più efficace uso dei dati in possesso delle amministrazioni, nonché di riduzione dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale;

preso atto, in particolare, del contenuto dell'articolo 6 che reca specifici principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati, secondo cui:

i comuni e l'Agenzia delle entrate dovranno essere dotati di adeguati strumenti per l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento di alcune fattispecie, quali gli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, i terreni edificabili accatastati come agricoli e gli immobili abusivi;

l'integrazione delle informazioni catastali dovrà essere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, con la specificazione

che le medesime informazioni non possano essere comunque utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

dovrà essere indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale anche una ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, sulla base di appositi parametri;

si dovrà consentire nella consultazione catastale l'accesso alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

saranno previste per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane;

una quota dell'eventuale maggiore gettito è riservato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati;

saranno previsti procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge recante la Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531 Gadda), nel testo risultante dall'approvazione delle proposte emendative da ultimo nella seduta del 30 marzo 2022;

preso atto delle disposizioni volte a regolare le attività del settore, nonché delle norme fiscali di sostegno al medesimo,

evidenziati i limitati profili di competenza della Commissione Ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	127
5-08233 Paita: Semplificazione e uniformazione delle procedure di assistenza per i passeggeri con disabilità nell'ambito del trasporto aereo	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	133
5-08234 De Girolamo: Miglioramento della viabilità della SS 67, in particolare nel tratto appenninico da Forlì al Passo del Muraglione, a tutela della sicurezza stradale	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	134
5-08235 Gariglio: Chiarimenti in merito all'incidente ferroviario verificatosi il 3 giugno presso Roma e alle sue ripercussioni sull'intera rete nazionale	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	135
5-08236 Baldelli: Emanazione dello schema di decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox	127
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	137
5-08237 Maccanti: Iniziative di sostegno alle imprese di trasporto marittimo, danneggiate dagli effetti della crisi russo-ucraina	128
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	138
5-08238 Tasso: Regolamentazione del settore del soccorso stradale meccanico	128
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	139
5-08239 Scagliusi: Impatto sul territorio della velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara	128
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	140

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti. Doc. LVII, n. 5, All. V (<i>Esame e rinvio</i>)	129
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dott. Calogero Mauceri, Commissario straordinario per il collegamento tra il Terzo Valico dei Giovi e il Nodo ferroviario di Genova, per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento e per la tratta italiana AC/AV Torino-Lione (Bussoleno-Avigliana, Avigliana-Orbassano, scalo di Orbassano), sullo stato di attuazione delle opere commissariate	132
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene, da remoto, il viceministro delle infra-

strutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-08233 Paita: Semplificazione e uniformazione delle procedure di assistenza per i passeggeri con disabilità nell'ambito del trasporto aereo.

Lisa NOJA (IV) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lisa NOJA (IV), replicando, ribadisce la necessità di adozione, da parte delle istituzioni competenti, di misure e protocolli uniformi a tutte le compagnie di trasporto aereo volte a garantire i diritti riconosciuti alle persone disabili dalle norme dell'ordinamento nazionale ed europeo. Ricorda infatti come l'assenza di uniformità di disciplina in materia si traduca in ingiusti aggravii per i viaggiatori con disabilità. Accoglie quindi con soddisfazione la notizia dell'istituzione di un tavolo permanente istituzionale sulla materia e ringrazia il Governo per la disponibilità e l'attenzione dimostrata.

5-08234 De Girolamo: Miglioramento della viabilità della SS 67, in particolare nel tratto appenninico da Forlì al Passo del Muraglione, a tutela della sicurezza stradale.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (CI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carlo Ugo DE GIROLAMO (CI), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Ribadisce, infatti, come già da tempo la questione fosse stata rivolta all'attenzione delle istituzioni e accoglie quindi con compiacimento l'impegno del Governo volto alla convocazione di un tavolo di confronto pubblico sul tema, in quanto ritenuta fase imprescindibile al fine di avviare una seria discussione progettuale. Nel ringraziare il comitato civico, costituitosi nei territori interessati, per l'impegno e l'attenzione che ha continuato a approfondire sul tema della sicurezza stradale, rinnova il suo impegno a monitorare la questione, in attesa dell'adozione di azioni concrete.

5-08235 Gariglio: Chiarimenti in merito all'incidente ferroviario verificatosi il 3 giugno presso Roma e alle sue ripercussioni sull'intera rete nazionale.

Andrea CASU (PD) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea CASU (PD), replicando, sottolinea come sia un fatto positivo l'aumento degli investimenti nel settore del trasporto ferroviario anche se ritiene che le risorse stanziare siano tuttora insufficienti. Nel ricordare l'importanza delle risorse del PNRR finalizzate all'ammodernamento e alla messa in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, ribadisce la necessità di non sprecare tale opportunità e sottolinea come sia fondamentale agire con tempestività in occasione di guasti sulla linea. Conclude ringraziando il personale del Corpo dei vigili del fuoco e quello delle ferrovie e auspica che simili incidenti non avranno più a ripetersi in futuro.

5-08236 Baldelli: Emanazione dello schema di decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox.

Simone BALDELLI (FI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone BALDELLI (FI), replicando, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del rappresentante del Governo che, a suo avviso, si limiterebbe a rinviare la soluzione del problema senza porvi rimedio in via definitiva. Nel ricordare come già del 2019 potesse registrarsi la contrarietà di alcuni enti locali all'adozione del decreto, sottolinea che la competenza in merito è esclusivamente del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e che gli enti locali devono giustamente essere coinvolti ma non possono costituire un fattore di blocco. Ritene quindi non più procrastinabile l'adozione del decreto e annuncia il suo intento di rivolgersi direttamente al Ministro per chiedere azioni risolutive.

5-08237 Maccanti: Iniziative di sostegno alle imprese di trasporto marittimo, danneggiate dagli effetti della crisi russo-ucraina.

Alessandro PAGANO (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro PAGANO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che possa al più presto procedersi ad un corretto inquadramento del salgemma nelle categorie merceologiche oggetto di tassazione portuale. Sottolinea inoltre come il salgemma sia un prodotto a bassissimo valore aggiunto di cui la regione Sicilia è il maggiore produttore. Evidenzia quindi come l'erronea collocazione del prodotto all'interno delle tabelle relative alle tasse portuali determini un enorme danno economico per tutto il settore produttivo, rendendolo affatto competitivo rispetto agli altri produttori internazionali. Ricorda inoltre come anche l'Agenzia del Demanio, con atto protocollato, abbia sottolineato al Mi-

nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'erroneità della collocazione del salgemma nella categoria 6 «altre merci», che sconta la tariffa più onerosa.

5-08238 Tasso: Regolamentazione del settore del soccorso stradale meccanico.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), replicando, non si ritiene affatto soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo avviso, troppo evasiva. A fronte del perdurare del problema che affligge l'intero settore del soccorso stradale, considera assolutamente vano il richiamo fatto dal rappresentante del Governo ad una legge del 2014 in materia, che, a suo avviso, sarebbe nei fatti rimasta inattuata. Ribadisce quindi il suo disappunto rispetto alla risposta ricevuta all'interrogazione di cui è cofirmatario e si rammarica del fatto che la sicurezza degli utenti e dei soccorritori non sia al centro dell'attenzione del Governo.

5-08239 Scagliusi: Impatto sul territorio della velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara.

Daniela TORTO (M5S) illustra, in qualità di cofirmataria, l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Daniela TORTO (M5S), replicando, ritiene che le iniziative intraprese dal Governo in materia vadano nella giusta direzione. Nel considerare fondamentale il bilanciamento tra la necessità di interventi infrastrutturali e gli interessi delle comunità presso le quali le opere dovranno

insistere, sottolinea l'importanza del rispetto del principio della compatibilità ambientale. Da questo punto di vista, accoglie con favore l'impegno del Governo a valutare possibili variazioni al progetto infrastrutturale e rimane in attesa di azioni concrete in tal senso.

La seduta termina alle 14.55.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del vicepresidente Diego SOZZANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti. Doc. LVII, n. 5, All. V.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della relazione all'ordine del giorno.

Diego SOZZANI, *presidente*, avverte che la Relazione in titolo verrà esaminata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, che consente anche l'eventuale approvazione di una risoluzione, per le parti di competenza.

Diego DE LORENZIS, *relatore*, ricorda che il documento reca il titolo significativo: « Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti » e, nel sottotitolo, fa riferimento alle finalità perseguite, ossia il benessere delle persone e la competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente.

Fa presente che il dato fondamentale che emerge dalla lettura del documento è che un obiettivo trasversale a tutte le politiche di intervento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) è il perseguimento della sostenibilità ambientale nello sviluppo delle reti infrastrutturali del Paese. Tale approccio rappresenta un cambiamento significativo di rotta, che il MIMS ha inteso impostare nel corso dell'ultimo anno, anche in linea

con le priorità politiche dell'Unione europea (*Green Deal*, pacchetto « *Fit for 55* ») e dell'ONU (*Agenda 2030*).

Osserva, peraltro, come nel documento – che si compone di tre sezioni e un'appendice contenente la sintesi del quadro normativo europeo in materia – si dia conto delle iniziative messe in campo dal MIMS nel corso dell'ultimo anno, al fine di integrare la sostenibilità nelle politiche di settore. A tal fine, ricorda che le principali direttrici dell'azione ministeriale sono state: l'attenzione allo sviluppo dell'intermodalità dei trasporti e delle cosiddette azioni « A-S-I », finalizzate cioè ad evitare viaggi sostituibili (« *Avoid* »), favorire l'uso di modalità di trasporto più efficienti (« *Shift* ») ed aumentare efficienza e sicurezza dei sistemi di trasporto (« *Improve* »); il superamento del divario infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese; l'implementazione della qualità, dell'efficienza e della sicurezza del TPL; l'adozione di nuovi strumenti di progettazione e di Linee guida per la redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e per il coinvolgimento della società civile; la realizzazione di infrastrutture più sostenibili e resilienti ai rischi sismici e geologici.

Considera funzionali al perseguimento delle predette finalità, da un lato, la semplificazione delle procedure amministrative e, dall'altro, la costruzione di un sistema informativo integrato e trasparente. L'approccio del MIMS allo sviluppo sostenibile si caratterizzerebbe, pertanto, per il suo essere integrato e multidisciplinare. Ricorda inoltre, la novità segnalata nel documento in esame – e che è stata altresì sottolineata dal Ministro Giovannini in sede di audizione presso la Commissione Trasporti – ossia l'adozione del « Piano processo »: un metodo innovativo di pianificazione, programmazione e progettazione a medio-lungo termine, che parte dal recepimento degli obiettivi posti a livello internazionale, europeo e nazionale e mira a rendere l'Italia un Paese più accessibile anche per i mercati esteri. In questo senso, sottolinea che il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), recentemente istituito

nel MIMS, fornirà un contributo rilevante nella pianificazione.

Ritiene, da questo punto di vista, fondamentali per la riuscita di tale approccio due documenti: il Piano generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) ed il Documento Pluriennale di pianificazione (DPP): il primo si pone come fine ultimo il superamento del divario infrastrutturale nel Paese e si integra con i Documenti strategici settoriali, che sono piani di dettaglio relativi alle diverse modalità di trasporto, analizzate dettagliatamente nella Parte II dell'Allegato; il secondo contiene la programmazione e la selezione delle opere, i relativi progetti di fattibilità e i criteri per le valutazioni *ex post*.

Rileva inoltre come a contribuire alla qualità della pianificazione concorrano, poi: il dibattito pubblico previsto come obbligatorio per le grandi opere dal 2018, nonché l'attività della neoistituita Commissione nazionale per il dibattito pubblico; il coordinamento della programmazione nazionale con quella regionale e metropolitana; l'operato di specifiche Commissioni tematiche nominate dal MIMS, nonché la Struttura organizzativa per la transizione ecologica della mobilità e delle infrastrutture (STEMI); le politiche di *mobility management* e l'azione dei relativi *manager*; infine, un'attività capillare di revisione delle scelte (*project review*) e di monitoraggio dell'attuazione degli interventi.

Segnala come l'Allegato Infrastrutture si componga di tre sezioni, nelle quali sono enunciati: le linee programmatiche di azione; gli aggiornamenti dei documenti di settore e dell'Allegato Infrastrutture del luglio 2021; una sintesi del quadro delle risorse e degli interventi prioritari. Sottolinea come siano numerosi i richiami a quanto già previsto in sede di Allegato Infrastrutture al DEF 2021, così instaurandosi una continuità operativa anche in funzione di raccordo delle politiche di settore.

Evidenzia quindi gli elementi che più specificamente concernono il futuro dell'azione del MIMS. Ricorda come, partendo dalle reti europee di trasporto TEN-T, sui quattro dei nove Corridoi che interessano l'Italia (Mediterraneo, Reno-Alpi, Baltico-

Adriatico e Scandinavo-Mediterraneo) siano state individuate oltre 500 opere da realizzare prevalentemente entro il 2030, per una stima di circa 152 miliardi di euro. Nell'attuale fase di revisione della mappa della rete TEN-T, poi, ricorda che le priorità del Paese sono: l'inclusione del porto di Civitavecchia nella rete dei porti *Core*; il completamento della dorsale adriatica; l'inclusione della parte mancante della sezione stradale e ferroviaria Jonica nella rete di rango *Comprehensive*; la conversione delle Autostrade del Mare con vincoli meno stringenti per i porti; il riallineamento delle vie di accesso al valico del Brennero, alla Torino-Lione, nonché la Venezia-Trieste.

Ricorda come un altro tema sia il superamento del divario infrastrutturale tra il Nord e il Mezzogiorno del Paese. A tal proposito, rileva che nel documento si legge che il MIMS, con il supporto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, ha effettuato una ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle infrastrutture appartenenti ai quattro settori interessati dall'iniziativa (idrico, istruzione, sanità, trasporti) e che, per la realizzazione degli interventi necessari, potrà avvalersi delle risorse stanziare nel Fondo perequativo infrastrutturale, che ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033.

Quanto agli strumenti di pianificazione, segnala che per il 2022 è stabilito il raggiungimento di 7 traguardi (4 riforme e 3 investimenti) nell'ambito del PNRR. Di questi, alla data del 31 marzo 2022 risultano raggiunti due traguardi (in scadenza entro il primo trimestre) e una *milestone* (in scadenza a dicembre), rispettivamente: M2C4-27 Riforma 4.1 – Semplificazione normativa e rafforzamento della *governance* per investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico; M5C2-19 Investimento 2.3 – Programma innovativo per la qualità dell'abitare; M3C2-1 Riforma 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica in ambito portuale.

In generale, al fine di seguire l'attuazione del piano, ricorda che nei prossimi mesi sarà pienamente operativa e a disposizione del MIMS la piattaforma informa-

tiva, sviluppata *in-house*, che prevede meccanismi di *early warning* per avvisare con congruo anticipo dell'avvicinarsi della scadenza prevista per ogni singola sottofase, nonché la pubblicazione dei dati principali e dei relativi *key performance indicators* (KPI) in modalità aperta al fine di garantire trasparenza, condivisione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.

Segnala, inoltre, che il documento fa riferimento alle Linee guida di indirizzo strategico predisposte dal MIMS ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (FSC). Ricorda che sulla base di tali Linee guida, il CIPESS ha adottato la delibera n. 1 del 2022, che ripartisce 4,680 miliardi di euro per l'area tematica « Mobilità e infrastrutture sostenibili ».

Con riferimento alla mobilità ferroviaria, segnala che è in fase di approvazione il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria, sul quale ricorda che la Commissione Trasporti ha espresso parere nel marzo 2022.

Sottolinea come entro la fine di quest'anno dovranno essere realizzate, nell'ambito del Piano nazionale del *cold ironing*, le infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio (M3C2-4). Evidenzia, quindi, che nell'Allegato Infrastrutture si segnala che il 16 marzo 2022 il MIMS ha approvato il nuovo Programma Nazionale della Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali, nell'ottica del miglioramento della sicurezza dell'intero ciclo delle operazioni commerciali, sia riguardo alla nave, sia all'interfaccia nave/porto.

Si sofferma, dunque, sullo sviluppo dei servizi digitali alla mobilità e in particolare al progetto PNRR « *MaaS for Italy* » (riconducibile all'interno della Componente M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA), dal valore di 40 milioni di euro. Ricorda che il 23 febbraio 2022 è stata pubblicata la graduatoria definitiva per il primo *step* attuativo del progetto e saranno le città di Milano, Roma e Napoli ad adottare per prime il servizio nazionale di « *Data Sharing and Service Repository Facilities* » (DS&SRF). Rileva, inoltre, che esse ospiteranno un laboratorio di sperimentazione

(*Living Lab – Cooperative, connected and automated mobility*) per testare soluzioni innovative di trasporto locale.

Quanto ai programmi per l'abitare sostenibile, evidenzia che il documento riporta, da un lato, che in data 4 febbraio 2022 è stata presentata al Parlamento la relazione annuale che descrive lo stato di avanzamento del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) al 31 dicembre 2021 e, dall'altro, che il MIMS, d'intesa con il Dipartimento « Casa Italia », ha approvato i provvedimenti regionali pervenuti entro il 15 gennaio 2022 relativi all'attuazione del Programma « Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica » (programma ERP), definito e finanziato dal Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR.

Al riguardo, segnala che è attualmente in corso di esame presso la 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato il nuovo testo unificato dei disegni di legge presentati in materia di rigenerazione urbana, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo netto entro il 2050.

Da ultimo, riferisce sinteticamente sugli interventi individuati come prioritari nella Parte III dell'Allegato: il miglioramento dell'interconnessione degli aeroporti con le reti di trasporto e lo sviluppo del *cargo* aereo italiano, in particolare negli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, nonché il miglioramento dei servizi al passeggero all'interno dei *terminal*, in particolare negli scali di Venezia, Bergamo Orio al Serio, Verona, Roma-Fiumicino, Pisa e Milano Linate; l'adeguamento della SS 106 Jonica nel tratto ricadente in regione Calabria; l'adeguamento funzionale delle strade di accesso e di collegamento alle aree dei crateri sismici 2009 e 2016, a partire dalla SS4 Salaria; interventi di miglioramento e/o adeguamento di dighe già in funzione oppure completamento delle dighe incomplete; opere di adduzione primaria dalle sorgenti dal Peschiera, per l'approvvigionamento idrico della città di Roma; il completamento delle infrastrutture di derivazione della diga di Campolattaro; la realizzazione di un nuovo acquedotto potabile in

Piemonte (Valle dell'Orco) e il ripristino della diga di Abate Alonia in Basilicata.

Diego SOZZANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 giugno 2022.

Audizione del dott. Calogero Mauceri, Commissario straordinario per il collegamento tra il Terzo Valico dei Giovi e il Nodo ferroviario di Genova, per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento e per la tratta italiana AC/AV Torino-Lione (Bussoleno-Avigliana, Avigliana-Orbassano, scalo di Orbassano), sullo stato di attuazione delle opere commissariate.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-08233 Paita: Semplificazione e uniformazione delle procedure di assistenza per i passeggeri con disabilità nell'ambito del trasporto aereo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha rappresentato che la dottoranda Paola Tricomi potrà regolarmente prendere il volo Ryanair da Catania per Pisa il 30 giugno prossimo per discutere la tesi.

I due ventilatori polmonari e la macchina per la tosse potranno essere portati a bordo e utilizzati quali ausili alla respirazione.

La compagnia irlandese, immediatamente interpellata da ENAC, ha comunicato che l'informazione fornita alla dottoressa Tricomi è stata determinata da un'erronea interpretazione da parte dell'operatore in ordine al modello dei dispositivi polmonari segnalati dalla passeggera, che inizialmente erano stati ammessi in cabina a condizione che fossero spenti e, pertanto, conseguenza di un disagio.

Più in generale, ENAC ha rappresentato che, ai fini della sicurezza del volo, per il trasporto e l'utilizzazione a bordo di un dispositivo portatile concentratore di ossigeno (P.O.C.) è indispensabile che il pas-

seggero si assicuri che lo stesso sia del tipo consentito, informi l'operatore aereo al momento della prenotazione del volo e disponga di una attestazione medica sulla necessità di utilizzare un POC a bordo dell'aeromobile.

L'ENAC ha già avviato interlocuzioni con le principali compagnie aeree stabilite e operanti in Italia al fine di inserire nella Carta dei Servizi un'apposita sezione dedicata ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità.

Inoltre, in data 24 maggio u.s., presso ENAC si è svolto un *workshop* dal titolo « P.R.M. – Per riuscire meglio », al quale ha partecipato, tra gli altri, il Ministro per le disabilità. In tale occasione l'ENAC ha proposto l'istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente per la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità che si insedierà ufficialmente il 19 luglio 2022 e al quale parteciperanno i rappresentanti dei gestori, vettori, associazioni dei passeggeri con disabilità, PRM e IATA.

ALLEGATO 2

5-08234 De Girolamo: Miglioramento della viabilità della SS 67, in particolare nel tratto appenninico da Forlì al Passo del Muraglione, a tutela della sicurezza stradale.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito all'ammodernamento della SS 67, la società ANAS ha comunicato di aver stipulato, in data 2 novembre 2021, con la Regione Emilia-Romagna apposita convenzione, recante la regolamentazione delle attività e delle modalità di realizzazione di alcuni interventi ritenuti essenziali.

Tra gli interventi di manutenzione previsti (alcuni dei quali ultimati, altri in corso ed altri in fase di attivazione), rientra anche l'ammodernamento del tratto stradale tra Forlì e Ravenna, per il quale ANAS ha già avviato la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, che segue in prima persona anche in forza delle segnalazioni provenienti dal territorio.

Quanto all'ammodernamento del tratto che va da Forlì al Passo del Muraglione, la società ANAS ha già avviato gli studi preliminari necessari per l'individuazione e la conseguente realizzazione degli interventi più idonei per fluidificare la viabilità delle vallate, ridurre il rischio stradale e favorire lo sviluppo dei comuni attraversati da questa arteria, in linea con quanto auspicato dall'onorevole interrogante.

Inoltre, assicuro l'impegno ad attivare quanto prima, per il tramite di ANAS, un tavolo di confronto pubblico che coinvolga il Comitato civico e tutte le istituzioni regionali e locali interessate.

ALLEGATO 3

5-08235 Gariglio: Chiarimenti in merito all'incidente ferroviario verificatosi il 3 giugno presso Roma e alle sue ripercussioni sull'intera rete nazionale.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto mi sento di condividere le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante.

In merito allo svio del locomotore di coda del treno Frecciarossa 9311 durante il transito nella stazione di Roma Prenestina, verificatosi il 3 giugno u.s., il Gruppo Ferrovie dello Stato ha rappresentato di aver immediatamente dato esecuzione al piano di emergenza per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza e per assistere i viaggiatori e il personale viaggiante.

In particolare, sono state prontamente allertate e impiegate le squadre di Rete Ferroviaria Italiana, quelle dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per il trasbordo dei viaggiatori, oltre ad aver attivato i centri operativi centrali e territoriali interessati e la sala operativa nazionale di RFI per il coordinamento delle diverse attività.

Dopo aver verificato le necessarie condizioni di sicurezza, i tecnici di RFI e i Vigili del Fuoco hanno evacuato la zona dell'incidente e soccorso i circa 220 viaggiatori del treno 9311 coadiuvandone la discesa dal treno e scortandoli lungo la linea fino alla vicina fermata di Palmiro Togliatti, dove sono stati accolti dal personale di assistenza alla clientela di Trenitalia che li ha successivamente riprotetti su taxi e su autobus.

Quanto alla linea AV Roma-Napoli, i tecnici di RFI hanno potuto avviare i lavori di ripristino dell'infrastruttura nel pomeriggio del giorno 5 giugno, a seguito del dissequestro della tratta da parte dell'Autorità Giudiziaria, mentre la parte occupata dal convoglio è stata liberata il 6

giugno, alle ore 20.30 circa, dopo il recupero del locomotore.

La linea AV Roma-Napoli è stata quindi riattivata all'esercizio il giorno 7 alle ore 14.30.

In merito alla disponibilità infrastrutturale e alle strategie adottate per la gestione della circolazione e del supporto ai viaggiatori nel periodo di interruzione della tratta Roma Prenestina-Posto Movimento Salone, la circolazione dei treni AV è stata gestita deviando i treni sulle due linee storiche che collegano Roma con Napoli.

Complessivamente circa 2.060 treni sono stati interessati da deviazioni, cancellazioni, limitazioni e ritardi.

In particolare, il traffico dei treni AV deviato sulle linee convenzionali si è andato a sommare a quello programmato del trasporto regionale e degli Intercity.

Nelle giornate del 6 e del 7 giugno l'offerta commerciale dei treni è stata quindi rimodulata bilanciando le esigenze del trasporto ferroviario regionale, con particolare attenzione alla fascia pendolare, e quelle dell'alta velocità per minimizzare le inevitabili interferenze tra i due flussi percorrenti le medesime tratte.

A seguito della cancellazione del 20 per cento circa dei treni AV programmati sulla direttrice Roma-Napoli, Trenitalia ha messo a disposizione dei clienti oltre 300 corse al giorno di autobus sostitutivi.

Infine, il Gruppo Ferrovie dello Stato rappresenta che tutti i binari e i deviatoi delle linee ferroviarie sono periodicamente monitorati dal personale specializzato di RFI con mezzi diagnostici e secondo spe-

cifiche procedure previste dal proprio *Sistema di gestione della sicurezza*, che disciplina anche le procedure relative alla pianificazione di tipo pluriennale degli interventi manutentivi.

Al riguardo, il Gruppo evidenzia che gli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria armamento nell'ultimo quadriennio sono stati incrementati di oltre il 15 per cento.

ALLEGATO 4

5-08236 Baldelli: Emanazione dello schema di decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito allo stato dell'*iter* di adozione del decreto sulle modalità di utilizzo dei dispositivi per il rilevamento delle infrazioni ai limiti di velocità – previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, – rappresento che prosegue l'attività di finalizzazione della bozza di decreto in parola, che potrà essere sottoposta alla valutazione della Conferenza Stato – città e autonomie locali una volta ultimato il

confronto con tutti gli enti interessati ed acquisiti i relativi contributi.

Mi rendo conto che la risposta può risultare insoddisfacente ma è bene chiarire che la definizione dei contenuti del decreto in parola non coinvolge esclusivamente il Ministero ma anche gli enti locali con i quali sono tuttora in corso gli approfondimenti per addivenire ad un testo condiviso da sottoporre alla competente Conferenza.

ALLEGATO 5

5-08237 Maccanti: Iniziative di sostegno alle imprese di trasporto marittimo, danneggiate dagli effetti della crisi russo-ucraina.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Innanzitutto ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto all'attenzione della Commissione e del Governo il tema oggetto di interrogazione.

In merito alle iniziative per inquadrare il salagma relativamente alla tassa portuale di imbarco e di sbarco delle merci nella categoria 1 anziché nella 6, mi preme evidenziare che sono in corso approfondimenti con le Autorità di sistema portuali

per una eventuale revisione delle categorie merceologiche di cui alla tabella delle aliquote per il calcolo della tassa de qua prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009, proprio nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti, e condiviso dal sottoscritto. Conto, a breve, di poter aggiornare favorevolmente la Commissione con gli esiti degli approfondimenti in corso.

ALLEGATO 6

5-08238 Tasso: Regolamentazione del settore del soccorso stradale meccanico.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Per attività di soccorso stradale di veicoli si intende l'attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni.

La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ha rappresentato che tale servizio è libero lungo i tratti stradali non identificati come autostrade o strade extraurbane principali e, in questo caso, la scelta dell'operatore per il soccorso è autonoma.

Sulle autostrade e sui raccordi autostradali, le attività di soccorso possono essere affidate in concessione dall'ente proprietario a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122 del 1992, come previsto dall'articolo 374 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Le autorizzazioni all'espletamento delle attività di soccorso meccanico sulla rete di competenza sono rilasciate dall'ente proprietario, sulla base di criteri non discriminatori e non in esclusiva, a organizzazioni in possesso dei requisiti tecnici (dotazione di mezzi per il soccorso sia dei veicoli leggeri che quelli pesanti oltre che una distribuzione omogenea e capillare sul territorio) ed amministrativi, a condizione che possano garantire il servizio, con continuità, attraverso officine gestite diretta-

mente o convenzionate, nelle modalità previste dal decreto ministeriale del 24 maggio 1999.

I relativi rapporti commerciali e le convenzioni tra le singole officine e le organizzazioni autorizzate all'espletamento del soccorso meccanico esulano dalle competenze dell'ente proprietario della strada o del concessionario autostradale.

Sulle autostrade non a pedaggio gli utenti, in caso di emergenza, possono rivolgersi direttamente ad operatori convenzionati con le proprie assicurazioni, le cui capacità tecnico-operative non sono verificate a priori, mentre nella rete a pedaggio l'ingresso dei mezzi di soccorso e lo svolgimento del servizio sono riservati esclusivamente agli operatori autorizzati.

Sul tema delle tariffe, al fine di tutelare l'utenza, per gli operatori autorizzati al soccorso stradale è prevista una tariffa massima definita all'interno del disciplinare tecnico allegato alle convenzioni che le organizzazioni che gestiscono i servizi di soccorso firmano con i gestori autostradali.

Quanto alla costituzione di un Albo – questione già oggetto di attenzione da parte del legislatore con il disegno di legge n. 1435 del 2014, che prevedeva, tra l'altro, l'istituzione dell'albo nazionale dei soccorritori stradali al quale tutte le imprese che avessero inteso esercitare attività di soccorso stradale sarebbero state tenute ad iscriversi – assicuro la disponibilità mia e dei competenti uffici del MIMS ad approfondire eventuali nuove iniziative in tal senso.

ALLEGATO 7

5-08239 Scagliusi: Impatto sul territorio della velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Pescara si suddivide in 2 sub tratte: Interporto d'Abruzzo-Roma e Pescara-Interporto d'Abruzzo.

Attualmente, per la prima sub tratta sono previsti il lotto 1 tratta Interporto d'Abruzzo-Manoppello e il lotto 2 tratta Manoppello-Scafa.

La sub tratta Pescara-Interporto d'Abruzzo è suddivisa in tre lotti: lotto 1 tratta Pescara Porta Nuova-San Giovanni Teatino, lotto 2 tratta San Giovanni Teatino-Chieti e lotto 3 tratta Chieti-Interporto D'Abruzzo.

In merito alle preoccupazioni dei sindaci delle città interessate dalla realizzazione del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma, il Gruppo Ferrovie dello Stato ha rappresentato quanto segue.

Per i due lotti della prima sub tratta, ovvero Interporto d'Abruzzo-Manoppello e Manoppello-Scafa, le comunità interessate hanno manifestato le proprie esigenze relative alle varianti al tracciato, alla viabilità, alla mobilità, agli espropri e alle mitigazioni nell'ambito del dibattito pubblico.

In particolare, sono state approfondite possibili varianti di tracciato alternative al progetto di RFI, tra cui quella presentata dai comuni di Chieti e Manoppello, denominata *Variante dei cittadini*. I risultati degli approfondimenti svolti da RFI in merito a detta proposta hanno evidenziato criticità di natura idraulica (tracciato in area potenzialmente esondabile) e vincolistica (interferenze autostradali e con metanodotti).

Anche il tema della viabilità di progetto e più in generale della mobilità ha assunto grande importanza nel dibattito pubblico ed ha coinvolto varie tipologie di partecipanti: attori istituzionali, esperti e semplici cittadini. Tra l'altro è emersa una diffusa esigenza di progettazione della viabilità a

scala comunale o di quartiere, sia per ovviare ad alcune criticità già presenti sul territorio, sia per accompagnare l'opera con interventi di riqualificazione urbana.

I tavoli tecnici sulla viabilità veicolare, sul trasporto pubblico e sulla mobilità ciclo-pedonale hanno permesso ai progettisti di comprendere le criticità manifestate e di cogliere le possibili soluzioni, ora allo studio.

Quanto agli espropri, il progetto di fattibilità tecnico economica sarà suscettibile di possibili variazioni e scostamenti a vantaggio dei territori attraversati dalla linea.

Per i predetti lotti si è concluso l'iter del dibattito pubblico – nell'ambito del quale il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 ha incontrato le amministrazioni coinvolte affiancando il coordinatore del dibattito pubblico nell'ascolto delle esigenze del territorio – ed è stato acquisito parere positivo dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Attualmente sono in corso l'iter di Valutazione di Impatto Ambientale, la Verifica Preventiva di Interesse Archeologico e la Conferenza dei Servizi, nell'ambito della quale saranno valutate le richieste contenute nella relazione conclusiva del dibattito pubblico, unitamente ad eventuali altre osservazioni che gli enti convocati vorranno formulare.

Quanto ai tre lotti della sub tratta Pescara-Interporto d'Abruzzo, RFI ha avviato da tempo interlocuzioni con gli enti interessati, in particolare con il comune di San Giovanni Teatino e di Chieti, in merito alle demolizioni di manufatti, agli espropri, all'inserimento dell'opera nel contesto urbano e alle possibili interferenze con le viabilità esistenti.

Più in particolare, sulla proposta alternativa del comune di San Giovanni Teatino per l'interramento del futuro raddoppio ferroviario nella zona di Corso Italia, il Commissario straordinario ha promosso lo svolgimento di sopralluoghi e prosegue ora l'approfondimento degli aspetti

di natura funzionale con i tecnici di detto comune.

Anche per questi lotti, sarà a breve avviato il dibattito pubblico sulla base del progetto di fattibilità tecnica economica, così da poter meglio cogliere i bisogni delle comunità interessate e valutare i contributi provenienti dai diversi territori.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	147
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	145

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sui dati relativi all'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale	146
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

Nuovo testo C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 marzo 2022.

Cecilia D'ELIA (PD), *relatrice*, espone sinteticamente il contenuto del provvedimento in titolo facendo innanzi tutto pre-

sente che nella serata di ieri 14 giugno la VI Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative al disegno di legge di delega fiscale apportando alcune modifiche al testo oggetto della relazione alla Commissione svolta nella seduta del 22 marzo scorso.

Avverte, quindi, che la relazione odierna focalizza il contenuto delle sole parti oggetto di modificazioni da parte della Commissione referente che investono profili di interesse per la X Commissione. Anticipa, peraltro, un orientamento favorevole sul testo trasmesso, riservandosi di presentare una proposta di parere su di esso all'esito del dibattito.

Segnala, in primo luogo, che all'articolo 1, comma 1, tra i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega è stato specificato che la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario deve

essere esercitata con riferimento anche agli adempimenti, dichiarativi e di versamento dei contribuenti e attraverso il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche, ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica. Segnala altresì che si fa inoltre riferimento al pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quanto al criterio concernente l'individuazione e l'eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, evidenzia che viene specificato che devono essere assicurate le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge. Si specifica altresì che oltre a preservare la progressività del sistema tributario deve essere garantito il rispetto del principio di equità orizzontale.

Fa anche presente che in base alle modifiche apportate dalla Commissione competente per il merito la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscali dovrà essere realizzata anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale nonché mediante il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, mentre le sanzioni amministrative dovranno essere razionalizzate garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali.

Fa presente che all'articolo 2, che detta principi e criteri direttivi specifici per la

revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, sono state apportate significative modificazioni. Innanzi tutto è stata sostituita la lettera *a)* del comma 1, e si prevede la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare. È stata poi aggiunta al medesimo comma 1 la lettera *a-bis)* che prevede il mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, la previsione – per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al regime ordinario – di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi, e con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi.

Sottolinea, altresì, che è stato dato rilievo a misure volte a tutelare contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi, anche trasformando le deduzioni e le detrazioni per acquisti di natura socio-sanitaria in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse (articolo 2, comma 1, lettera *c)*).

Segnala, inoltre, che è stata riscritta la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2 che prevede la progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, tenendo conto dell'o-

biettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.

Evidenzia poi che al comma 1 dell'articolo 2 è stata aggiunta la lettera *d-bis*) prevedendo che in attuazione del principio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 1), con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali, nonché da tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Con riferimento all'articolo 3, recante principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, che ritiene di particolare interesse per la Commissione, segnala che sono state apportate modeste modifiche alla sola alla lettera *a*) del comma 1 prevedendo, nell'esercizio della delega, tra i principi e criteri direttivi la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili.

Quanto all'articolo 4, che reca principi e criteri direttivi specifici per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, segnala che alla lettera *b*) del comma 1 si specifica che tale razionalizzazione deve essere realizzata in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire anche alla promozione di uno sviluppo sostenibile.

Evidenzia, in particolare, il contenuto dell'articolo 5, che reca principi e criteri direttivi specifici per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), sottolineando che è stato modificato sia al comma 1 che al comma 3. Al comma 1 si specifica che il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovrà avvenire con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti. Al comma 3 si specifica che gli interventi normativi disposti per attuare il graduale superamento dell'Irap previsto al comma 1 garantiscono in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario, e garantiscono altresì gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime. Detti interventi normativi non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente o da pensione.

Osserva che l'articolo 6, concernente la revisione del catasto dei fabbricati, e che non investe profili di diretto interesse della Commissione, è stato ampiamente modificato nonché che le modifiche apportate all'articolo 7 (Principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF e del riparto tra lo Stato e i comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo) non innovano il testo già esaminato in marzo circa i profili di interesse della Commissione.

Conclude segnalando che l'articolo 8 (Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione) non ha subito modifiche mentre le modifiche approvate dalla VI Commissione agli articoli 9 (Delega al Governo per la codificazione in materia tributaria) e 10 (Disposizioni finanziarie) non innovano il testo già esaminato in marzo circa i profili di interesse della Commissione se non, in via generale, circa l'aggiunta della specificazione all'articolo 10, comma 1, che, salvo diversa disposizione, dall'attuazione delle

deleghe di cui agli articoli 1 e 9 non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Massimiliano DE TOMA (FDI) osserva che il testo all'esame offre solo tiepidi segnali che lascino intendere che sarà avviata una riforma fiscale efficace. Ritenendo che quella proposta non sia la riforma fiscale che si attende il Paese, esprime una valutazione complessivamente negativa sul disegno di legge e annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Gianluca BENAMATI (PD) fa presente che il disegno di legge è stato oggetto di un lavoro molto ampio nella Commissione competente per il merito, svolto soprattutto dalle forze di maggioranza ma anche con il coinvolgimento delle forze di opposizione.

Ritiene, a nome del suo gruppo, che le soluzioni proposte nel testo possano ritenersi soddisfacenti e crede di poter esprimere una valutazione positiva sul complesso delle disposizioni del disegno di legge e, in particolare, sugli specifici aspetti evidenziati nella proposta di parere della relatrice.

Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

C. 3614 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

Martina NARDI, *presidente e relatrice*, si riserva di formulare una proposta di parere condivisa in altra seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
C. 3634 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 giugno 2022.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è iniziato, in seconda lettura, l'esame del disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021 del quale i relatori, onorevoli Benamati e Saltamartini, hanno illustrato i principali aspetti nel corso delle relazioni svolte. Ricorda altresì come l'esame, dopo l'approvazione da parte del Senato, è particolarmente atteso non solo perché il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica 2022-2024 e la sua approvazione prevista come uno dei punti qualificanti per la realizzazione degli obiettivi del PNRR, ma anche perché esso tratta argomenti da decenni oggetto di dibattito legislativo e parlamentare.

Nessuno chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 giugno 2022.

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della
Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sui**

**dati relativi all'utilizzo delle risorse destinate al
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi
nei settori elettrico e del gas naturale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle
19.05 alle 19.45.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Delega al Governo per la riforma fiscale » (C. 3343), come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in sede referente;

valutato con favore, in particolare, l'articolo 3 che detta principi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa stabilendo, tra l'altro, al comma 1, lettera *a*), il principio della semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle im-

prese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili;

preso altresì atto con favore dell'articolo 5 che detta principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 148

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 149

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 153

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08245 Mura: Sulle « false » partite IVA 151

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 154

5-08244 Costanzo: Sulla situazione dei lavoratori della *Carrefour* 151

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 156

5-08246 Rizzetto: Sulla tutela degli iscritti ENASARCO 152

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 158

5-08243 Amitrano: Sulle iniziative volte a stimolare l'occupazione stabile 152

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 160

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 Giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Atto n. 389.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema rinviato nella seduta del 18 maggio 2022.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricordando che in data di ieri si è svolta l'audizione della dottoressa Marina Monaco, comunica che la Commissione ha acquisito la memoria dell'ANIA.

Fa quindi presente che il termine per l'espressione del parere scadrebbe domani, 16 giugno 2022. Tuttavia, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, è necessario rinviare la deliberazione sull'espressione del parere alla settimana prossima. Pertanto, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 Giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.35.**Delega al Governo per la riforma fiscale.****C. 3343 Governo.**

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente e relatrice*, dopo avere ricordato che sul testo originario la XI Commissione si era espressa favorevolmente lo scorso 19 gennaio, rammenta, inoltre, che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Inoltre, la riforma del fisco, inserita nel PNRR come riforma di accompagnamento, è stata avviata con la legge di bilancio 2022, che ha destinato 8 miliardi di euro a interventi specifici su IRPEF e IRAP, in linea con le indicazioni del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Il provvedimento, inoltre, è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nel Documento di economia e finanza 2022.

Il disegno di legge consta di dieci articoli, la cui impostazione si richiama al contenuto del documento conclusivo, ad eccezione della riforma del catasto, di cui all'articolo 6, tema non affrontato dall'indagine conoscitiva.

Rileva preliminarmente che le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente non interessano direttamente le competenze della XI Commissione e, per-

tanto, preannuncia che nella relazione ri-prenderà per sommi capi i contenuti dei singoli articoli, segnalando le principali modifiche adottate.

Gli obiettivi fondamentali della riforma, che costituiscono i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, enunciati all'articolo 1, sono stati implementati nel corso dell'esame referente. Essi, in particolare, sono: la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, da attuare anche attraverso: il rigoroso rispetto, da parte dell'amministrazione finanziaria, del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche, ed estendendo la possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica; il pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché alla piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati; l'utilizzo efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'amministrazione finanziaria dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni; l'eliminazione dei cosiddetti « microtributi », con gettito trascurabile per l'Era-rio; la riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscale; il mantenimento della progressività del sistema tributario e la garanzia del rispetto del principio di equità orizzontale; la l'evasione e l'elusione fiscali; il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; razionalizzare le sanzioni amministrative.

La Commissione di merito non ha introdotto sostanziali modifiche alla procedura di adozione dei decreti legislativi, disciplinata dal medesimo articolo 1.

L'articolo 2 reca, al comma 1, i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Le modifiche ai principi e ai criteri direttivi introdotte dalla Commissione di merito riguardano, in particolare: la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego dei capi-

tale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare; la conferma il regime forfetario per il lavoro autonomo di cui alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014); la previsione – per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfetario – di un'imposta opzionale e sostitutiva delle imposte sui redditi per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori a una soglia da determinare con i decreti legislativi, e con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi; il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità, con particolare riguardo alla tutela del bene casa, e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta e destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi; la graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, delle detrazioni con priorità a quelle di natura socio-sanitaria; la progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria; la modifica delle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali, nonché da tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un mec-

canismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa, modificati marginalmente dalla Commissione di merito.

L'articolo 4 reca, al comma 1, i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Anche in questo caso, le modifiche introdotte dalla Commissione di merito non sono sostanziali e non rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Lavoro.

L'articolo 5 delega il Governo ad attuare un graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti, come disposto dalla Commissione di merito, e garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. A tale proposito segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta la previsione della possibilità di adottare misure che garantiscano gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime. Tali misure, in ogni caso, non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente o da pensione.

L'articolo 6, al comma 1, reca i principi e criteri direttivi per modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, non prevista dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, al fine di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati. Tra le modifiche introdotte dalla Commissione di merito segnala, in particolare, l'esclusione dell'utilizzo degli eventuali strumenti messi a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle

entrate per facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle fattispecie per la determinazione dell'accesso ad agevolazioni e benefici sociali.

L'articolo 7 indica, al comma 1, i principi e criteri direttivi specifici per la revisione delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF. L'articolo 8 reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. L'articolo 9, al comma 1, reca la delega al Governo per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria, per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, compresi l'accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria.

L'articolo 10, infine, reca le disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, l'invarianza degli effetti finanziari. La Commissione di merito ha stabilito che dall'attuazione delle deleghe non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

Alla luce degli elementi illustrati, ritiene di proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della presidente e relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 giugno 2022. – Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 15.

Renata POLVERINI (FI), *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-08245 Mura: Sulle « false » partite IVA.

Stefano LEPRI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, riguardante il diffuso fenomeno di lavoratori che, pur inquadrati come professionisti titolari di partita IVA, svolgono, di fatto, attività di lavoro dipendente all'interno di studi professionali, senza tuttavia godere delle tutele associate a tale tipologia di lavoro.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Stefano LEPRI (PD), pur ringraziando la sottosegretaria per l'interessante ricostruzione del quadro delle misure messe in campo dal Governo, non può non sottolineare che dalla sua risposta emerge proprio la gravità e l'ampiezza del fenomeno oggetto dell'interrogazione. Si augura, pertanto, che il preannunciato incremento dell'attività ispettiva consegua risultati significativi, che si raccomanda siano portati a conoscenza dei titolari degli studi professionali, per spingerli a regolarizzare le posizioni lavorative eventualmente non correttamente qualificate.

5-08244 Costanzo: Sulla situazione dei lavoratori della Carrefour

Jessica COSTANZO (MISTO) illustra il suo atto di sindacato ispettivo, con il quale chiede al Governo di sapere se intende adottare misure nei confronti della società della grande distribuzione *Carrefour*, che ha preannunciato l'avvio di procedure di licenziamento collettivo per circa settecento lavoratori in esubero in nove regioni italiane, intendendo esternalizzare alcuni servizi a società cooperative.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Jessica COSTANZO (MISTO) ringrazia la sottosegretaria, che nella risposta ha

condiviso i suoi timori sulle conseguenze negative per i lavoratori della decisione assunta da *Carrefour*. Tuttavia non può dichiararsi pienamente soddisfatta dal momento che la società continua ad agire secondo la prassi consolidata di scaricare sui lavoratori le conseguenze delle sue determinazioni, che non sono dettate da problemi di liquidità – come dimostra la recente acquisizione di un gruppo brasiliano per circa 7 miliardi di dollari – ma da una precisa strategia industriale di massimizzazione dei profitti. Auspica pertanto che le Istituzioni si attivino per vigilare sui prossimi passi della società, per evitare che, ancora una volta, il prezzo delle sue decisioni sia pagato dai lavoratori.

5-08246 Rizzetto: Sulla tutela degli iscritti ENASARCO.

Walter RIZZETTO (FDI) con la sua interrogazione intende richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sulla necessità di permettere agli iscritti presso l'ENASARCO, contemporaneamente iscritti all'INPS, di ottenere la restituzione dei contributi versati anche in assenza di un'anzianità contributiva minima di venti anni. Si tratta, infatti, di contributi che non consentono di accedere ad alcun tipo di prestazione e che, al contrario, vengono incamerati dall'ente previdenziale.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che la risposta ha ancora una volta evidenziato l'ingiustizia sofferta dagli iscritti all'ENASARCO che, se vogliono ottenere la restituzione dei contributi versati in assenza dell'anzianità contributiva minima di venti anni, possono soltanto ricorrere alla prosecuzione volontaria. Si tratta di un istituto estremamente oneroso per l'assicurato e, per questo, non alla portata di tutti. Per contro, ritiene inaccettabile la motivazione, argomentata nella risposta della sottosegretaria, secondo la quale la restituzione senza oneri dei contributi cosiddetti silenti met-

terebbe a repentaglio l'equilibrio finanziario dell'ENASARCO. È scandaloso, a suo giudizio, ritenere prevalente l'interesse dell'ente su quello dei singoli. Preannuncia, pertanto, il suo impegno a ricercare una soluzione politica alla questione, magari attraverso specifiche proposte emendative al disegno di legge di bilancio per il 2023, in quanto ritiene possibile superare gli ostacoli finanziari così come si è fatto nel passato per sanare la situazione dei cosiddetti esodati.

5-08243 Amitrano: Sulle iniziative volte a stimolare l'occupazione stabile.

Alessandro AMITRANO (M5S) rinuncia a illustrare la sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Alessandro AMITRANO (M5S), ringraziando la sottosegretaria, sottolinea l'importanza della sfida occupazionale innescata dalla transizione digitale e ritiene che l'innalzamento del livello dei salari, per il quale il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto, debba essere collegato all'innalzamento delle competenze sia di coloro che sono in cerca di occupazione sia di coloro che, essendo già occupati, sono in fase di transizione da un posto di lavoro a un altro. Ritiene che gli strumenti rappresentati dal Fondo nuove competenze e dal programma GOL siano in grado di centrare gli obiettivi per i quali sono stati introdotti e richiama l'attenzione sulla necessità di investire sulla formazione del personale dei centri per l'impiego, snodo fondamentale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro alla luce delle nuove necessità indotte dalla transizione digitale.

Renata POLVERINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale (C. 3343 Governo).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato nella seduta del 15 giugno 2022, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3343, recante: Delega al Governo per la riforma fiscale, nel testo modificato trasmesso in esito – da ultimo – alla seduta della Commissione Finanze del 14 giugno 2022;

udita la relatrice Polverini;

considerato che la Commissione Lavoro ha già reso parere sul testo precedentemente trasmesso in data 19 gennaio 2022 – i cui contenuti qui s'intendono richiamati – e che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

ricordato che il provvedimento è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nel Documento di economia e finanza 2022;

preso atto che – con riferimento agli aspetti di più specifica competenza della Commissione Lavoro – le modifiche apportate in sede referente concernono l'articolo 2 in ordine ai criteri di delega sull'IRPEF;

osservato che a tal riguardo viene confermato il regime forfetario per il lavoro autonomo di cui alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) come modificata con la legge n. 145 del 2018;

valutato che tra i medesimi principi e criteri direttivi vi è quello di ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili e di ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-08245 Mura: Sulle « false » partite IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo un tema di grande importanza quale quello delle false partite IVA, del contrasto al fenomeno e delle tutele dei lavoratori.

La cosiddetta riforma Fornero, al fine di individuare e riqualificare quei contratti di lavoro che dietro finte partite IVA, collaborazioni coordinate e continuative o contratti a progetto, simulassero veri e propri contratti da lavoro subordinato, aveva introdotto una presunzione di subordinazione al verificarsi di tre condizioni: la durata, il fatturato e il luogo di lavoro, ma aveva comunque stabilito l'esclusione dalla presunzione di subordinazione per le attività professionali per le quali fosse richiesta un'iscrizione ad un ordine professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o ad elenchi professionali qualificati.

Le vigenti disposizioni (decreto legislativo n. 81 del 2015) hanno introdotto un nuovo regime di tutele per le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo (Partita IVA) analoghe a quelle previste per il lavoro dipendente, qualora le stesse si concretizzino in « prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all'orario di lavoro ».

In tal modo, il legislatore ha dunque inteso garantire ad una platea di lavoratori che – sebbene non etero-diretti – svolgono prestazioni che si concretano in una attività prevalentemente personale ed etero-organizzata, i medesimi diritti che ad oggi spettano ai lavoratori subordinati, a partire dal diritto alla relativa retribuzione.

Sull'articolato normativo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l'ambito applicativo della disposizione ricomprende pertanto ogni ipotesi di collaborazione « continuativa », comprese quelle

in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante « piattaforme anche digitali » e che « sussiste invece etero-organizzazione quando l'attività del collaboratore è pienamente integrata nell'attività produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa ».

In forza del quadro normativo descritto, l'attività di vigilanza svolta nel corso del 2021, ultimo anno oggetto di monitoraggio, registra sia interventi di vera e propria riqualificazione di rapporti di lavoro autonomo in rapporti di lavoro subordinato, sia interventi che, proprio in forza dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, hanno consentito di tutelare anche i cosiddetti collaboratori etero-organizzati.

Quanto ai primi, l'azione di vigilanza mirata all'accertamento del corretto utilizzo delle forme contrattuali flessibili ha consentito di tutelare 4.902 lavoratori fittiziamente inquadrati in rapporti di lavoro atipici attraverso la riqualificazione dei relativi contratti.

Quanto alla applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 l'attività di vigilanza nel corso del medesimo anno ha inoltre consentito di tutelare circa 60.000 posizioni lavorative, sebbene quasi nella totalità riconducibili al settore delle cosiddetta *new economy*.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il Governo ha potenziato le competenze e l'organico dell'ispettorato nazionale del lavoro. L'attività di vigilanza sul fenomeno oggetto di interrogazione potrà vero similmente risultare ancora più proficua, incentrando – come del resto si riporta nell'interrogazione – su quelle realtà in cui i dati del fatturato dello studio professionale e le informazioni relative al personale dipendente evidenziano forti anomalie, la-

sciando presumere un apporto continuativo e rilevante di personale inquadrato con forme di collaborazione autonoma incompatibili con l'esercizio dell'attività effettivamente svolta.

L'esigenza di tutelare i lavoratori autonomi non si esaurisce però nella sola attività di controllo e di riqualificazione dei rapporti di lavoro, ma deve essere orientata anche all'apprestamento di adeguate forme di tutela.

A tal fine, è stata adottato per il triennio 2021-2023, una misura importante a sostegno dei lavoratori autonomi quale l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), rivolta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo produttiva di redditi ai sensi dell'articolo 53 T.U.I.R., che, oltre a fornire un sostegno di natura economica costituisce altresì una occasione di aggiornamento professionale.

Con la legge di bilancio 2022 sono state potenziate le politiche attive, estendendo il programma GOL anche alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA. Tali lavoratori avranno accesso alle misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma GOL. Sono stati rafforzati anche i Fondi paritetici interprofessionali.

Occorre pertanto proseguire nel percorso di rafforzamento delle tutele del lavoro autonomo, con particolare riferimento agli ammortizzatori sociali e all'equo compenso, temi sui quali il Ministero del lavoro continuerà a impegnarsi.

Concludo assicurando l'impegno a individuare e valutare la fattibilità – tramite il confronto con le parti sociali – di interventi, anche di carattere normativo, che – come auspicato dagli onorevoli interroganti – possano rendere più efficace il contrasto al fenomeno delle false partite IVA nel settore delle professioni regolamentate.

ALLEGATO 3

5-08244 Costanzo: Sulla situazione dei lavoratori della Carrefour.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo la situazione occupazionale della Carrefour Spa, evidenziando timori sulle politiche del lavoro del Gruppo in questione.

Relativamente alla situazione occupazionale, sentita anche la regione Piemonte citata nell'interrogazione, risulta che in data 15 novembre 2021 sia stata avviata una procedura di licenziamento collettivo a livello nazionale per n. 769 dipendenti.

Gli esuberi riguardano 27 ipermercati, 67 *market* e n. 10 *Cash&Carry* (situati complessivamente in 24 province) oltre che le sedi amministrative.

Nella lettera di avvio della procedura, la società ha precisato che i motivi alla base della situazione di eccedenza sono da individuarsi nella grave situazione economico-gestionale nella quale versano i punti vendita coinvolti dall'esuberato, in quanto il complessivo calo di fatturato e dei clienti, da un lato, e l'incidenza del costo del personale dall'altro, hanno determinato una situazione di grave squilibrio non più sostenibile che costringe la società ad un intervento strutturale volto a riequilibrare il rapporto tra personale e fatturato.

La procedura si è conclusa il 10 gennaio 2022 con un accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022, sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento, per un numero massimo di 719 dipendenti, con la corresponsione da parte della società di un incentivo all'esodo e di un'indennità a titolo transattivo oltre all'attivazione di tavoli di confronto fino al 31 marzo 2023, finalizzati ad intese per la gestione non traumatica del personale dichiarato in eccedenza, alla riduzione del numero massimo di esuberati e alla determinazione degli assetti organizzativi.

Allo stato attuale non risulta pervenuta alla regione Piemonte né al Mise alcuna richiesta o segnalazione volta all'apertura di un tavolo di crisi.

Con riferimento più specifico all'attività di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), appositamente richiesto, ha comunicato che l'ispettorato territoriale del lavoro (ITL) di Torino ad aprile dello scorso anno ha effettuato un accesso ispettivo presso il Carrefour Market di Torino in via Tripoli, punto vendita del gruppo Carrefour.

L'accertamento è scaturito da segnalazione trasmessa nello stesso mese di aprile 2021 dalla UILTUCS, seguita, dopo qualche giorno, da analoga segnalazione CIGL, per fattispecie assimilabile a quella descritta dall'odierno interrogante.

Presso il punto vendita in questione non era presente personale Carrefour ma unicamente personale dipendente di altra società cui il punto vendita era stato affidato in gestione che a sua volta aveva manifestata l'intenzione di mettere in CIG Covid il personale, essendo stata esteriorizzata ad ulteriore ditta tutta l'attività.

Gli accertamenti avviati immediatamente ad aprile 2021 hanno comportato l'adozione del provvedimento di sospensione per lavoro nero nei confronti di questa ulteriore ditta alla quale risultava essere stata esternalizzata l'attività.

A seguito di ulteriore accesso ispettivo effettuato, veniva poi adottato provvedimento di sospensione dell'attività anche nei confronti della Società cui era stata affidata la gestione, sempre per lavoro nero.

Successivamente all'accesso ispettivo, risulta che Carrefour abbia rescisso il contratto di gestione del punto vendita nel giugno 2021, affidando la gestione ad altra società che ha assunto tutti i dipendenti.

Gli accertamenti, che hanno coinvolto numerose posizioni lavorative per periodi risalenti, sono attualmente prossimi alla definizione in quanto è in fase di redazione verbale di somministrazione fraudolenta a carico della prima società cui era stata affidata la gestione e della ditta cui la medesima aveva esternalizzato l'attività; si prevede altresì la responsabilità solidale per le obbligazioni retributive e contributive a carico di Carrefour.

Con riferimento alla tutela retributiva dei lavoratori, viene riferito che l'organiz-

zazione sindacale ha comunicato la conclusione di accordi stragiudiziali direttamente con Carrefour (obbligato in solido) per le differenze retributive.

Ciò detto, concordo con l'onorevole interrogante in ordine ai timori evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo. Il contrasto al lavoro sommerso, così come al fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera, nonché a tutte le forme di lavoro irregolare che incidono sui diritti dei lavoratori, è una priorità dell'azione del Governo.

ALLEGATO 4

5-08246 Rizzetto: Sulla tutela degli iscritti ENASARCO.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul sistema di contribuzione integrativa proprio di Enasarco, ente previdenziale che eroga prestazioni in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.

In particolare, viene segnalata la problematica inerente i cosiddetti contributi silenti, che riguarda quei soggetti iscritti all'ENASARCO i quali, avendo versato contributi obbligatori per un numero di anni inferiore ai 20 anni minimi previsti, sono impossibilitati a conseguire il diritto alla prestazione pensionistica integrativa corrisposta dall'Ente e a poterne richiedere la restituzione, in quanto non prevista dall'ordinamento.

Preliminarmente, si evidenzia che la Fondazione Enasarco è un ente previdenziale privato che amministra previdenza obbligatoria, dotato di una sua regolamentazione formalmente approvata.

Si fa presente, altresì, che l'obbligo della doppia previdenza INPS-Enasarco a favore degli agenti e rappresentanti di commercio trova il proprio fondamento all'interno di diverse disposizioni del nostro ordinamento. La previsione di una previdenza integrativa di categoria costituisce un esempio di lungimiranza, un modello e un valore aggiunto in un contesto nel quale appare del tutto evidente l'insufficienza della sola pensione di base per la tutela previdenziale delle attuali e future generazioni.

La mancata applicazione, in riferimento alla contribuzione Enasarco, dell'istituto della totalizzazione, disciplinato dal decreto legislativo n. 42 del 2006, discende dall'espressa previsione normativa che consente di cumulare i soli « (...) periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione (...) » coerentemente con l'obiettivo di assicurare a tutti un trattamento previdenziale di base

(mentre quella Enasarco previdenza che si aggiunge all'assicurazione generale).

Nel dettaglio, non è possibile ricongiungere presso l'Inps la contribuzione versata all'ENASARCO, in quanto da un lato gli agenti e rappresentanti di commercio non rientrano nella categoria dei liberi professionisti (e non può quindi trovare applicazione la legge n. 45/1990 che si riferisce appunto alla ricongiunzione per i liberi professionisti) e, dall'altro, il trattamento pensionistico gravante sul fondo di previdenza gestito dall'Enasarco non sostituisce il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma lo integra, con persistente e contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione all'INPS. Non può quindi applicarsi la legge n. 29/1979 che disciplina la ricongiunzione tra l'assicurazione generale obbligatoria e i fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi della stessa.

Pertanto, la natura integrativa della previdenza Enasarco rispetto a quella Inps implica necessariamente la coincidenza dei periodi di contribuzione, con conseguente impossibilità di applicazione dell'istituto in questione.

Discorso analogo vale per la ricongiunzione dei contributi.

Occorre evidenziare che esistono specifiche tutele per gli agenti che hanno cessato l'attività di agenzia senza requisiti pensionistici. La Fondazione Enasarco, espressamente interpellata al riguardo, ha precisato che agli iscritti che abbiano cessato l'attività di agenzia senza aver raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento di vecchiaia, la vigente normativa riconosce la facoltà di presentare domanda di prosecuzione volontaria dei versamenti.

Dal 1° gennaio 2012, infatti, possono presentare domanda di versamento volontario gli agenti che abbiano cessato l'atti-

vità purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di 5 anni (e non più 7) di cui 3 nel quinquennio precedente la cessazione dell'attività. Il termine di presentazione di tale domanda, previsto a pena di decadenza, è di due anni decorrenti dal 10 gennaio successivo alla cessazione dell'attività stessa. Il contributo volontario si determina sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi.

Si evidenzia inoltre che, con il vigente Regolamento delle attività istituzionali, la Fondazione Enasarco, proprio al fine di assicurare tutela anche in favore di coloro che svolgono attività di agenzia per un limitato lasso temporale, ha introdotto la rendita contributiva. Tale istituto, che sarà operativo solo a partire dal 2024 e solo per gli iscritti dal 10 gennaio 2012, sotto forma di rendita reversibile, verrà erogato in favore dei neo iscritti al raggiungimento dell'età pensionabile (67 anni), in presenza di un'anzianità contributiva di almeno 5 anni e con una riduzione del 2 per cento per ciascun anno mancante al raggiungimento del requisito pensionistico della quota.

L'operatività dell'istituto solo per il futuro, trova la sua *ratio* nel fatto che solo dal 2024 saranno andate a regime tutte le

misure correttive per la stabilità di lungo periodo della previdenza Enasarco. Negli anni a venire, perciò, la Fondazione avrà la possibilità di creare le provviste sufficienti per far fronte alla erogazione di tale trattamento.

Ciò detto, la nuova *governance* della Fondazione nell'ambito del più ampio obiettivo di efficientamento della previdenza Enasarco, valuterà il fenomeno dei silenti in maniera più approfondita, con il fine di individuare soluzioni che, nel medio termine e nel rispetto del patto intergenerazionale e dei parametri di sostenibilità di lungo periodo, possano essere vagliate dalle Parti Sociali e dagli Organismi di Controllo.

Concludo, sottolineando che la questione, già nota agli uffici del Ministero è oggetto di approfondimento al fine di valutare una proposta normativa inerente agli iscritti cosiddetti « silenti » della Fondazione Enasarco che, a seguito degli opportuni approfondimenti, potrebbe consentire di valorizzare a fini previdenziali la contribuzione versata dai predetti iscritti.

In ogni caso, qualsiasi intervento dovrà necessariamente tener conto degli aspetti finanziari, non potendosi imporre o approvare modifiche regolamentari che possano mettere in discussione l'equilibrio finanziario dell'Ente.

ALLEGATO 5

5-08243 Amitrano: Sulle iniziative volte a stimolare l'occupazione stabile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del Governo il tema del divario retributivo e il tema del rafforzamento delle competenze nell'ambito della più ampia tematica della crescita occupazionale.

In ambito europeo, come noto, la direttiva sul salario minimo apre una nuova prospettiva per contrastare il lavoro povero e per dare a tutti i lavoratori un salario dignitoso. La direttiva non impone una scelta obbligatoria tra salario minimo legale o rafforzamento della contrattazione collettiva, ma definisce il quadro generale entro il quale i singoli Stati possono declinare gli interventi, anche molteplici, volti all'adeguatezza dei salari.

Il tema della povertà retributiva va infatti affrontato in maniera organica e attraverso soluzioni articolate e incidenti su ambiti diversi. Certamente, come sottolineato dagli onorevoli interroganti, per raggiungere l'obiettivo dell'innalzamento dei salari occorre intervenire sul potenziamento delle competenze dei lavoratori, al fine di superare gli squilibri del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle aree più deboli del Paese, e di rispondere più efficacemente alle sfide delle transizioni occupazionali indotte dall'innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda le politiche del lavoro e la formazione professionale, le risorse complessivamente investite grazie al PNRR sono pari a 7,25 miliardi, compresi i « progetti in essere », e si riferiscono ad alcune riforme di grande rilievo nonché a fondamentali investimenti per lo sviluppo di strumenti innovativi di politica attiva del lavoro.

Tra gli obiettivi del PNRR raggiunti dal Ministero del lavoro vi è il Programma garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), volto a riformare le politiche attive del

lavoro e a raggiungere, attraverso percorsi formativi di qualificazione e riqualificazione professionale, quelle categorie di lavoratori, inoccupati o disoccupati, giovani e donne, più deboli e lontani dal mercato del lavoro, anche perché appartenenti ad aree svantaggiate del Paese.

Al riguardo, il Ministero del lavoro ripone grande fiducia nei progetti che saranno attuati con il Fondo nuove competenze, che rappresenta un intervento molto complesso, che vede coinvolte 14.500 imprese, 720 mila lavoratori, per 95 milioni di ore di formazione previste. Il Fondo è stato gestito fino a poco fa nel contesto dell'emergenza pandemica, e questo ha certamente inciso sul suo pieno ed efficace funzionamento.

Il Fondo è stato rifinanziato in maniera molto significativa: un miliardo per il nuovo bando 2022-2023 e 630 milioni aggiuntivi per coprire le richieste del bando precedente. Con queste risorse saranno attuati interventi funzionali a ridisegnare un rapporto sempre più stretto tra formazione e mondo del lavoro, accompagnando le trasformazioni emergenti con particolare riguardo alle competenze digitali ed ambientali.

L'intenzione del Ministero è quella di istituire una cabina di regia che monitori l'attuazione della misura e le novità proposte, che saranno oggetto di confronto, nell'ambito di un gruppo tecnico attivato *ad hoc* con le parti sociali.

Per quanto riguarda i Centri per l'impiego, per attuare quanto previsto dal PNRR, occorre invertire la tendenza alla burocratizzazione di tali strutture, investendo maggiormente sui servizi di analisi della domanda, di incrocio tra domanda e offerta di lavoro e di vero orientamento al lavoro.

A tal fine, gli investimenti per la razionalizzazione e per il potenziamento delle piattaforme informatiche che gestiscono i dati congiuntamente agli interventi per la piena integrazione del servizio pubblico di orientamento al lavoro con le agenzie private del lavoro sono gli interventi prioritari per il rafforzamento delle politiche attive del lavoro.

Al riguardo, segnalo che sono in via di emanazione i primi bandi regionali relativi al programma GOL, che permetteranno l'integrale attivazione delle agenzie del lavoro private nell'incrocio tra domanda e offerta e il concorso, su un piano di parità, con i centri per l'impiego all'attuazione dello stesso.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 162

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 163

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 164

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 167

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 166

ALLEGATO 2 (*Emendamento approvato*) 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 166

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-

sizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni.

Atto n. 384.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che il Governo, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, ha trasmesso la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame, anche se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, comunica che il prescritto parere allo stato attuale non risulta pervenuto. Segnala, inoltre, che anche la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Ricorda quindi che la XII Commissione non si potrà pronunciare definitivamente sul suddetto atto – il termine per l'espressione del parere di competenza scadrebbe nella giornata di domani, giovedì 16 giugno 2022 – prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere sullo schema di decreto con il previsto parere della Conferenza.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo la disponibilità a concedere alla Commissione un tempo di esame congruo, a partire dal momento in cui sarà effettivamente trasmesso il parere mancante.

Il sottosegretario Andrea COSTA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza entro la fine del mese corrente, riservandosi di rivalutare la situazione in relazione ai tempi di trasmissione del parere della Conferenza.

Rossana BOLDI, *presidente*, preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, avverte che sullo schema di decreto in oggetto è stato trasmesso, in data 14 giugno 2022, il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.

Atto n. 385.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che il Governo, in considerazione dell'imminente scadenza della delega, ha trasmesso la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame, anche se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riguardo, comunica che il prescritto parere allo stato attuale non risulta pervenuto. Segnala, inoltre, che anche la Commissione Bilancio non ha ancora espresso i propri rilievi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento.

Ricorda quindi che la XII Commissione non si potrà pronunciare definitivamente sul suddetto atto – il termine per l'espressione del parere di competenza scadrebbe nella giornata di domani, giovedì 16 giugno 2022 – prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere sullo schema di decreto con il previsto parere della Conferenza.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo la disponibilità a concedere alla Commissione un tempo di esame congruo, a partire dal momento in cui sarà effettivamente trasmesso il parere mancante.

Il sottosegretario Andrea COSTA dichiara la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione esprima il parere di competenza entro la fine del mese

corrente, riservandosi di rivalutare la situazione in relazione ai tempi di trasmissione del parere della Conferenza.

Rossana BOLDI, *presidente*, preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, avverte che sullo schema di decreto in oggetto è stato trasmesso, in data 14 giugno 2022, il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

Nuovo testo C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mauro SUTTO (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla Commissione VI (Finanze) sul nuovo testo del disegno di legge A.C. 3343, recante delega al Governo per la riforma fiscale, così come risultante dall'esame delle proposte emendative presentate in sede referente. Il provvedimento, presentato dal Governo alla Camera lo scorso 29 ottobre 2021, costituisce un collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, come previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021. La sua approvazione, e conseguente attuazione, rientra tra le azioni chiave individuate nel Piano nazionale di

ripresa e resilienza per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese.

Il disegno di legge si compone di dieci articoli. Per quanto riguarda le disposizioni di specifico interesse della XII Commissione segnala, in primo luogo, una disposizione specifica, introdotta durante l'esame in sede referente, contenuta nell'articolo 2, che reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. In particolare, la lettera *c-bis*) del comma 1, che prevede la graduale trasformazione delle detrazioni per oneri dall'IRPEF di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, dispone che tale trasformazione debba avvenire dando priorità alle detrazioni di natura socio-sanitaria.

In secondo luogo, richiama l'articolo 5 che, nel delegare il Governo a un progressivo superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), specifica, al comma 3, che tale riforma dovrà essere attuata: in primo luogo, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario generale; in secondo luogo, assicurando gettiti equivalenti per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'Irap maggiori di quelle minime. Nel medesimo comma è peraltro specificato che il superamento dell'IRAP non dovrà nemmeno generare aggravii di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente o da pensione.

In terzo luogo, segnala l'articolo 6, comma 2, lettera *a*), che, nell'ambito della delega riguardante la riforma del catasto dei fabbricati, reca principi e criteri direttivi in materia di integrazione delle informazioni presenti nel catasto, da rendere disponibili dal 1° gennaio 2026, specificando che tali informazioni non potranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali. La Commissione Finanze, con una modifica adottata in sede referente, ha esplicitato

che, conseguentemente, le medesime informazioni non potranno essere utilizzate neanche per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali.

Un'altra norma di interesse per la XII Commissione è contenuta nell'articolo 7, in materia di principi e criteri direttivi per la revisione delle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). La norma delega il Governo a sostituire le addizionali regionali e comunali con altrettante sovraimposte, fissando i limiti di manovrabilità lasciate alle regioni e ai comuni per la determinazione delle relative aliquote. La lettera *b*) del comma 1 del citato articolo, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede, in particolare, che per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari, sia obbligatorio un incremento della sovraimposta tale da garantire lo stesso gettito ricavato attualmente alla luce del quadro normativo vigente, che impone l'applicazione, anche automatica, di aliquote dell'addizionale all'IRPEF maggiori di quelle minime.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, di interesse meno specifico per la XII Commissione, osserva sinteticamente quanto segue.

L'articolo 1 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitare, attraverso l'emanazione dei singoli decreti attuativi, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, individua i principi e i criteri direttivi generali, gli obiettivi di fondo, a cui ogni misura specifica dovrà conformarsi, e disciplina la procedura di emanazione dei singoli decreti legislativi. Gli obiettivi di fondo della riforma sono individuati: nello stimolo alla crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; nella razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, da attuare attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, il pieno utilizzo dei dati resi dispo-

nibili dalle nuove tecnologie, e l'eliminazione dei cosiddetti « micro-tributi »; nella preservazione del principio della progressività del sistema tributario e nella garanzia del rispetto di quello dell'equità orizzontale; nella riduzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, anche attraverso la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria; nel garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; nella razionalizzazione le sanzioni amministrative.

Gli articoli da 2 a 8 recano principi e criteri di delega più specifici, che il Governo dovrà attuare in relazione alle singole imposte che saranno oggetto della riforma. In particolare, l'articolo 2 si occupa dei principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, e dunque, da una parte, l'IRPEF e, dall'altra, il sistema di imposizione sui redditi derivanti dall'impiego di capitale (anche nel mercato immobiliare). Osserva che l'articolo in questione, ad esito dell'esame in sede referente, si pone ora l'obiettivo esplicito di sostenere i redditi medio-bassi. Da una parte essi saranno i primi ad essere interessati dalla prevista riduzione graduale delle aliquote medie effettive dell'IRPEF; dall'altra, tali redditi saranno i destinatari delle risorse derivanti del processo di revisione del vigente sistema di deduzioni e detrazioni.

L'articolo 3 prevede la revisione dell'IRRES e della tassazione del reddito di impresa, precisando la necessità di procedere ad una riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli imprenditori e di puntare ad una tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese.

L'articolo 4 reca i principi e criteri di delega in tema di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte indirette, con gli obiettivi principali di contrasto all'erosione e all'evasione fiscale (in relazione all'IVA), e di contribuzione alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti (in relazione alle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi).

L'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per l'adozione di decreti legislativi finaliz-

zati alla modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati.

L'articolo 8 delega il Governo a procedere ad una riforma organica del sistema nazionale della riscossione, per semplificarlo e potenziarne l'efficienza.

L'articolo 9 reca invece una delega specifica al Governo per la codificazione in materia tributaria, con l'obiettivo di giungere ad una semplificazione e ad una razionalizzazione del quadro normativo vigente in materia.

Fa presente, infine, che l'articolo 10, reca le disposizioni finanziarie.

Rossana BOLDI, *presidente*, non essendoci richieste di intervento, invita il relatore a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

Mauro SUTTO (LEGA), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.

Doc. XXII, n. 63.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 maggio 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che alle ore 14 di giovedì 26 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Avverte che è stata presentata una sola proposta emendativa (*vedi allegato 2*).

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Stumpo, e al rappresentante del Governo per l'espressione del parere su tale proposta emendativa.

Nicola STUMPO (LEU), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Panizzut 1.1.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Panizzut 1.1 (*vedi allegato 2*).

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che il testo del provvedimento, risultante dalla proposta emendativa approvata, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva al fine dell'espressione dei rispettivi pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3343 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

osservato che l'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), prevede che nella graduale trasformazione delle detrazioni per oneri dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, debba essere data priorità alle detrazioni di natura socio-sanitaria;

rilevato che l'articolo 5 specifica che il progressivo superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovrà comunque fornire le adeguate garanzie sia alle esigenze generali di finanziamento del fabbisogno sanitario sia a quelle specifiche delle regioni che presentano squilibri

di bilancio sanitario o che sono sottoposte a piani di rientro;

osservato inoltre che, nell'ambito della riforma del catasto dei fabbricati di cui all'articolo 6, la lettera *a*) del comma 2 specifica che le informazioni presenti nel catasto non potranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi e, conseguentemente, nemmeno per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

rilevato altresì che l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), prevede, nel quadro di riforma del sistema delle addizionali comunali e regionali all'IRPEF, misure a tutela dell'equilibrio finanziario delle regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario o che sono sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63.**EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: individuando eventuali fino alla fine della lettera con le seguenti: analizzando le problematiche tecniche, economiche e normative che rendono difficoltosa la realizzazione degli interventi e individuando le possibili soluzioni operative per supe-

rarle, anche attraverso lo studio e la valorizzazione dei modelli territoriali virtuosi che prevedono strategie di collaborazione con i privati per lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di accelerare e rendere sempre più sostenibili i processi di smaltimento.

1.1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori	169
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione)</i>	172
Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	173

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	170
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	170
<i>ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate)</i>	174
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni. (Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Incerti, ha introdotto il provvedimento.

Chiede quindi alla relatrice di illustrare la proposta di parere già inviata per le vie brevi a tutti i colleghi.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Maria Cristina CARETTA (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

Nuovo testo C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2021.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 dicembre 2021 il relatore, onorevole Critelli, ha illustrato il provvedimento.

Informa che il provvedimento è iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea del 20 giugno e che la Commissione dovrà esprimersi sul testo, trasmesso nella giornata di ieri, come risultante dagli emendamenti approvati.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, procede quindi all'illustrazione di una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i colleghi (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 maggio scorso il relatore, onorevole Liuni, ha presentato l'emendamento 1.7 per il quale, alla scadenza del termine, non risultano presentati subemendamenti.

Informa, quindi, che nella seduta odierna avrà luogo l'esame degli emendamenti, che sono in distribuzione.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento 1.7 del relatore di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Raffaele NEVI (FI) esprime apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dal relatore, che ha presentato un emendamento volto a superare alcune criticità del testo approvato in prima lettura dal Senato al fine di tutelare le attività di pesca svolte con modalità professionali. Ringrazia, altresì, il Governo per la sensibilità dimostrata. Ritira, quindi, l'emendamento a sua firma 1.3.

Maria Chiara GADDA (IV) dichiara di condividere il contenuto dell'emendamento presentato dal relatore 1.7, che ringrazia, e ritira contestualmente l'emendamento a sua firma 1.6.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ringrazia il relatore ed il Governo per la sensibilità e la disponibilità ad individuare una soluzione che tutela le attività di pesca svolte in modo professionale e onesto.

La Commissione approva l'emendamento 1.7 del relatore (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Ciaburro 1.2 e Caretta 1.1.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni in sede consultiva, per acquisirne il parere. Non essendovi richieste di intervento, rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la

fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 5 maggio scorso ha dato conto della riammissione di alcuni emendamenti, precedentemente dichiarati inammissibili.

Cede quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI chiede alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento e delle proposte emendative presentate, in quanto è tuttora in corso l'attività istruttoria in merito da parte del Ministero della Transizione Ecologica..

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA
COMMISSIONE**

La Commissione XIII,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il testo in esame interviene con la finalità di conferire a Roma Capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, al fine di valorizzarne il ruolo nel quadro delle disposizioni costituzionali;

in particolare, il provvedimento, nel modificare l'articolo 114 della Costituzione, reca una nuova disciplina della Città di Roma, capitale della Repubblica, riconoscendo forme e condizioni particolari di autonomia e assicurando mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA
COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo recante delega al Governo per la riforma fiscale;

premesso che:

il disegno di legge in discussione, come si evince dall'articolo 1, si pone l'obiettivo di stimolare la crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione, preservando, al contempo, in conformità al dettato costituzionale, la progressività del sistema, che deve essere ispirato ad un principio generale di giustizia e equità;

rilevato che:

l'articolo 4 del provvedimento, riguardante la razionalizzazione dell'IVA e di altre imposte indirette prevede, al comma 1, quali principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega, la semplificazione della struttura della predetta imposta, anche allo scopo di contrastare l'erosione e l'evasione fiscale (lettera a)), e l'adeguamento delle strutture e delle aliquote della tassazione indiretta, in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti nonché con l'obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti, alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili e alla promozione di uno sviluppo sostenibile (lettera b);

rilevato altresì che:

l'articolo 6, al comma 1, reca i principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili, tra i quali i terreni edificabili accatastati come agricoli (lettera a), n. 2);

nel comma 2 del predetto articolo si dispone che il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026; nel medesimo comma si specifica, alla lettera a), che tali informazioni non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali;

considerato che:

come espressamente stabilito dall'articolo 10, dall'esercizio della delega legislativa per la revisione del sistema fiscale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non deve derivare un incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente,

preso atto favorevolmente dell'impianto complessivo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9^a Commissione permanente del Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lett. b), sostituire il comma 2-quater con il seguente:

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 e per gli altri corpi idrici, nei quali sia già esercitata la pesca professio-

nale in forma cooperativa o tradizionale, possono prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), esclusivamente per la pesca delle specie eurialine nonché dei gamberi di fiume (*Austropotamobius palipes*), nei limiti e con le modalità previsti dalle disposizioni unionali vigenti in materia.

1.7. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

Nuovo testo C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, informa che la relatrice Galizia è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna e che ne svolgerà pertanto le funzioni. Fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge «Delega al Governo per la riforma fiscale», nel testo comprensivo delle modifiche approvate ieri dalla Commissione finanze in sede referente.

Ricorda preliminarmente che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo la conclusione di un'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avente ad oggetto la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario.

In attuazione delle indicazioni emerse nel documento conclusivo della citata indagine, il Governo ha già provveduto, con la legge di bilancio per il 2022, a destinare 7 miliardi di euro al ridisegno delle aliquote IRPEF – ridotte da 5 a 4 con alleggerimento del carico fiscale sugli scaglioni centrali – e un miliardo all'esenzione dall'Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Il disegno di legge delega in esame, collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, è pertanto volto a completare la riforma fiscale già avviata, secondo le linee di intervento indicate nel citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Fa eccezione unicamente il tema della riforma del catasto, non affrontato nelle conclusioni della citata indagine conoscitiva, in merito al quale l'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede un intervento formalmente finalizzato a meri fini conoscitivi, ma che come è noto è stato oggetto di ampio dibattito onde escludere qualsiasi eventuale aumento del prelievo sugli immobili.

Ricorda infine che l'adozione della legge delega in esame, nonché la sua attuazione, costituisce una delle riforme di accompagnamento del PNRR, nonché una delle raccomandazioni specifiche per l'Italia formulate dalla Commissione europea, al fine di ridurre ulteriormente le tasse sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali effettive, l'allineamento dei valori catastali ai valori correnti di mercato, la razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali, anche per l'IVA, e le sovvenzioni dannose per l'ambiente, garantendo equità e riducendo la complessità del codice tributario.

Venendo alla descrizione del testo in esame, fa presente che esso si compone di 10 articoli, il primo dei quali, nel fissare i principi e criteri direttivi generali ai quali i decreti legislativi dovranno conformarsi, richiama anzitutto il rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché il rispetto del diritto dell'Unione europea. Tra gli altri principi di delega generali, ricorda lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi; la progressività del sistema; il contrasto, in coerenza con uno degli obiettivi del PNRR, all'evasione e all'elusione fiscale.

Tra le modifiche approvate in sede referente all'articolo 1 segnala in particolare, per i profili di competenza: a) il richiamo al rigoroso rispetto da parte dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito degli adempimenti dichiarativi e di versamento posti a carico dei contribuenti, del principio cd. *once only*, ovvero del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni pubbliche; b) il richiamo alla salvaguardia dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sia in ambito di interoperabilità delle banche dati e di pieno utilizzo dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, sia con riferimento ai metodi per ridurre l'evasione e l'elusione fiscali anche attraverso il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale. Segnala inoltre il richiamo al rispetto dei principi di equità orizzontale, di autonomia tributaria degli enti territoriali, e di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, con particolare attenzione alle violazioni meramente formali.

Nell'illustrare l'articolo 2, che reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi, fa presente che esso pre-

vedeva, nel testo iniziale, l'adozione, sia pure progressiva e tendenziale, di un modello duale caratterizzato da un'unica aliquota proporzionale applicabile ai redditi di origine patrimoniale, inclusi i redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo, e da un sistema di aliquote progressive per i redditi derivanti da altre fonti. In sede referente tale principio duale è stato sostituito da un approccio che consente una pluralità di regimi: si prevede infatti la progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi da capitale, allo scopo di favorire l'efficiente funzionamento del mercato dei capitali, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare. Si prevede inoltre il mantenimento del regime forfettario previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, commi da 54 a 89) per i contribuenti minori esercenti attività d'impresa, arti o professioni, prevedendo altresì, al fine di favorire l'emersione degli imponibili, l'applicazione, a una platea di contribuenti aventi requisiti da definirsi, di un'imposta opzionale sostitutiva delle imposte sui redditi per i due periodi di imposta successivi al passaggio dal regime forfettario a quello ordinario.

Per l'IRPEF si prevede una riduzione graduale delle aliquote medie effettive, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, nonché delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive, nonché il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti.

La Commissione di merito ha previsto in proposito che il riordino di deduzioni e detrazioni debba tenere conto in particolare della finalità di tutelare il bene casa e che l'eventuale maggior gettito derivante dal riordino stesso sia destinato ai contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi. Con riferimento alle detrazioni per oneri, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con priorità a quelle

di natura socio-sanitaria, si prevede la relativa graduale trasformazione in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi del già citato regolamento (UE) 2016/679.

Sempre per l'IRPEF, il principio di armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, per contenere l'elusione dell'imposta, previsto nel testo originario, è stato specificato richiamando il progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo l'efficacia dell'armonizzazione con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati.

Quanto ai meccanismi di versamento dell'IRPEF, la Commissione di merito ha previsto che, per i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, e tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, sia prevista, senza penalizzazioni rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione dei versamenti.

L'articolo 3 riguarda la riforma del prelievo sui redditi di impresa considerando, quali principi e criteri direttivi i seguenti: la semplificazione e l'avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili, e la neutralità della tassazione rispetto alla scelta della forma giuridica dell'impresa. A seguito delle modifiche approvate in sede referente, non è più previsto il principio di coerenza con il sistema duale.

L'articolo 4 riguarda la razionalizzazione dell'IVA e delle accise sulla scorta dei seguenti principi e criteri direttivi: a) per quanto riguarda l'IVA, semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza; b) per quanto riguarda le accise, riduzione progressiva delle emissioni di gas

climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, in coerenza con l'*European Green Deal* e con la disciplina europea armonizzata dell'accisa. La Commissione di merito ha in proposito specificato che si tenga conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti e della promozione di uno sviluppo sostenibile.

Ricorda in proposito che gli obiettivi climatici delineati a livello europeo con il *Green New Deal* sono diventati pienamente vincolanti con l'approvazione della c.d. Legge sul Clima (Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021). Il pacchetto «Fit for 55» prevede la neutralità climatica per il 2050 e una riduzione di almeno il 55 per cento delle emissioni rispetto al 1990 entro il 2030, obiettivi che richiedono cambiamenti enormi in termini di tecnologia e di composizioni di consumi, da favorire anche mediante l'utilizzo del *carbon pricing*, sia all'interno del Continente che alle sue frontiere.

Ricorda altresì che, al momento, la tassazione dei prodotti energetici è regolata dalla direttiva 2003/96/CE, che identifica i prodotti soggetti a tassazione e le aliquote d'imposta minime applicabili. L'esigenza di un aggiornamento di tale direttiva – ormai ritenuta insoddisfacente sia per la misura delle aliquote minime, espresse in termini monetari del 2003, sia per la mancata considerazione di prodotti o vettori nel frattempo sviluppatasi – ha determinato la presentazione, nell'ambito del pacchetto «Fit for 55», di una nuova proposta di direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici (COM(2021) 563 *final*) che prevede, appunto, l'ampliamento delle basi imponibili e una nuova struttura delle aliquote fiscali, nonché una riduzione dello spazio per la previsione di agevolazioni da parte degli Stati membri. Ne conseguirebbe l'esigenza di eliminare i Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), censiti periodicamente dal Ministero della transizione ecologica, sia con riferimento ad alcune agevolazioni IVA, che delle accise.

L'articolo 5 prevede il graduale superamento dell'IRAP, in coerenza con la pro-

gressiva riduzione della sua base imponibile nel corso negli anni, prevedendo un criterio di priorità, introdotto in sede referente, per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti.

È comunque prevista la garanzia di finanziamento del Sistema sanitario nazionale, nonché, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, l'equivalenza dei gettiti per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro, senza aggravio alcuno sui redditi di lavoro dipendente o da pensione.

L'articolo 6 reca i principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi per l'integrazione delle informazioni del catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026), finalizzate ad attribuire all'unità immobiliare, oltre al valore patrimoniale e alla rendita stabiliti secondo la normativa vigente, anche un valore patrimoniale e una rendita attualizzati, rilevati in base ai valori di mercato, anche attraverso meccanismi di adeguamento periodico. La Commissione di merito ha in proposito specificato i criteri di determinazione di tali parametri che devono anche tenere conto: dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento; della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali; dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario; dell'accesso, nella consultazione catastale, alla banca dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare.

Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono previste adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario, considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione.

Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base

imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefici sociali. La Commissione di merito ha previsto in proposito che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività revisione catastale sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati dalle disposizioni.

L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi inerenti alla riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare, delegando in particolare il Governo a sostituire le vigenti addizionali comunali e regionali all'Irpef con altrettante sovraimposte, con l'obiettivo di garantire, alle aliquote base, un gettito corrispondente all'attuale (calcolato sulla media delle aliquote comunali e sull'aliquota di base per l'addizionale regionale) e prevedendo che gli enti territoriali godano di margini di manovrabilità idonei, come specificato dalla Commissione di merito, a garantire un gettito addizionale pari a quello corrispondente al livello massimo delle attuali addizionali regionali e comunali all'IRPEF. Per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari, sono previsti automatismi per l'applicazione di aliquote maggiorate.

La Commissione di merito ha inoltre previsto che una quota del gettito proveniente dall'applicazione delle imposte sostitutive previste dall'articolo 2 per i contribuenti che passano dal regime forfettario a quello ordinario, sia destinata ai comuni e alle regioni di residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati.

Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, possa essere rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

Tale revisione deve avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.

L'articolo 8 fissa i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione, finalizzati a incrementarne l'efficienza e a definire un modello organizzativo più strettamente integrato con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, l'invarianza degli effetti finanziari della pressione fiscale e richiedendo, al comma 2, la relazione tecnica che evidenzii gli effetti sui saldi di finanza pubblica per ciascuno degli schemi di decreto legislativo, prevedendo altresì che, ove questi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel proprio interno o mediante utilizzo delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) – nel limite di 2 miliardi per l'anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023, e relative integrazioni – si provveda mediante preventiva approvazione di decreti legislativi suscettibili di reperire le risorse necessarie.

In conclusione, nel sottolineare l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge delega in esame, constatato che non vi sono obiezioni, procede direttamente alla lettura della proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguatezza della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale.

Atto n. 386.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

Sergio BATTELLI, *presidente*, sostituendo la relatrice Rossini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra la proposta di parere favorevole da lei formulata *(vedi allegato 2)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguatezza della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria.

Atto n. 387.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

Matteo Luigi BIANCHI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 3)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Atto n. 390.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 maggio 2022.

Marco MAGGIONI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale (Nuovo testo C. 3343 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3343 Governo, recante: « Delega al Governo per la riforma fiscale », collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente;

premesso che il disegno di legge:

è volto a completare la riforma fiscale già avviata con la manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, che ha destinato sette miliardi di euro al ridisegno delle aliquote IRPEF – ridotte da 5 a 4 con alleggerimento del carico fiscale concentrato sui redditi medi – e un miliardo di euro all'esenzione dall'Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni;

dà attuazione alle linee di riforma delineate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, avente ad oggetto la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, al fine di migliorarne l'equità, l'efficienza e la trasparenza;

concerne una delle riforme di accompagnamento del PNRR, nonché una delle raccomandazioni specifiche per l'Italia formulate dalla Commissione europea, al fine di ridurre ulteriormente le tasse sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali effettive, la razionalizzazione e la riduzione delle spese fiscali, anche per l'IVA, e le sovvenzioni dannose per l'ambiente, garantendo equità e riducendo la complessità delle norme tributarie;

considerato che pur non rientrando nell'ambito operativo del PNRR, gli inter-

venti per la razionalizzazione e l'equità del sistema fiscale indicati nel disegno di legge appaiono in grado di concorrere a realizzare gli obiettivi generali di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo già indicati nelle citate raccomandazioni all'Italia, attraverso la definizione di un sistema fiscale certo ed equo;

valutate con favore le modifiche apportate al disegno di legge nel corso dell'esame in sede referente, con particolare riferimento, per quanto di competenza, agli opportuni richiami al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, inseriti agli articoli 1, comma 1, lettera b), punto 1-*bis* e lettera d), nonché all'articolo 2, comma 1, lettera c-*bis*);

rilevato che il provvedimento delinea un rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscali volto a ridurre l'attuale *tax gap*, sia attraverso la piena utilizzazione dei dati dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio e il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, sia mediante il consolidamento del rapporto di fiducia tra contribuenti e fisco, favorendo un incremento del livello di *compliance*;

considerato che l'impianto complessivo del disegno di legge prospetta una riforma del sistema tributario che appare coerente con gli obiettivi di transizione digitale ed ecologica posti al centro del piano di rilancio dell'Unione europea e in linea con le citate raccomandazioni formulate dalla Commissione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale (atto n. 386).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il Regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il *venture capital* e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale (Atto Governo n. 390), predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n.53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 16 reca principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;

rilevato che il citato regolamento (UE) 2017/1991 modifica il Regolamento (UE) 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* – EuVECA e il Regolamento (UE) 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – EuSEF, per riformare alcuni elementi che sono stati ritenuti critici rispetto allo sviluppo del mercato relativo ai predetti fondi europei, prevedendo a tal fine l'estensione della possibilità di utilizzare le denominazioni EuVECA ed EuSEF ai gestori di organismi di investimento collettivo autorizzati in base al-

l'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE (*Alternative Investment Fund Managers Directive* – AIFMD) in precedenza riservato ai gestori di minori dimensioni, nonché l'ampliamento della gamma delle imprese ammissibili e la riduzione dei costi associati alla commercializzazione dei fondi all'interno dell'Unione;

valutato che il provvedimento apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, prevedendo tra l'altro la possibilità, per i gestori di fondi d'investimento alternativi – FIA, autorizzati ai sensi della citata direttiva 2011/61/UE, di gestire e commercializzare fondi europei per il *venture capital* e i fondi europei per l'imprenditoria sociale, in modo da permettere alle imprese in cerca di investimenti l'accesso ai finanziamenti offerti da una gamma più vasta e più differenziata di fondi, in coerenza con quanto disposto dal criterio di delega di cui al comma 2, lettera *b*), del citato articolo 16 della legge di delegazione europea 2019-2020),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (atto n. 387).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel Regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria, predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 17 reca principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;

rilevato che il citato Regolamento (UE) 2019/518 interviene – al fine di predisporre una regolazione armonizzata del sistema europeo dei pagamenti (SEPA) e di estendere il principio della parità delle commissioni – sul tema delle commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e delle commissioni di conversione valutaria, consentendo ai consumatori e alle imprese di Stati membri dell'Unione, non appartenenti alla zona euro, di effettuare pagamenti transfrontalieri in euro allo stesso costo di quelli nazionali;

considerato che sulla materia è intervenuto successivamente il Regolamento (UE) 2021/1230, recante un intervento di codificazione del legislatore europeo relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, e che pertanto il provvedimento in esame presenta richiami esclusivamente riferiti a tale ultimo Regolamento (UE) 2021/1230 in quanto comprensivo delle modifiche e delle integrazioni del precedente Regolamento (UE) 2019/518;

valutato che lo schema di decreto introduce interventi normativi volti a tenere conto delle nuove previsioni sanzionatorie previste dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del Regolamento (UE) 2019/518 e ora confluite negli articoli 4 e 5 del Regolamento (UE) 2021/1230, provvedendo altresì a precisare l'ambito di competenza sanzionatoria dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e della Banca d'Italia, alla quale vengono riconosciuti anche specifici poteri di controllo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (atto n. 390).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 390), predisposto ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), che all'articolo 25 reca principi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega;

rilevato che il citato Regolamento (UE) 2017/2402, in vigore dal 1° gennaio 2019, mira a stabilire un quadro generale per la cartolarizzazione e a instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), configurandosi come parte di un più ampio progetto di riforma della disciplina sulla cartolarizzazione che rappresenta un passo verso la realizzazione dell'Unione dei mercati dei capitali;

ricordato che il successivo Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021 e

in vigore dal 9 aprile 2021, ha modificato il predetto Regolamento (UE) 2017/2402 al fine di estendere il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche e rimuovere gli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate per aumentare ulteriormente le capacità di prestito senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario; il disegno di legge di delegazione europea 2021 (A.S. 2481), all'esame del Senato, all'articolo 8 reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di tale ultimo Regolamento (UE) 2021/557;

considerato che lo schema di decreto prevede, in coerenza con i principi e criteri direttivi specifici di cui al citato articolo 25 della legge di delegazione europea 2019-2020, ad esplicitare le competenze delle Autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2402, individuate nella Banca d'Italia, nella CONSOB, nell'IVASS e nella COVIP, secondo le rispettive attribuzioni, prevedendo altresì l'attuazione dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2017/2402, relativo alle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione</i>)	185
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	190

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 3343 Governo.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione*).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l’assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Pella di assumerne le funzioni.

Il deputato Roberto PELLA (FI), *relatore*, segnala preliminarmente che il provvedimento, che reca un’ampia delega al Governo di riforma del sistema fiscale, appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (sistema tributario e contabile dello Stato; armonizza-

zione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie).

L’articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa revisione (comma 1). Si tratta, oltre che dei principi di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione e del diritto dell’Unione Europea, dei seguenti principi e criteri direttivi, integrati ed emendati nel corso dell’esame in sede referente:

a) stimolare la crescita economica;

b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario;

c) preservare la progressività del sistema tributario e garantire il rispetto del principio di equità orizzontale (come precisato nel corso dell’esame in sede referente);

d) ridurre l’evasione e l’elusione fiscali, anche attraverso – come precisato nel corso dell’esame in sede referente) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell’anagrafe tributaria;

d-bis) garantire il rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali (principio aggiunto nel corso dell'esame in sede referente);

d-ter) razionalizzare le sanzioni amministrative, garantendone la gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione alle violazioni formali o meramente formali (principio aggiunto nel corso dell'esame in sede referente).

Sono poi disciplinate le modalità e i termini dell'esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi, con la previsione del « doppio parere »

Il comma 7 prevede in particolare che il Governo, entro 24 mesi dalla « data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati » in attuazione della delega possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

L'articolo 2, che è stato profondamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Nel corso dell'esame in Commissione è stato in particolare disposto che nell'esercizio della delega sia effettuata una progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale e venga mantenuto il cd. regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di « uscita » dal medesimo, applicabile per due periodi di imposta.

Rispetto al testo originario del disegno di legge, viene eliminato il riferimento alla progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello duale.

Resta fermo che la revisione dell'Irpef deve avvenire nel rispetto del principio di progressività e che detta riforma preveda la riduzione graduale delle aliquote medie effettive ma, come specificato in sede referente, ciò deve avvenire a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi. Fermo restando inoltre il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti, nel corso dell'esame in Commissione è stato precisato che tale riordino deve avvenire con particolare

riguardo alla tutela del bene casa, e in considerazione dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta. È stato inoltre precisato che le risorse derivanti dall'eventuale eliminazione o rimodulazione di deduzioni e detrazioni sia destinato ai contribuenti Irpef, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi.

Si è specificato inoltre, sempre in sede referente, che l'opera di riordino delle predette agevolazioni deve prevedere la graduale trasformazione, senza oneri aggiuntivi, delle detrazioni al 19 per cento – con priorità a quelle di natura socio-sanitaria – in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la salvaguardia dei dati personali ai sensi delle norme UE.

Le modifiche apportate in sede referente hanno specificato che, in seno alla progressiva armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, debba in ogni caso prevedersi che tale armonizzazione operi esclusivamente con riferimento ai redditi prodotti dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati e tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione e di erosione dell'imposta.

Inoltre, in Commissione è stato specificato che venga attuata una semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali, nonché da tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale, pur mantenendo l'attuale sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, ma prevedendo una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva « mensilizzazione degli acconti e dei saldi » e l'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.

L'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRPEF e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizza-

zione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili (lettera *a*), alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile, al fine di adeguarla ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali Paesi europei e alla tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.

L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi (accise), facendo particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura dell'IVA, allo scopo di semplificarne la gestione e applicazione, nonché di contrastare l'erosione e l'evasione fiscali ed aumentare l'efficienza del sistema impositivo (comma 1, lettera *a*), e all'adeguamento delle strutture e delle aliquote delle imposte indirette, in modo tale da tener conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti soggetti ad accisa, nonché con l'obiettivo di riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e di promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, oltre che, come precisato con una modifica introdotta sede referente, di promuovere uno sviluppo sostenibile (comma 1, lettera *b*).

L'articolo 5 delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Nel corso dell'esame in sede referente si è introdotta una priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti ed è stato specificato che occorre altresì garantire gettiti in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro che comportano l'applicazione di aliquote dell'Irap maggior di quelle minime. È stato altresì specificato che detti interventi normativi non devono generare aggravii di alcun tipo sui redditi da lavoro dipendente o da pensione.

Al riguardo, fermo restando il carattere esclusivo della competenza legislativa coinvolta, invita a valutare l'opportunità che gli schemi di decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni, dato il coinvolgimento delle regioni nella materia oggetto di delega.

L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, conseguentemente, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali.

In particolare ai fini dell'integrazione dei dati, secondo le modifiche introdotte in sede referente, si dovrà prevedere che venga indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata – secondo quanto previsto nel corso dell'esame in sede referente – utilizzando i criteri già previsti in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari ur-

bane (mentre vengono espunti dal testo i precedenti riferimenti all'attribuzione del valore patrimoniale). Tale rendita, ove risultasse necessario, — sempre secondo quanto precisato nel corso dell'esame in sede referente — viene determinata anche tenendo conto dell'articolazione del territorio comunale, della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario.

Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione. In sede referente è stato specificato inoltre che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di nuova rilevazione catastale in commento sia destinato alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e sia prevalentemente attribuito ai comuni ove si trovano gli immobili interessati. Si è infine delegato il Governo a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.

Al riguardo, fermo restando il carattere esclusivo della competenza legislativa coinvolta, invita a valutare l'opportunità che gli schemi di decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, dato il coinvolgimento dei comuni nella materia oggetto di delega.

L'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare. Si delega anzitutto il Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovrainposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale). Sono concessi alle regioni margini di manovrabilità, che, a seguito degli interventi formulati in sede referente, sono definiti in modo da garantire alle regioni

nel loro complesso lo stesso incremento di gettito ora garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF con l'obiettivo di garantire un gettito corrispondente all'attuale, con specifiche regole per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari. Con riferimento alla sovrainposta comunale, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, si dispone che la manovrabilità dell'aliquota di base possa assicurare lo stesso incremento di gettito attualmente garantito dall'applicazione del livello massimo dell'addizionale IRPEF. In sede referente è stato inoltre introdotto il principio secondo il quale una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal nuovo regime di transizione dal regime forfettario al regime ordinario sia destinata ai comuni e alle regioni sulla base della residenza dei contribuenti, garantendo la neutralità finanziaria tra i vari livelli di governo interessati. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che venga rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari. Sottolinea l'importanza di questo ultimo aspetto in quanto la situazione della tassazione degli immobili del gruppo catastale D risulta grave: i cittadini infatti pensano che il relativo gettito vada ai comuni, mentre invece è destinato allo Stato.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 7 nel suo complesso, fermo restando il carattere esclusivo della competenza legislativa coinvolta, invita poi a valutare l'opportunità che gli schemi di decreti legislativi siano adottati previo parere della Conferenza unificata, dato il coinvolgimento degli enti territoriali nella materia oggetto di delega.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione. La norma prevede, tra l'altro, la definizione di nuovi obiettivi legati ai risultati, una revisione dell'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione, l'in-

cremento dell'uso di tecnologie innovative e dell'interoperabilità dei sistemi informativi, il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'Agente nazionale della riscossione all'Agenzia delle entrate.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia tributaria. Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi per la codificazione dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario. Il comma 2 stabilisce specifici principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione. Gli schemi di decreto, adottati nel rispetto del comma 3 dell'articolo in esame, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri secondo quanto disposto dai commi 4 e 5. Il comma 6 disci-

plina lo scorrimento dei termini di delega mentre il comma 7 definisce termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi.

Nel corso dell'esame in sede referente si è precisato che nella formulazione dei testi si dovranno evitare rinvii superflui assicurando che ciascuna norma sia semanticamente chiara e concettualmente autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e si è introdotto il principio che impone di prevedere un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.

L'articolo 10 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalle norme di delega e le relative coperture finanziarie. Nel corso dell'esame in sede referente è stato precisato che non deve comunque derivare dalle nuove disposizioni un incremento della pressione tributaria rispetto a quella derivante dall'applicazione della legislazione vigente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3343, recante delega al Governo per la riforma fiscale, nel testo risultante dagli emendamenti approvati durante l'esame in sede referente e rilevato che:

il provvedimento, che reca un'ampia delega al Governo di riforma del sistema fiscale, appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione (sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie);

potrebbe risultare opportuno, fermo restando il carattere esclusivo delle competenze legislative coinvolte, prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, sotto forma di parere, rispetti-

vamente, della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città e della Conferenza unificata, con riferimento all'attuazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui agli articoli 5 (relativo all'IRAP), 6 (relativo al catasto) e 7 (relativo alle addizionali regionali e comunali IRPEF),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 7, prevedendo in particolare il parere della Conferenza Stato-regioni per l'articolo 5, il parere della Conferenza Stato-città per l'articolo 6 e il parere della Conferenza unificata per l'articolo 7.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191

AUDIZIONI

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione).

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Laura CASTELLI, *Viceministra dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco PEROSINO (FIBP-UDC), il deputato Roger DE MENECH (PD) e, da remoto, il senatore Vincenzo PRESUTTO (M5S).

Laura CASTELLI, *Viceministra dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare la Viceministra Castelli, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	192
PROCEDURE INFORMATIVE	192
Audizione dell'Amministratore delegato della Rai	192
Sulla pubblicazione dei quesiti	193
ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 466/2207 al n. 470/2285))	194

Mercoledì 15 giugno 2022. – Presidenza del presidente BARACHINI. – Interviene l'Amministratore delegato della RAI, dottor Carlo Fuortes, accompagnato dal dottor Nicola Pasciucco, Direttore dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore dell'ufficio relazioni istituzionali della Rai, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente dell'Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni esterne.

La seduta comincia alle 8.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera

dei deputati e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'Amministratore delegato della Rai.

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il dottor Carlo Fuortes, Amministratore delegato della Rai, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

L'audizione è stata convocata principalmente affinché l'Amministratore delegato fornisca chiarimenti alla Commissione circa l'avvicendamento dei direttori dell'Approfondimento informativo, del Day time e del TG3, approvato la scorsa settimana dal Consiglio di amministrazione.

In particolare, tale vicenda denota in modo preoccupante che la riforma dell'organizzazione per generi, a pochi mesi dalla sua introduzione, incontra serie difficoltà.

L'odierno confronto potrà essere utile anche per acquisire elementi informativi

maggiormente dettagliati ed aggiornati sull'impostazione del nuovo Piano industriale da parte del CdA della RAI. A tale riguardo, si rende necessario disporre di ulteriori valutazioni circa la volontà dell'Azienda di dismettere alcuni immobili storici, nonché sulle procedure attivate per la cessione delle quote riguardanti la Società Rai Way.

Ulteriori argomenti attengono alla presenza di ospiti e commentatori all'interno dei programmi di approfondimento informativo, oggetto di proposte di risoluzione all'esame di questa Commissione. In merito, ricorda che nella precedente audizione lo stesso Amministratore delegato aveva sul punto manifestato una disponibilità al confronto, confermata anche da alcune dichiarazioni rese dal Presidente del CdA RAI.

Anche il tema del ruolo degli agenti di spettacolo merita di essere approfondito, anche per verificare, come più volte segnalato dalla Commissione, lo stato di attuazione della relativa risoluzione, adottata nella scorsa legislatura.

Ricorda che entro la fine dell'anno dovrà essere sottoscritto il nuovo contratto di servizio tra la RAI e il MISE per il periodo 2023-2028 sul quale la Commissione sarà chiamata ad esprimere un parere obbligatorio. Al riguardo, il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella riunione del 17 maggio scorso, l'atto di indirizzo propedeutico all'intesa tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e il Ministro dello sviluppo economico.

Su tale argomento, come preannunciato, sono stati presi contatti per programmare un'audizione del Ministro dello sviluppo economico.

Il dottor Fuortes è accompagnato dal dottor Giuseppe Pasciucco, Direttore responsabile dello Staff dell'Amministratore delegato, dal dottor Luca Mazzà, Direttore delle relazioni istituzionali della Rai, e dal dottor Maurizio Caprara, assistente del-

l'Amministratore delegato per le attività di comunicazione e relazioni esterne.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

Cede quindi la parola al dottor Fuortes per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte dei commissari.

Il dottor FUORTES svolge una relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, la senatrice FEDELI (PD), il deputato Andrea ROMANO (PD), il senatore AIROLA (M5S), i deputati MOLLICONE (FDI) e CARELLI (CI), la deputata PAXIA (Misto), il deputato ANZALDI (IV), i senatori GASPARRI (FIBP-UDC) e BERGESIO (L-SP-PSd'Az), le senatrici Sabrina RICCIARDI (M5S) e GARNERO SANTANCHÈ (FdI) e il deputato FORNARO (LEU).

Interviene in replica l'amministratore delegato della Rai, dottor Carlo FUORTES.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore e dichiara conclusa la procedura informativa.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 466/2207 al n. 470/2285 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 466/2207 AL N. 470/2285).

ANZALDI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* — Premesso che:

Lo scorso venerdì 29 aprile il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, al pari degli esponenti politici è intervenuto dal palco alla *convention* politico-elettorale di Fratelli d'Italia « Italia, energia da liberare », con un discorso in prima persona di carattere politico sul « ruolo dei conservatori italiani », in occasione di quella che i giornali hanno apostrofato come « giornata di avvio della campagna elettorale di Fdi », « inizio del percorso per portare Giorgia Meloni a Palazzo Chigi », « atto fondativo del nuovo partito dei conservatori ».

Il discorso di Sangiuliano aveva la funzione di introdurre l'intervento della *leader* del partito Meloni, immediatamente successivo.

Secondo quanto è noto in base a notizie di stampa e confermato da numerosi comunicati del sindacato Usigrai, in Rai vige un regolamento che prevede la necessità di richiedere specifica autorizzazione per i giornalisti che intendono partecipare ad eventi esterni. In particolare, al momento sarebbero in vigore limitazioni alla partecipazione di eventi pubblici.

In base a indiscrezioni riportate da diversi organi di informazione, Sangiuliano avrebbe chiesto all'Azienda l'autorizzazione a moderare un dibattito alla *convention* politica di Fdi e non a tenere un intervento politico in prima persona, come invece poi è accaduto.

Si chiede di sapere:

se il direttore del Tg2 Sangiuliano abbia chiesto specifica autorizzazione per intervenire alla *convention* politico-elettorale di Fdi di Milano con un discorso politico in prima persona e che tipo di autorizzazione abbia chiesto. Nel caso in cui l'Azienda abbia autorizzato la parteci-

pazione, per quale motivo lo abbia fatto e perché non abbia valutato l'evidente inopportunità di esporre il direttore di un telegiornale del servizio pubblico in una manifestazione di partito dal chiaro carattere politico-elettorale, creando un evidente cortocircuito con i principi di imparzialità, indipendenza e pluralismo propri del servizio pubblico.

Nel caso in cui l'autorizzazione richiesta fosse riferita alla moderazione di un dibattito e non, come poi è avvenuto, all'intervento in prima persona dal palco per un discorso politico, se l'Azienda non ritenga doveroso prendere provvedimenti ed eventualmente di che tipo. (466/2207)

RISPOSTA. *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In primo luogo, si precisa che, relativamente alla presenza alla Convention programmatica di Fratelli d'Italia, il Direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, in base a quanto previsto dalla policy aziendale, ha fatto richiesta di partecipare in qualità di moderatore a un dibattito. Tuttavia, dalle successive verifiche, è emerso essersi trattato di un intervento dal palco.

Della vicenda è stata investita per competenza la Direzione Risorse Umane e Organizzazione.

L'esito dell'istruttoria si è concluso con un richiamo al rispetto puntuale delle procedure nei confronti del Direttore del TG2

PAXIA, SURIANO. *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* — Per sapere — premesso che:

dai recenti fatti di cronaca è emerso che il noto programma « Cartabianca » condotto da Bianca Berlinguer probabilmente chiuderà la stagione ma anche i battenti in

quanto non andrà più in onda a partire dal prossimo settembre;

palinsesto cancellato o modificato nonostante gli ascolti più che soddisfacenti poiché pare venga ritenuto che il *talk show* segua una « linea editoriale » non gradita anche se poi non risulta chiaro da quale fetta della popolazione o della politica evidentemente;

in base alla nuova organizzazione aziendale trasversale della Rai, con le direzioni di genere che vanno a rimpiazzare le direzioni di rete, da mesi si parlava di un *restyling* del settore informativo e la percezione, che si avvicina sempre più ad un'irrimediabile certezza ricostruendo gli avvenimenti degli ultimi mesi e le varie indiscrezioni, è che a farne le spese alla fine di questo cambio di look potesse essere proprio « Cartabianca »;

ispirato dalle presunte dichiarazioni di organi istituzionali a quanto pare inorriditi dall'informazione Rai ed in chiaro riferimento al programma in questione, l'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes in vigilanza, pochi giorni orsono, affermava con forza di aver assistito sempre più ad un abuso del talk-show e che tale strumento fosse da utilizzarsi, poiché più adatto, per affrontare tematiche più leggere;

il mercato degli ospiti poi aveva contribuito a dare il colpo di grazia al noto programma si veda ad esempio le ultime e pesanti polemiche che hanno riguardato il caso Orsini ma anche quello di Antonio Caprarica, e da ultimo quello della giornalista Nadana Fridrikhson facente parte della televisione del Ministero della difesa russo;

evidentemente il pluralismo e la qualità dell'informazione che dovrebbero essere diretti all'acquisizione della piena consapevolezza su eventi di cronaca e non solo, da parte di ogni cittadino, oggi sono avvertati proprio come posizioni eterogenee in particolar modo sui temi caldi devono essere relegate alla stregua di un nemico pubblico;

tutto ciò premesso ed in sfregio anche alla credibilità stessa della Rai, di un ser-

vizio pubblico che si vorrebbe confinare a mero strumento orientato dalle pieghe della politica e che nulla ha a che fare con la scienza, con il giornalismo pulito e con un'informazione libera e nitida perché non offuscata da biechi interessi e marginali compromessi:

quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere affinché non vengano messi in dubbio programmi come quello di « Cartabianca » ovvero né cancellati né modificati nel *format* perché già vincenti nonché ultimi baluardi di cultura ed approfondimento che abbiamo a disposizione per la formazione di un nostro personale e libero convincimento.

(467/2239)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In premessa, si ritiene opportuno sottolineare che la Rai è costantemente impegnata nella propria mission informativa ad assicurare spazi per la manifestazione del pensiero, il libero confronto, il pluralismo, la verifica della veridicità delle fonti nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal contratto di servizio.

In queste settimane sta entrando in una fase operativa il cambiamento dal consolidato modello per « reti » verso quello per « generi », con l'obiettivo di adeguare la nostra Azienda ad una organizzazione contemporanea ed efficace, che metta i contenuti al centro del lavoro. La Rai è consapevole che può vincere la scommessa sul proprio futuro solo innovando il prodotto e il linguaggio, ampliando i temi da trattare e moltiplicando le forme di comunicazione. La transizione in atto sarà operativa prima dell'estate con il prossimo palinsesto.

In tale ambito è in fase di elaborazione nella definizione complessiva il nuovo palinsesto che sarà presentato al CDA nel prossimo mese di giugno. Solo dopo tale data potrà trovare conferma la programmazione del titolo in oggetto.

ANZALDI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato.* — Premesso che:

nella serata di sabato 7 maggio gli organi di stampa hanno dato conto della denuncia per il rinvenimento di una stella a 5 punte incisa nell'ascensore della palazzina che ospita il Tg2. A seguito di questa notizia, nella serata del 7 e per tutta la giornata dell'8 maggio si sono susseguite dichiarazioni di solidarietà al Tg2 e al direttore Sangiuliano da parte di molti esponenti politici, comprese alcune delle massime cariche istituzionali come i presidenti delle Camere Casellati e Fico, alcuni ministri, i capigruppo delle forze politiche.

Dopo 48 ore, lunedì 9 maggio, alcuni organi di informazione hanno rivelato, grazie ad alcune foto presenti sui social di giornalisti del Tg2, che il simbolo indicato come una minaccia di stampo brigatista era presente nell'ascensore da diversi anni, ben visibile nei *selfie* pubblicati negli *account* Instagram, sebbene nessun componente della redazione né lo stesso direttore lo abbiano fatto presente mentre si susseguivano i comunicati di solidarietà contro la « minaccia brigatista ».

Con un comunicato ufficiale diffuso martedì 10 maggio, il sindacato unitario dei giornalisti Rai Usigrai ha dichiarato: « L'ipotesi che il segno ritrovato sull'ascensore fosse lì da anni richiede che si chiariscano i contorni di questa vicenda. Nel doveroso rispetto delle indagini della Digos è evidente che anche la Rai deve fare opportune verifiche per capire chi e perché ha esposto una intera testata, e l'azienda tutta, a questa pessima figura ».

La scorsa settimana, in audizione in commissione di Vigilanza, l'Ad Fuortes ha dichiarato l'apertura di un procedimento presso la Direzione Risorse Umane nei confronti del direttore del Tg2, per aver richiesto autorizzazione a moderare un dibattito alla convention politico-elettorale di Fdi a Milano ma poi, nella realtà, aver fatto altro, ovvero un intervento dal palco con un vero e proprio comizio.

Si chiede di sapere:

se la Rai abbia dato seguito alla richiesta dell'Usigrai di effettuare le oppor-

tune verifiche sulla tempistica che ha portato a denunciare solo in questi giorni la stella a 5 punte presente da anni in un ascensore del Tg2, e che risultato tali verifiche abbiano dato.

Quale esito abbia dato il procedimento avviato presso la Direzione Risorse Umane sul caso dell'autorizzazione richiesta dal direttore del Tg2 per moderare un dibattito alla convention Fdi, quando in realtà ha effettuato un vero e proprio comizio in prima persona dal palco della manifestazione di carattere politico-elettorale.

(468/2240)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

Circa la vicenda relativa alla rilevazione di una stella a 5 punte incisa nell'ascensore della palazzina che ospita la redazione del TG2, si conferma che lo scorso 7 maggio è giunta una segnalazione al personale in turno presso la centrale allarmi di Saxa di un atto vandalico sulle pareti dell'ascensore centrale presente nella palazzina D di Saxa Rubra.

A seguito della predetta segnalazione, sono intervenute sul posto la Digos e la Polizia Scientifica che hanno eseguito i rilievi del caso.

Per quanto concerne l'esito dell'istruttoria della Direzione Risorse Umane sulla partecipazione del Direttore del TG2, Genaro Sangiuliano, alla Convention di Fratelli d'Italia, si rinvia alla risposta dell'interrogazione n. 2207/COMRAI, comunicata alla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi lo scorso 17 maggio.

GARNERO SANTANCHÈ, MOLLICONE. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato.* — Premesso che:

come emerso in un articolo apparso online a, « In un'azienda con oltre duemila giornalisti, infatti, succede che Andrea Vianello, lo scorso novembre, sia stato messo a dirigere la testata dove lavora la sua stessa consorte, Francesca Romana Ceci, divenendone quindi il superiore diretto. Ed anche lei nell'elenco dei partecipanti alla trasferta

siciliana. Non solo, ma in un ordine di servizio datato 4 maggio, il direttore Vianello ha anche assegnato alla moglie un nuovo incarico all'interno della neo-nata redazione, "Coordinamento programmi giornalistic Gr", mantenendole la qualifica di inviata malgrado conduca un programma quotidiano dagli studi di Saxa Rubra, incarico dunque sostanzialmente incompatibile con il ruolo confermatole.

Esiste una *policy* aziendale sui rapporti gerarchici diretti fra congiunti? Nel momento in cui un qualsiasi dirigente si trova a decidere percorsi professionali o incarichi stabilendo promozioni, conduzioni, orari, trasferte, richieste di *smart working* di un proprio parente diretto, si profila o no un conflitto d'interesse? ».

Quali iniziative intendano adottare affinché sia chiarito se esista una *policy* aziendale che regoli i rapporti di lavoro tra coniugi/conviventi in situazione di dipendenza gerarchica e se l'Audit interno Rai per l'anticorruzione e la trasparenza, atto a monitorare i potenziali conflitti d'interessi, sia stato preventivamente consultato prima di procedere con la nomina di Vianello a direttore della testata in cui era inquadrata la moglie. (469/2259)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

In primo luogo, si precisa che la giornalista Francesca Romana Ceci – assunta in Rai nel 1990 – inviata dal 1999 al Giornale Radio, negli ultimi anni è stata impegnata per vari programmi di Radio Uno. In particolare, da tempo cura e conduce la trasmissione quotidiana denominata attualmente « Che giorno è » in onda su Radio Uno.

Nel nuovo riassetto della Testata Rai Giornale Radio e della Direzione Radio Uno, diretta da Andrea Vianello, la Ceci ha mantenuto esattamente ruolo, mansioni e retribuzione di prima, nel suo caso, appunto, conservando la cura e la conduzione del programma « Che giorno è ».

Quanto specificamente all'inquadramento, si precisa che l'interessata ha la qualifica di

inviato speciale (e non l'incarico) e pertanto – in quanto qualifica – non è in alcun modo revocabile.

In tale quadro, si sottolinea che il direttore della Testata Rai Giornale Radio e della Direzione Radio Uno, Andrea Vianello informò l'Azienda e la Direzione, in sede di illustrazione del piano editoriale, di essere coniugato con la giornalista Ceci dal 1999.

Per ciò che concerne l'esistenza di una Policy aziendale, il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) richiede l'adozione sistematica in tutti i processi e le aree aziendali di principi di controllo trasversali. Inoltre, nel Codice Etico è regolata la tematica del conflitto di interesse e, più nello specifico nel correlato protocollo del è sancito che: « Il soggetto che anche potenzialmente possa trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ha l'obbligo di segnalarlo e di astenersi dal partecipare al processo decisionale o ad attività che possano coinvolgere alternativamente: i) interessi propri; ii) interessi del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; (...) », in combinato disposto con quanto previsto dal Protocollo « Sulla Progressione del personale », in cui si precisa che « Per l'individuazione dei potenziali destinatari dei provvedimenti gestionali, nel rispetto dei principi di segregazione e assenza di conflitto di interesse, è necessaria la formale e motivata proposta da parte della linea gerarchica della risorsa interessata, valutata dalla competente struttura della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, o sue delegate, attraverso l'utilizzo di strumenti che garantiscano efficacia, efficienza, tracciabilità, documentabilità ».

Da ultimo, allo stato degli atti, in merito al caso specifico, si evidenzia che la situazione organizzativa attuale della Testata Rai Giornale Radio e della Direzione Radio Uno appare coerente con i principi suddetti e con quanto enunciato nel recente Piano Editoriale, in particolare perché la giornalista Francesca Romana Ceci non ha cambiato ruolo e non opera a diretto rapporto gerarchico del Direttore, bensì di un Caporedattore Responsabile.

ANZALDI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato Rai.* — Premesso che:

A partire dalla mattina di mercoledì 25 maggio un enorme rogo ha devastato l'isola di Stromboli, bruciando diversi ettari e mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini e delle loro case, creando un disastro ambientale gravissimo.

Secondo quanto ha dichiarato l'assessore regionale siciliano al Territorio, Toto Cordaro, l'incendio è « scaturito sul set della fiction sulla protezione civile », che si sta girando sull'isola, e la fiction, secondo notizie di stampa, è destinata alla trasmissione sui canali Rai.

Sono in corso indagini della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto per verificare la dinamica e le responsabilità dell'accaduto.

La Rai con una nota ufficiale ha dichiarato di « non avere alcuna responsabilità nella produzione esecutiva della serie 'Protezione civile' nell'isola di Stromboli » e che « l'attività non vede impegnati personale e mezzi dell'Azienda ». Il servizio pubblico ha inoltre specificato che « la produzione esecutiva della serie televisiva viene organizzata e realizzata, in modo indipendente dalla Rai, dalla società 11 marzo ».

Si chiede di sapere:

se esistano e quali siano gli eventuali accordi tra la Rai e la Società « 11 marzo » per la realizzazione e messa in onda di una fiction sulla protezione civile.

Se la Rai abbia già destinato alla Società « 11 marzo » eventuali somme economiche per sostenere i costi della fiction sulla protezione civile.

Se l'Azienda, indicata da molti utenti sui *social* come responsabile del disastroso rogo di Stromboli, non ritenga doveroso rivedere la politica dell'affidamento a società esterne di prodotti di particolare de-

licatezza produttiva come una fiction sulla Protezione civile. (470/2285)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali.*

Nel dicembre 2021 è stato sottoscritto con la società 11 Marzo Film s.r.l. un contratto per la realizzazione, in regime di coproduzione, dell'opera audiovisiva dal titolo « Protezione civile – Sezione emergenze », articolata in 12 episodi da 50' circa ciascuno.

Ai sensi del contratto ora detto, la società 11 Marzo Film s.r.l. ha assunto anche l'obbligo di realizzare la produzione esecutiva dell'opera, con organizzazione a suo completo carico e con gestione a suo esclusivo rischio, assumendo altresì l'obbligo di provvedere a tale fase esecutiva nel pieno rispetto di tutta la normativa applicabile.

Conformemente a ciò, le attività connesse alle riprese nell'isola di Stromboli sono state poste in essere dalla società 11 Marzo Film s.r.l. a proprio rischio e onere, senza quindi alcun coinvolgimento di personale e/o mezzi tecnici di Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., e senza che quest'ultima sia in alcun modo intervenuta nelle preliminari indispensabili fasi autorizzative.

In conformità alle previsioni del contratto di coproduzione, Rai ha ad oggi provveduto al pagamento della I rata dell'apporto coproduttivo di propria spettanza, maturata in ragione del mero perfezionamento del contratto.

Da ultimo, si segnala che Rai ha richiesto alla società 11 Marzo Film S.r.l. adeguata relazione sugli avvenimenti occorsi, riservandosi ogni opportuna iniziativa, fermo restando che sono in corso indagini da parte delle Autorità competenti per stabilire le dinamiche dell'accaduto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	199
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza
del presidente MORRA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
20.19 alle 20.36

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	200
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)	200
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	202
MATERIE DI COMPETENZA:	
Discussione della relazione sulla riforma dei patronati (<i>Discussione e approvazione</i>)	203

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente NANNICINI. — Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), professor Tiziano Treu e il consigliere Michele Faioli.

La seduta comincia alle 13.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere

quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 giugno 2022.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Treu, il dottor Nori ed il consigliere Faioli per la loro disponibilità a partecipare ai

lavori della Commissione. Fa presente che la Commissione intende acquisire il suo contributo sul quadro normativo relativo ai fondi sanitari integrativi. Ricorda inoltre che, con riferimento al settore assistenziale, la Commissione accoglierà inoltre con favore eventuali riflessioni sulla previdenza complementare. Ciò premesso, dà la parola al professor Cottarelli.

Il presidente TREU rinvia alla memoria trasmessa alla Commissione per una organica trattazione del tema oggetto dell'audizione. Ricorda che il settore dei fondi sanitari è in forte crescita pur essendo oggetto di una scarsa attenzione e per questo ringrazia la Commissione per avervi dedicato uno spazio di approfondimento. Fa presente che vi sono più di 10 milioni di persone che sono interessate a questo sistema di *welfare* che ha natura essenzialmente negoziale. Ritiene che le ragioni della crescita del settore siano solo in parte un riflesso della crisi del sistema pubblico, ovvero del sistema sanitario nazionale. Ritiene che vi siano bisogni accumulati nel tempo e che non sono soddisfatti dal sistema pubblico, alimentando una spesa privata che cresce in modo disomogeneo, riflettendo delle disuguaglianze che sono proprie anche di altri settori. Sottolinea che i fondi sono nati dalla munificenza di grandi aziende ma poi il settore si è evoluto anche sulla base di benefici fiscali che hanno riguardato la contrattazione nazionale. Ritiene che sarebbe necessario valorizzare la contrattazione su base territoriale. Evidenzia che il settore dell'assistenza sanitaria ha una visibilità immediata, in quanto le prestazioni sono contestuali al versamento dei contributi e non al termine di un lungo periodo di accumulazione come le prestazioni pensionistiche. Ricorda che il settore è cresciuto accompagnato da una normativa con interventi stratificati e poco coordinati per cui vi sono molti dubbi sull'efficacia dell'impianto regolatorio. Ritiene che prima di effettuare un intervento di riordino sarebbe necessario avere un quadro compiuto e quindi una mappatura dell'attività svolta. Fa presente che la quantità delle prestazioni, integrative e in alcuni casi sostitutive, è cresciuta in assenza di un

adeguato controllo sulla qualità e sulla sostenibilità delle gestioni. Rappresenta l'esigenza che vi sia l'accentramento della vigilanza, anche se sottolinea la difficoltà di effettuare tale operazione in un contesto in cui vi sono rilevanti competenze degli enti territoriali. Ritiene che un secondo elemento chiave sia quello di affrontare il rapporto fra le prestazioni offerte dal sistema sanitario nazionale e quelle offerte dal sistema integrativo, ulteriori ai livelli essenziali. Fa presente che un terzo punto riguarda la modalità di bilanciamento delle diverse forme di erogazione delle prestazioni. Ritiene inoltre che sia necessario valutare l'adeguatezza degli incentivi fiscali. Fa presente che il numero dei fondi risulta elevato e sarebbe auspicabile una loro integrazione. Ritiene che vi sia un'area di bisogni che sono divenuti particolarmente significativi, come quelli legati alle malattie croniche e alle cure a lungo termine per i non autosufficienti (*long term care*). Rappresenta che le criticità appena sintetizzate testimoniano la necessità di un intervento di riordino, che parta dalla definizione di un'autorità nazionale che vigili sulla base di una legislazione efficace.

Il professor FAIOLI interviene con particolare riferimento ai fondi sanitari di matrice collettiva. Identifica cinque tendenze di fondo dalle quali si possono dedurre delle indicazioni di *policy*. Evidenzia, in primo luogo, che le prestazioni erogate dai fondi sanitari integrativi sono pienamente parte dei diritti retributivi dei lavoratori, in quanto i grandi fondi hanno introdotto un meccanismo indiretto di sollecitazione all'adempimento contributivo, dando a ciascun lavoratore la possibilità di chiedere, in caso di inadempimento nei confronti del fondo sanitario la prestazione equivalente cui si avrebbe diritto se il datore di lavoro decidesse di aderire e adempiere l'obbligazione contributiva. Sottolinea che questa tendenza ha spinto in avanti la copertura delle prestazioni di sanità integrativa, che sono divenute parte del *welfare* contrattuale, e ha stimolato il passaggio a una modalità diretta di gestione diretta da parte dei grandi fondi. Ritiene che le criticità maggiori rispetto a questa ten-

denza riguardi la sostenibilità delle prestazioni nel medio e lungo periodo, nonché il rapporto critico con le assicurazioni private, che potrebbero vedere ridotto il perimetro della loro attività. La seconda tendenza di fondo riguarda l'ampliamento della platea, in quanto i grandi fondi hanno esteso la platea ai nuclei familiari. Sottolinea che ciò comporta un aumento dei rischi di gestione, le cui conseguenze non sono affrontate dal punto di vista normativo. Rappresenta che la terza tendenza di fondo è rappresentata dalle risorse finanziarie a disposizione dei fondi, là dove vi è assenza di una disciplina dei loro processi di investimento e anche un'autorità di vigilanza. Una quarta tendenza di fondo riguarda l'integrazione delle prestazioni legate al *long term care*, che riguarda situazioni patologiche che si concretizzano durante la vita lavorativa. L'ultima tendenza di fondo riguarda la mancanza di integrazione fra ciò che rientra nei livelli essenziali di assistenza e ciò che non vi rientra, da cui deriva una scarsa comprensibilità su ciò che è integrato e ciò che è sostituito. Espone alcune proposte di riforma del settore: i fondi sanitari di matrice collettiva dovrebbero avere un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie collegate al settore di riferimento; i fondi sanitari dovrebbero essere parte della rete che incide sul fascicolo elettronico sanitario del cittadino.

Il senatore PUGLIA (M5S) ritiene che sarebbe necessario individuare un'autorità in grado di assicurare la vigilanza sul settore dei fondi sanitari. Chiede una valutazione sulla possibilità di assegnare i relativi poteri di vigilanza all'IVASS piuttosto che alla COVIP.

Il PRESIDENTE chiede ulteriori considerazioni su chi potrebbe svolgere la mappatura dei dati sulla base dei quali elaborare una riforma del settore. Chiede se tale riforma potrebbe essere l'occasione per prevedere incentivi per favorire l'adesione a fondi che propongono coperture sui casi di non autosufficienza.

Il presidente TREU ritiene che qualunque autorità fosse selezionata per la vigi-

lanza sui fondi sanitari dovrebbe essere comunque dotata di competenze e strutture nuove e adeguate al tipo di attività da esercitare. Ritiene che la mappatura sul settore potrebbe essere effettuata da una commissione *ad hoc*.

Il professor FAIOLI ritiene che COVIP, dotata comunque di risorse aggiuntive, sarebbe l'ente più adeguato per la vigilanza sul settore dei fondi sanitari integrativi, anche in quanto collegata all'autorità europea EIOPA. Ritiene che la mappatura dei dati sul settore dovrebbe essere effettuata avendo chiara la sua finalità che si intende perseguire, che dovrebbe essere in primo luogo quella di generare fenomeni di aggregazione fra fondi. Richiama il sistema francese che ha imposto nel 2008 una disciplina a tutela della solvibilità e una verifica della qualità delle prestazioni. Ritiene che la presenza di una prestazione di tipo *long term care*, chiarendone dei requisiti minimi, potrebbe essere inclusa fra i criteri di valutazione dei fondi sanitari.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Treu ed il consigliere Faioli per la loro disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE informa che, nel corso della seduta odierna del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.15.

MATERIE DI COMPETENZA

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza del presidente NANNICINI.

La seduta comincia alle 14.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Discussione della relazione sulla riforma dei patronati.

(Discussione e approvazione).

Il PRESIDENTE ricorda che la seduta è volta alla discussione della Relazione sulla riforma dei patronati. Fa presente che la Relazione condivisa a margine della seduta del 26 maggio ultimo scorso è stata successivamente riformulata sulla base delle indicazioni pervenute alla presidenza e nuovamente condivisa con tutti i membri della Commissione. Sottolinea che la relazione contiene alcune proposte di riforma della disciplina dei patronati che derivano anche dalle criticità emerse nell'ambito delle relative audizioni effettuate, alle quali il documento in discussione intende dare un seguito, esprimendo un chiaro indirizzo politico verso una riforma del quadro normativo in cui operano i patronati. Sintetizza le principali linee di riforma indicate nella Relazione e apre il dibattito.

L'onorevole TOPO (PD) esprime parere favorevole all'approvazione della Relazione.

Il senatore LANNUTTI (CAL-Alt-PC-IdV) esprime parere favorevole all'approvazione della Relazione.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) esprime parere favorevole all'approvazione della Relazione. Condivide l'impianto riformatore proposto pur sottolineando che lo

sviluppo dei patronati verso servizi a pagamento non dovrebbe prescindere dall'applicazione delle regole dell'accreditamento istituzionale in linea con i principi di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato nel testo dell'Atto Senato n. 3634 approvato in prima lettura il 30 maggio ultimo scorso.

L'onorevole TONDO (Misto-NCI-USEIR-AC) esprime parere favorevole all'approvazione della Relazione, sottolineando il focus dalla stessa posto sulla formazione e sulla consulenza agli utenti.

Il senatore PUGLIA (M5S) sottolinea che il ruolo dei patronati è quello di esercitare la prossimità ai cittadini in un contesto in cui aumentano le prestazioni mentre le pubbliche amministrazioni fanno fatica a rispondere alle esigenze crescenti dei cittadini con risorse che non aumentano o si restringono. Esprime parere favorevole all'approvazione della Relazione.

L'onorevole MANZO (M5S) ritiene che la Relazione sia un importante segnale verso un settore che è stato un interlocutore molto importante per i cittadini soprattutto nel periodo della pandemia. Ringrazia il presidente per aver preso a cuore la necessità di una riforma che ritiene sia essenziale. Esprime parere favorevole all'approvazione del testo proposto.

Il PRESIDENTE pone in votazione la Relazione che viene approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 15.

COMITATO PARLAMENTARE

**di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	204
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 giugno 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
20.20 alle 20.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	205
Comunicazioni della presidente	205
Audizione di Roberta Bommassar, Presidente dell'Ordine degli psicologi di Trento, in rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi	206
Audizione di Annalisa Monti, neuropsichiatra infantile e membro del Consiglio Direttivo SINPIA, in rappresentanza della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza	206

Mercoledì 15 giugno 2022. — Presidenza della presidente PIARULLI indi della vicepresidente CIAMPI. — Intervengono Roberta Bommassar, Presidente dell'Ordine degli psicologi di Trento, in rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi e Annalisa Monti, neuropsichiatra infantile e membro del Consiglio Direttivo SINPIA, in rappresentanza della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie ne anche da parte delle audite, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È comunque fatta salva la possibilità anche per le audite di rappre-

sentare in ogni momento dell'audizione eventuali ragioni ostantive alla suddetta forma di pubblicità.

Comunicazioni della presidente.

La PRESIDENTE comunica che in base a quanto deliberato in Ufficio di Presidenza si sono svolte le attività di sommarie informazioni e di acquisizioni documentali previste nelle date 23, 24 e 25 maggio 2022 a Firenze.

Ricorda che analoghe attività si svolgeranno nelle date 23 e 27 giugno a Firenze ed il 28 giugno a Roma.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE comunica altresì che in base a quanto previsto in Ufficio di Presidenza si svolgeranno dei tavoli di lavoro aperti ai Commissari per l'esame delle parti della relazione conclusiva attualmente in elaborazione da parte dei consulenti; gli incontri potranno svolgersi a partire dal 4 luglio in date che saranno preventivamente comunicate ai Commissari compatibilmente con i lavori parlamentari.

La Commissione conviene.

Audizione di Roberta Bommassar, Presidente dell'Ordine degli psicologi di Trento, in rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi.

La dottoressa BOMMASSAR svolge una relazione, richiamando il quadro inerente i profili di deontologia professionale e il quadro di recente sviluppato in materia di condivisione dei dati inerenti le segnalazioni sugli iscritti all'Ordine. Con specifico riferimento al Forteto, rileva che non ci sono state nell'arco temporale dal 1980 al 2012 segnalazioni specifiche, in base all'indicazione fornita dal Consiglio dell'Ordine della Regione Toscana; riferisce di una segnalazione rispetto all'Associazione Artemisia, da parte del Presidente dell'Associazione Vittime del Forteto. Si sofferma sulle previsioni del codice deontologico, nonché sul tema della formazione continua degli psicologi e sul conflitto di interesse, richiamando le linee guida deontologiche emanate per lo psicologo forense, che risultano di particolare interesse in materia.

Pone quesiti la PRESIDENTE, soffermandosi sulle vicende del Forteto ed in particolare sulle dinamiche e criticità degli affidamenti dei bambini, sottolineando l'utilità di indicazioni da parte dell'Ordine degli psicologi, affinché possa essere evitato che fatti come quelli del Forteto accadano.

La dottoressa BOMMASSAR risponde ai quesiti posti sottolineando l'importanza del tema del controllo esterno rispetto alle strutture di affidamento, garantendo una supervisione da parte di figure esterne alle istituzioni coinvolte.

Pone altresì quesiti la senatrice BOTTICI (M5S), soffermandosi sulla qualifica del Forteto di cooperativa agricola, e non di comunità di affidamento, e sui profili di intreccio tra i servizi sociali e gli altri soggetti coinvolti in tale vicenda, che ha determinato il venir meno dei livelli minimi di deontologia.

La dottoressa BOMMASSAR risponde ai quesiti posti, ricordando come nella vicenda del Forteto siano venuti meno i punti cardine non solo sul piano deontologico. Rinvia inoltre agli elementi trasmessi alla Commissione con particolare riguardo al tema del *setting* e dell'ascolto dei bambini. Preannuncia la disponibilità a fornire ulteriori elementi, con specifico riferimento alla vicenda del Forteto, in relazione ai profili di deontologia all'attenzione dell'Ordine.

La PRESIDENTE ringrazia l'audita per gli importanti elementi forniti e, dopo aver chiesto di poter fornire eventuale documentazione inerente la ricostruzione emersa nel corso dell'audizione ed in particolare sui profili di deontologia professionale rispetto alle vicende del Forteto, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Annalisa Monti, neuropsichiatra infantile e membro del Consiglio Direttivo SINPIA, in rappresentanza della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

La dottoressa MONTI svolge una relazione ricordando preliminarmente che la SINPIA non è un ordine professionale, bensì una società scientifica che partecipa ad una serie di tavoli istituzionali in materia di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. Ricorda l'elaborazione nel 2007 di linee guida sull'abuso dei minori e si sofferma sulle linee di indirizzo adottate nel 2015 con riferimento alla realtà della Toscana, nonché fornisce elementi sul tema dell'ascolto del minore.

La PRESIDENTE dà la parola alla deputata D'ARRANDO (M5S), che pone quesiti sia con riferimento alla specifica vicenda del Forteto sia con riguardo al tema delle cure e dell'intervento di neuropsichiatria infantile.

La dottoressa MONTI risponde ai quesiti, sottolineando peraltro l'importanza non tanto di approvare ulteriori leggi in materia, bensì di sviluppare strumenti di veri-

fica e monitoraggio nel sistema degli affidamenti e nei servizi di cura.

Pone quesiti la PRESIDENTE soffermandosi sul ruolo del neuropsichiatra infantile e chiedendo elementi con riferimento alle dinamiche registrate nella vicenda degli affidamenti al Forteto.

Pone altresì quesiti la senatrice BOTTICI (M5S) sottolineando come nella vicenda del Forteto vi fosse un intreccio di funzioni e ruoli in capo al responsabile di neuropsichiatria del territorio, che rivestiva una pluralità di ruoli con evidente criticità rispetto ai profili deontologici. Chiede infine se il dottor Roberto Leonetti sia socio della SINPIA.

L'audita risponde ai quesiti posti, rilevando come il dottor Roberto Leonetti sia membro della SINPIA ma non degli organi direttivi. Chiede quindi la secretazione della seduta.

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 15.25 alle ore 15.30)

La PRESIDENTE ringrazia l'audita e, dopo aver chiesto di poter fornire alla Commissione ogni elemento utile sui profili emersi e i temi trattati, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.32.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sui lavori della Giunta	3
Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).	
Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Sui lavori della Giunta	5

COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza; di rappresentanti di Edison e SNAM nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00821 Formentini, 7-00827 Zucconi, 7-00837 Olgiati e 7-00850 Quartapelle Procopio, sulla partecipazione dell'Italia al progetto per la realizzazione del gasdotto EastMed	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di una delegazione della Commissione per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione europea della Verkhovna Rada ucraina, guidata dalla Presidente Ivanna Klymush-Tsintsadze	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato e C. 2885 Racchella (<i>Esame e rinvio</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	20
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della	

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere <i>a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)</i> , della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 382 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	37

SEDE REFERENTE:

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto. C. 3591 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di correzioni di forma approvata</i>)	39
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	41
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione del relatore</i>)	59
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione, cessione e consumo della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 2307 Magi e C. 2965 Licatini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	55
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	62
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica. Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, adottata come testo base, e abb. C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64

RISOLUZIONI:

7-00835 Delmastro delle Vedove: Sulla partecipazione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità (<i>Discussione e rinvio</i>)	70
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	71
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	73
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 44/2021, relativo all'acquisizione di 13 radar controfuoco, comprensiva di supporto logistici, corsi formativi e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali. Atto n. 393 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	75
5-08093 Fornaro: Sul contributo dello Stato ai comuni per l'annualità 2020 ai fini della realizzazione di opere pubbliche	75
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	86

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. Nuovo testo C. 1430 e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica. Nuovo testo unificato C. 1458 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. Atto n. 381 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. Atto n. 383 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	87
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	82
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	89
ERRATA CORRIGE	93

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della professoressa Adriana Bonifacino e del professor Roberto Farnè a componenti del consiglio di amministrazione della società Sport e salute Spa. Nomine nn. 111 e 112 (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'uso dei certificati digitali di unicità (<i>non fungible token – NFT</i>) nell'arte (<i>Deliberazione</i>)	96
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	114

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. C. 1854 cost. e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	117

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	103
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

DL 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	122
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	124
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	127
-----------------------------------	-----

5-08233 Paita: Semplificazione e uniformazione delle procedure di assistenza per i passeggeri con disabilità nell'ambito del trasporto aereo	127
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	133
5-08234 De Girolamo: Miglioramento della viabilità della SS 67, in particolare nel tratto appenninico da Forlì al Passo del Muraglione, a tutela della sicurezza stradale	127
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	134
5-08235 Gariglio: Chiarimenti in merito all'incidente ferroviario verificatosi il 3 giugno presso Roma e alle sue ripercussioni sull'intera rete nazionale	127
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	135
5-08236 Baldelli: Emanazione dello schema di decreto sulle modalità di utilizzo degli autovelox	127
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	137
5-08237 Maccanti: Iniziative di sostegno alle imprese di trasporto marittimo, danneggiate dagli effetti della crisi russo-ucraina	128
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	138
5-08238 Tasso: Regolamentazione del settore del soccorso stradale meccanico	128
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	139
5-08239 Scagliusi: Impatto sul territorio della velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara	128
<i>ALLEGATO 7 (Testo integrale della risposta)</i>	140
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Dieci anni per trasformare l'Italia – Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti. Doc. LVII, n. 5, All. V (<i>Esame e rinvio</i>)	129
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del dott. Calogero Mauceri, Commissario straordinario per il collegamento tra il Terzo Valico dei Giovi e il Nodo ferroviario di Genova, per la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento e per la tratta italiana AC/AV Torino-Lione (Bussoleno-Avigliana, Avigliana-Orbassano, scalo di Orbassano), sullo stato di attuazione delle opere commissariate	132
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	147
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	145
SEDE REFERENTE:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) sui dati relativi all'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale	146

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Atto n. 389 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	148
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	153

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08245 Mura: Sulle « false » partite IVA	151
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	154
5-08244 Costanzo: Sulla situazione dei lavoratori della <i>Carrefour</i>	151
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	156
5-08246 Rizzetto: Sulla tutela degli iscritti ENASARCO	152
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	158
5-08243 Amitrano: Sulle iniziative volte a stimolare l'occupazione stabile	152
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	160

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni. Atto n. 384 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
---	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente. Atto n. 385 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	163
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	167

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati. Doc. XXII, n. 63 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento approvato</i>)	168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	169
Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	172
Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	173

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	170
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione permanente del Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	170
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	174
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di istituzione degli istituti regionali per la fauna selvatica e per il contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. Nuovo testo C. 2138 Caretta e abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	171
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma fiscale. Nuovo testo C. 3343 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	175
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai Fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai Fondi europei per l'imprenditoria sociale. Atto n. 386 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182
Schema di decreto legislativo recante schema di decreto legislativo recante Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria. Atto n. 387 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	183
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Atto	

n. 390 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	180
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (<i>Parere alla VI Commissione della Camera</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	185
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione della Viceministra dell'economia e delle finanze, Laura Castelli, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	192
PROCEDURE INFORMATIVE	192
Audizione dell'Amministratore delegato della Rai	192
Sulla pubblicazione dei quesiti	193
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 466/2207 al n. 470/2285)</i>)	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	200
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbligatorio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento all'efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all'equilibrio delle gestioni.	
Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)	200
Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni	202
MATERIE DI COMPETENZA:	
Discussione della relazione sulla riforma dei patronati (<i>Discussione e approvazione</i>)	203

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

Sulla pubblicità dei lavori 205

Comunicazioni della presidente 205

Audizione di Roberta Bommassar, Presidente dell'Ordine degli psicologi di Trento, in rappresentanza del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi 206

Audizione di Annalisa Monti, neuropsichiatra infantile e membro del Consiglio Direttivo SINPIA, in rappresentanza della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 206

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0188960